

IDEATO, REALIZZATO E REDATTO IN PROPRIO

da

**Domenico CONCOLINO**

con la collaborazione di

**Angelo CAPOANO**

**Giuseppe MAURO**

e **Giuseppe "Pippo" VOCI**

**L.I.F.**  
**Legg**  
**Italiana**  
**Fantacalcio**



# LO STATUTO DEL FANTACALCIO

S  
E  
Z  
I  
O  
N  
E  
D  
I  
C  
A  
T  
A  
N  
Z  
A  
R  
O

R  
I  
O  
N  
E  
D  
E  
F  
I  
L  
I  
P  
P  
I  
S

VERSIONE 4.8 – 12 SETTEMBRE 2019

# INDICE GENERALE

<b>LO STATUTO</b>	<b>1</b>
<b>LIBRO I</b>	<b>7</b>
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>7</b>
ARTICOLO 1 (Il gioco e i valori da rispettare)	7
ARTICOLO 2 (I principi cardine)	7
ARTICOLO 4 (Istanze, ricorsi, denunce ed esposti)	8
ARTICOLO 5 (Le punizioni in generale)	9
ARTICOLO 6 (Le modifiche e i termini delle "stagioni")	9
ARTICOLO 7 (Modalità di voto)	10
ARTICOLO 8 (Casi non citati e approvazione dello Statuto)	10
<b>LIBRO II</b>	<b>12</b>
<b>ISCRIZIONI, LICENZE E FALLIMENTI</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 9 (Organizzatore)	12
ARTICOLO 10 (La documentazione)	12
ARTICOLO 11 (Prima iscrizione)	12
ARTICOLO 12 (Parere favorevole)	13
ARTICOLO 13 (Organi delle Licenze)	13
ARTICOLO 14 (La Co.Vi.So.F.)	13
ARTICOLO 15 (Parametri economici finanziari)	14
ARTICOLO 16 (Informative periodiche alla Co.Vi.So.F.)	14
ARTICOLO 16 bis (Bilancio d'esercizio)	15
ARTICOLO 16 ter (Relazione semestrale)	15
ARTICOLO 16 quater (Bilancio consolidato)	16
ARTICOLO 16 quinquies (Budget)	16
ARTICOLO 16 sexies (Report consuntivo)	16
ARTICOLO 16 septies (Emolumenti)	17
ARTICOLO 16 octies (Ritenute e contributi)	17
ARTICOLO 16 novies (Prospetto VO/DF con indicazione del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni)	17
ARTICOLO 16 decies (Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale)	18
ARTICOLO 16 undecies (Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento)	19
ARTICOLO 17 (La Co.A.Vi.So.F.)	20
ARTICOLO 18 (La Commissione fallimentare)	20
ARTICOLO 19 (Fallimento o cambio di denominazione sociale)	20
ARTICOLO 20 (Soddisfazione dei creditori)	21
ARTICOLO 21 (Commissione Criteri URFA)	22
<b>LIBRO III</b>	<b>23</b>
<b>GLI ORGANISMI DI LEGA</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 22 (Il Consiglio di Lega)	23
ARTICOLO 23 (La convocazione)	24

ARTICOLO 24 (Le deleghe)	24
ARTICOLO 25 (Il Piano di Bilancio)	25
ARTICOLO 26 (Il presidente)	26
ARTICOLO 27 (Il vicario)	27
ARTICOLO 28 (Il cassiere)	27
ARTICOLO 29 (Uffici di Lega e segretario)	28
ARTICOLO 30 (I dirigenti di Lega)	28
ARTICOLO 31 (La Corte straordinaria di Lega)	28
ARTICOLO 32 (Il commissario straordinario)	29
ARTICOLO 33 (Pubblicazione delle decisioni)	29
ARTICOLO 34 (Organo d'informazione)	29
<b>LIBRO IV</b>	<b>32</b>
<b>GIUDICI E RICORSI</b>	<b>32</b>
ARTICOLO 35 (Giudice Sportivo)	32
ARTICOLO 36 (Camera di conciliazione)	32
ARTICOLO 37 (Arbitrato)	32
ARTICOLO 38 (I termini e la procedura dei ricorsi)	33
ARTICOLO 39 (Il procuratore di Lega)	34
ARTICOLO 40 (Il deferimento)	34
ARTICOLO 41 (La prescrizione)	35
ARTICOLO 42 (Il procuratore di Lega vicario)	35
ARTICOLO 43 (Illecito sportivo)	35
ARTICOLO 44 (Gravami e istanza di revocazione)	36
<b>LIBRO V</b>	<b>38</b>
<b>I PROVVEDIMENTI</b>	<b>38</b>
ARTICOLO 45 (Sanzioni a carico di società)	38
ARTICOLO 46 (Sanzioni a carico di persone fisiche)	38
ARTICOLO 47 (Sospensione cautelare)	39
ARTICOLO 48 (La recidiva)	40
ARTICOLO 49 (Esecuzione delle sanzioni)	40
ARTICOLO 50 (Mancata o erronea consegna della formazione)	41
ARTICOLO 51 (Tardivo o mancato pagamento di quote)	42
ARTICOLO 52 (Concessione di mutui tra società)	42
<b>LIBRO VI</b>	<b>43</b>
<b>BANCA, DEPOSITI E MUTUI</b>	<b>43</b>
ARTICOLO 53 (La Banca centrale)	43
ARTICOLO 54 (Il Banchiere)	43
ARTICOLO 55 (Il Mutuo)	44
ARTICOLO 56 (I tassi d'interesse)	44
ARTICOLO 57 (I depositi)	45
ARTICOLO 58 (L'ipoteca sui calciatori)	46
ARTICOLO 59 (Lo switch)	47
ARTICOLO 60 (La messa in mora di una società)	47

## **LIBRO VII** **49**

### **LE SOCIETA'** **49**

ARTICOLO 61 (Società)	49
ARTICOLO 61 bis (Società per azioni)	49
ARTICOLO 61 ter (Società a responsabilità limitata)	50
ARTICOLO 61 quater (Società in accomandita per azioni)	50
ARTICOLO 62 (Partecipazioni societarie)	50
ARTICOLO 63 (Atto costitutivo)	51
ARTICOLO 64 (Statuto societario)	51
ARTICOLO 65 (Denominazione sociale)	52
ARTICOLO 66 (Sede sociale)	52
ARTICOLO 67 (Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda)	52
ARTICOLO 68 (I dirigenti delle società)	53
ARTICOLO 69 (L'assemblea dei soci)	54
ARTICOLO 70 (Il Consiglio di Amministrazione)	54
ARTICOLO 71 (La presidenza societaria)	54
ARTICOLO 72 (La vice presidenza)	55
ARTICOLO 73 (I collaboratori)	55
ARTICOLO 74 (Il direttore)	56
ARTICOLO 74 bis (Il direttore generale)	56
ARTICOLO 74 ter (Il direttore sportivo)	56
ARTICOLO 74 quater (Il direttore tecnico)	57
ARTICOLO 75 (Il segretario)	57
ARTICOLO 76 (Il tesoriere)	57
ARTICOLO 77 (Il selezionatore)	57
ARTICOLO 78 (Esoneri o allontanamento del socio)	57
ARTICOLO 79 (Dimissioni o rinuncia di un socio)	58
ARTICOLO 80 (Organi di verifica contabile)	58
ARTICOLO 81 (Obblighi delle società)	59
ARTICOLO 82 (Contabilità e bilancio)	60
ARTICOLO 83 (Decadenza e revoca della affiliazione)	60

## **LIBRO VIII** **61**

### **IL MERCATO** **61**

ARTICOLO 84 (Nozionistica)	61
ARTICOLO 85 (Mercato Iniziale)	61
ARTICOLO 86 (L'Asta)	62
ARTICOLO 87 (La lista ufficiale e l'Albo)	63
ARTICOLO 88 (Deleghe Mercato)	64
ARTICOLO 89 (Mercato di Riparazione)	65
ARTICOLO 90 (Infortuni, cessioni e indennizzi)	65
ARTICOLO 91 (Le date del Mercato)	67
ARTICOLO 92 (Gli scambi)	67
ARTICOLO 93 (La novazione risarcitoria)	69
ARTICOLO 94 (Comproprietà)	70
ARTICOLO 95 (I Prestiti)	71
ARTICOLO 96 (Il Prestito temporaneo)	71
ARTICOLO 97 (Il Prestito contrattuale)	73
ARTICOLO 98 (Opzione su un calciatore della Serie B)	74

<b>LIBRO IX</b>	<b>75</b>
<b>I CONTRATTI</b>	<b>75</b>
ARTICOLO 99 (Nozioni)	75
ARTICOLO 100 (Nullità e annullabilità dei contratti tra società)	76
ARTICOLO 101 (Rescissione e risoluzione dei contratti)	77
ARTICOLO 102 (I contratti tra società)	78
ARTICOLO 103 (Il contratto con i calciatori)	79
ARTICOLO 104 (Le conferme)	80
<b>LIBRO X</b>	<b>81</b>
<b>FORMAZIONI, RISULTATI E CLASSIFICHE</b>	<b>81</b>
ARTICOLO 105 (La consegna della formazione)	81
ARTICOLO 106 (Lo schieramento)	82
ARTICOLO 107 (Moduli tattici)	82
ARTICOLO 108 (Le sostituzioni)	82
ARTICOLO 109 (Il Modificatore di modulo)	83
ARTICOLO 110 (Errori nella consegna)	84
ARTICOLO 111 (I risultati)	85
ARTICOLO 114 (I FantaGoal)	90
ARTICOLO 115 (La verifica)	90
ARTICOLO 116 (I Calendari)	90
ARTICOLO 117 (Le Classifiche)	91
ARTICOLO 118 (Gli spareggi)	92
ARTICOLO 119 (I Fantarigori)	93
<b>LIBRO XI</b>	<b>94</b>
<b>COPPE E ALTRE COMPETIZIONI</b>	<b>94</b>
<del>ARTICOLO 120 (La Coppa di Lega)</del>	94
ARTICOLO 120 BIS (La Coppa di Lega Gran Premio)	94
<del>ARTICOLO 121 (Il sorteggio)</del>	94
ARTICOLO 121 bis (La formula)	95
<del>ARTICOLO 122 (Quando si gioca)</del>	97
ARTICOLO 122 bis (Quando si gioca)	97
ARTICOLO 123 (La SuperCoppa di Lega)	98
ARTICOLO 124 (Le Competizioni interlega)	98
<b>LIBRO XII</b>	<b>100</b>
<b>QUOTE E PREMI</b>	<b>100</b>
ARTICOLO 125 (Il patrimonio di cassa)	100
ARTICOLO 126 (La suddivisione)	101
ARTICOLO 127 (Il fondo eccezionale)	101
ARTICOLO 128 (I premi)	101
<b>LIBRO XIII</b>	<b>103</b>
<b>STADIO DI PROPRIETA'</b>	<b>103</b>
ARTICOLO 129 (Lo stadio)	103
ARTICOLO 130 (I livelli strutturali)	103

ARTICOLO 131 (Gli incassi)

104

**IL REGOLAMENTO IN PILLOLE**

**105**

Tutto quello che c'è da sapere

105



# LIBRO I

## PRINCIPI GENERALI

### ARTICOLO 1 (Il gioco e i valori da rispettare)

- 1.** Il FANTACALCIO è un gioco di fantasia e simulazione calcistica che prevede la gestione virtuale di società organizzate con organici tecnici formati da calciatori reali e scelti fra quelli che militano in un determinato campionato professionistico.
- 2.** Tale aspetto ludico deve prevalere su ogni interesse personale, realizzando l'obiettivo principale della sana aggregazione, ispirata al rafforzamento di valori come l'amicizia, il rispetto, la solidarietà e l'onestà, che mai dovranno essere messi in discussione.
- 3.** E' fondamentale assicurare il regolare svolgimento di ogni attività legata allo sviluppo del gioco, evitando di mettere in atto qualunque azione possa minare tale principio <sup>(1)</sup>.

### ARTICOLO 2 (I principi cardine)

- 1.** Tutte le norme, le regole e gli articoli, atti a disciplinare lo svolgimento della stagione fantacalcistica, devono essere ispirati ai principi generali espressi in questo libro, che vanno considerati alla stregua di vere regole rafforzate, in grado cioè di prevalere su ogni altra norma, regola o principio presente nello Statuto.
- 2.** L'applicazione della normativa contenuta in questo Statuto dovrà essere ispirata all'elasticità, senza valutare con eccessiva "pignoleria" le direttive in esse contenute, ma assicurando comunque il rispetto e le ragioni di tutte le parti coinvolte, anche indirettamente. Ciò vuol dire che, di fronte ad una regola che appaia chiara <sup>(2)</sup> nella sua lettura, non si potrà ricorrere alla conciliazione, mentre di fronte ad un fondato dubbio diventerà proprio la conciliazione la strada obbligata e preventiva nell'iter giudiziario.
- 3.** È altresì fondamentale prendere coscienza del fatto che ogni atto o fatto idoneo ad aggirare il regolamento <sup>(3)</sup> sarà punito alla stregua di una reale trasgressione <sup>(4)</sup>.
- 4.** E' lecito tutto ciò che non è espressamente vietato da questo Statuto e che non contrasta con alcun principio in esso contenuto.
- 5.** La comprensione e l'applicazione di una qualsiasi regola, norma o principio deve essere rapportata alla *ratio*, cioè alla ragione di esistenza della stessa, ovvero il fine cui essa tende e per il quale è stata introdotta.

---

<sup>1</sup> Per le eventuali sanzioni da applicare, fare riferimento alle normative contenute nel libro V dei "provvedimenti".

<sup>2</sup> La chiarezza di una norma deve essere valutata considerando il parere del Consiglio di Lega. Una norma sarà, quindi, sufficientemente chiara quando sarà valutata tale dall'unanimità delle società non coinvolte nella vicenda sottoposta a giudizio, quelle cioè che non ricevono dalla questione nessun vantaggio o svantaggio anche indiretto, mantenendo comunque una certa elasticità nella valutazione dell'esistenza di tali ultimi presupposti, che dovranno viceversa essere valutati dalle principali parti in causa. Se tutte le società si ritengono coinvolte, la decisione sarà sottoposta al voto di tutti seguendo il normale iter previsto.

<sup>3</sup> Le espressioni "regolamento" e "statuto" vengono utilizzate in modo indifferente e hanno in questo testo analogo significato.

<sup>4</sup> La valutazione dovrà essere appannaggio degli organi competenti a valutare la reale trasgressione.

**6.** Gli organi di Lega hanno il potere di controllo, verifica e sanzione riguardo all'operato delle società. Le società hanno l'onere di accertare la correttezza del proprio operato <sup>(5)</sup> e comunicare agli organi competenti ogni eventuale difformità rispetto alle previsioni del presente Statuto.

### ARTICOLO 3 (Norme in contrasto)

**1.** Quando, nell'analizzare una determinata questione, si presentino due o più regole tra loro in antinomia - cioè in conflitto - bisognerà privilegiare quella più specifica riguardo al caso in esame e, solo dopo, quella più recente in ordine di approvazione.

**2.** Nessuna decisione - e questo vale anche per una sola regola poco chiara - potrà tuttavia essere presa preferendo solo una di due regole che disciplinano casi analoghi, anche se in modo differente.

**3.** Per risolvere il conflitto si dovrà quindi ricorrere alla prassi consolidata nel tempo per casi simili, valutando eventuali regole analoghe che dovranno essere sempre e comunque privilegiate - a meno che non sia contraria ai principi espressi in questo libro.

**4.** Le decisioni prese in passato, riguardo ad un caso analogo, faranno regola anche se non espressamente riportate nello Statuto, ma non potranno essere valide se nel frattempo sia stata votata una regola che disciplina in modo differente la stessa situazione.

### ARTICOLO 4 (Istanze, ricorsi, denunce ed esposti)

**1.** Le esigenze di corretto svolgimento delle attività e del rispetto dello Statuto prevedono la possibilità di presentare istanze, ricorsi, denunce ed esposti - senza però fare un eccessivo abuso di questi strumenti <sup>(6)</sup> - qualora un proprio interesse o quello del regolare svolgimento del fantacalcio si ritenga essere stato violato.

**2.** L'istanza è un atto di impulso procedimentale; con essa il proponente chiede ad un organo di Lega di avviare un procedimento amministrativo oppure di adottare provvedimenti al fine di realizzare propositi rimasti inattuati.

**3.** Il ricorso è uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad una autorità al fine di esaminare una determinata situazione ed ottenere un determinato provvedimento.

**4.** Gli esposti e le denunce sono delle segnalazioni che evidenziano una violazione grave all'autorità della procura di Lega <sup>(7)</sup>, alla quale si chiede di intervenire per porre rimedio (vedi **artt. 39 e ss.**).

**5.** A seguito dell'esposto, il procuratore può rivolgere alle parti interessate un invito a comparire presso i propri uffici, per prendere sommarie informazioni sulla vicenda ed eventualmente avviare le indagini del caso.

**6.** I termini per la presentazione del ricorso - la cui procedura è esposta all'**art. 38** - sono di 15 giorni a partire da quello in cui si è avuta

---

<sup>5</sup> Tra gli oneri vi sono ad esempio: il pagamento delle quote, la correttezza ed il rispetto dei ruoli e dei dati anagrafici nel proprio organico societario e nelle proprie rose di calciatori, la durata dei contratti, i rapporti con le altre società e organi di Lega etc..

<sup>6</sup> Gli organismi preposti al giudizio possono quindi ritenere inammissibili, per eccessivo impiego dello strumento, determinati ricorsi.

<sup>7</sup> O altri organi preposti, a seconda delle circostanze.



conoscenza (o si sarebbe dovuto conoscere, usando un'ordinaria diligenza) del fatto <sup>(8)</sup>).

**7.** L'istanza del ricorso deve essere presentata, a seconda dei casi, seguendo la seguente gerarchia <sup>(9)</sup>:

- sarà il Giudice Sportivo a valutare per primo, lasciando spazio ad una conciliazione preventiva tra le parti in causa;
- sulla decisione del primo si potrà ricorrere in appello rivolgendosi, in ultima istanza, all'arbitrato, previo eventuale ricorso ad un organo interregionale il cui parere sarà obbligatorio ma non vincolante <sup>(10)</sup>.

**8.** L'istanza denuncia, per fatti di particolare gravità come l'illecito sportivo o le violazioni in materia gestionale ed economica, devono essere presentate alla procura di Lega entro i termini previsti dal **comma 6**.

#### ARTICOLO 5 (Le punizioni in generale)

**1.** La punizione per ogni evento trasgressivo del presente Statuto dovrà essere commisurata proporzionalmente alla violazione compiuta.

**2.** Se la violazione era atta a provocare un vantaggio a sé o ad altri, la punizione dovrà essere ridotta o annullata qualora il vantaggio non sia effettivamente stato conseguito.

**3.** Se la violazione era atta a provocare uno svantaggio o un danno a sé <sup>(11)</sup> o ad altri, la punizione dovrà essere ridotta o annullata qualora il danno o lo svantaggio non si sia effettivamente realizzato.

#### ARTICOLO 6 (Le modifiche e i termini delle "stagioni")

**1.** Ogni operazione compiuta nell'ambito di questo gioco deve avere il carattere del sinallagma <sup>(12)</sup> e ogni eventuale decisione, sulla modifica di singole norme o dell'intero Statuto, non potrà avere carattere retroattivo <sup>(13)</sup>, tale quindi da poter minare l'interesse o il singolo investimento di una società, la quale aveva utilizzato quel comportamento (o effettuato quella operazione) nella consapevolezza che sarebbe stato fruttifero <sup>(14)</sup> in futuro.

**2.** Le eventuali modifiche regolamentari, o qualunque altra decisione riguardante lo svolgimento dell'attività fantacalcistica, non potrà essere sottoposta al voto di un organo collegiale per più di una volta nel corso della stessa stagione fantacalcistica.

---

<sup>8</sup> Si tratta di termini perentori, ma variabili caso per caso in relazione alla data in cui si è avuta o si sarebbe dovuto avere conoscenza del fatto.

<sup>9</sup> Chiaramente ogni sentenza successiva cancella e prevale su quella precedente. Le decisioni del Consiglio di Lega (solo eventuale rispetto ad una mancata conciliazione), prevarrà su quella del giudice sportivo. Qualora la conciliazione fosse tale da minare l'interesse di una terza parte non chiamata in causa, questi potrà far valere i propri diritti riavviando l'iter giudiziario qualora non sia stata chiamata in causa.

<sup>10</sup> Il ricorso ad un organo esterno, ma comunque riconosciuto dalla Lega, non può minare la sovranità della Lega in mancanza di un espresso riferimento di questo Statuto, in linea con i suoi principi generali. Ecco perché il parere di un organo interlega diventa obbligatorio da formulare da parte dello stesso organo qualora interpellato, ma non potrà vincolare la decisione finale che spetterà sempre e comunque agli organi interni. Assolvendo quindi all'unico compito di fornire un parere sulla questione, che non necessariamente doveva essere richiesto.

<sup>11</sup> Il regolare svolgimento del torneo impone di non danneggiare neanche se stessi, per non provocare uno svantaggio (diretto o indiretto) ad altri.

<sup>12</sup> Deve cioè essere a prestazioni corrispettive. Sarebbe illogico, e quindi sanzionabile, effettuare azioni che avvantaggino altri senza un tornaconto personale che possa giustificarli.

<sup>13</sup> A meno di decisioni unanime del Consiglio di Lega quindi, le regole devono valere a partire dal momento in cui vengono approvate e comunicate, secondo le modalità previste, agli interessati, senza intaccare le operazioni effettuate quando le stesse non erano ancora entrate in vigore.

<sup>14</sup> La valutazione dovrà essere appannaggio degli organi competenti, considerando il reale (anche potenziale) vantaggio che avrebbe procurato alla società in questione.

**3.** L'inizio della stagione fantacalcistica, prende il via dall'istante successivo a quello in cui si conclude la stagione precedente (cioè alla conclusione di tutte le competizioni e successiva consegna dei premi), anche se la durata delle cariche ricoperte in seno ai singoli organismi federali, si esaurisce solo al momento della nuova elezione.

**4.** La conclusione naturale dei contratti fantacalcistici dei calciatori, va riferita al giorno in cui è programmato il mercato iniziale (vedi **art. 85**). Fino alle conferme sarà quindi possibile disporre dei calciatori secondo le proprie esigenze.

#### ARTICOLO 7 (Modalità di voto)

**1.** Le modalità di voto da utilizzare nelle decisioni di organi collegiali (composti cioè da più di un membro) devono essere prese a maggioranza.

**2.** Tuttavia, a seconda dell'importanza della stessa decisione da assumere, tale maggioranza potrà essere:

- **UNANIME:** Che si consegue cioè con il voto identico di tutti gli aventi diritto. Non sono quindi ammesse eventuali astensioni, voti nulli o assenti alla seduta e nemmeno deleghe al voto (\*). Il voto del presidente non ha mai valore doppio;
- **ASSOLUTA:** Che si consegue cioè con lo stesso identico voto da parte di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità, e solo in questo caso, il voto del presidente ha valore doppio. Sono ammessi assenti alla seduta, astensioni o voti nulli, ma non sono ammesse deleghe al voto (\*) e il quorum <sup>(15)</sup> non potrà essere inferiore alla soglia stabilita;
- **SEMPLICE:** Che si consegue cioè con lo stesso identico voto da parte della metà più uno degli aventi diritto presenti alla seduta. Con un minimo di presenti sempre da garantire <sup>(16)</sup>. In caso di parità, e solo in questo caso, il voto del presidente ha valore doppio. Sono ammessi assenti alla seduta, astensioni o voti nulli, ma non sono ammesse deleghe al voto (\*).

#### ARTICOLO 8 (Casi non citati e approvazione dello Statuto)

**1.** Per tutti i casi non citati in questo Statuto sarà compito del Consiglio di Lega discutere e attuare le modalità di intervento, anche in via analogica, ferma restando l'applicazione dell'**art. 3**.

**2.** Ogni decisione dovrà ispirarsi in via prioritaria ai principi enunciati in questo libro.

**3.** Il Consiglio di Lega si riunirà su richiesta del Giudice Sportivo o di chi abbia interesse, diretto o indiretto, nella vicenda.

**4.** Sarà comunque discrezione del Giudice Sportivo l'applicazione di qualsiasi sanzione preventiva a carico dei/l trasgressori/e, o l'adozione di qualsivoglia misura riterrà temporaneamente <sup>(17)</sup> idonea.

**5.** L'approvazione del presente Statuto - che s'intende approvato, letto e sottoscritto con il pagamento della quota di fiducia <sup>(18)</sup> - implica che i

---

\* Tranne che [vedi **art. 24**].

<sup>15</sup> Il minimo di voti da raggiungere necessariamente.

<sup>16</sup> La metà più uno degli aventi diritto al voto.

<sup>17</sup> Fino all'intervento del Consiglio di Lega.

rappresentanti legali delle società affiliate abbiano preso conoscenza di tutte le norme sin qui esposte.

**6.** È vietato quindi loro indurre una qualsiasi giustificazione dovuta a crassa ignoranza sull'esistenza di qualsiasi norma menzionata che sia stata violata, esponendosi quindi alla sanzione più opportuna da applicare.

---

<sup>18</sup> Per pagamento della quota di fiducia non s'intende l'effettiva dazione della somma dovuta, bastando la garanzia fideiussoria prestata con la formale iscrizione al campionato.



## LIBRO II

### ISCRIZIONI, LICENZE E FALLIMENTI

#### ARTICOLO 9 (Organizzatore)

**1.** L'organizzatore, colui al quale viene demandato il compito di raccogliere le iscrizioni di un numero di società pari a quello previsto dalle norme organizzative <sup>(19)</sup>, dirige anche, nella fase che precede l'inizio della nuova stagione, la costituzione del Consiglio di Lega e ha l'onere di consegnare tutte le documentazioni acquisite al nuovo Presidente, qualora non fosse confermato quello precedente, che lo sostituirà nei suoi compiti subito dopo aver ricevuto il mandato.

**2.** La carica viene occupata dal Presidente uscente o, in assenza di questi, dal suo vicario o, infine, da persona scelta dal Consiglio di Lega.

#### ARTICOLO 10 (La documentazione)

**1.** Prima dell'inizio della nuova stagione, ogni società, entro una data prestabilita <sup>(20)</sup>, deve comunicare la propria disponibilità all'iscrizione.

**2.** Deve inoltre presentare la seguente documentazione:

- a) Una fidejussione <sup>(21)</sup> pari alla somma dovuta per la quota di fiducia;
- b) Un'autocertificazione attestante l'avvenuto versamento di tutte le quote dovute - anche di eventuali multe - nella stagione precedente;
- c) La composizione del proprio organigramma societario, con espressa menzione del legale rappresentante;
- d) Eventuali modifiche della denominazione sociale e del proprio atto costitutivo interno.

#### ARTICOLO 11 (Prima iscrizione)

**1.** Se una società si iscrive per la prima volta, in sostituzione o come nuova affiliazione in esubero <sup>(22)</sup> deve inoltrare all'organizzatore apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) atto costitutivo e Statuto sociale <sup>(23)</sup>;
- b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- c) versamento anticipato della quota di fiducia.

**2.** La Commissione criteri Urfa si riserverà di iscrivere le nuove affiliate anche in categorie diverse da quella principale, con la massima libertà nella scelta dei criteri da adottare per la composizione delle graduatorie.

---

<sup>19</sup> E' il consiglio di Lega che stabilisce il numero delle squadre che hanno diritto a partecipare alla massima serie.

<sup>20</sup> L'organizzatore ne dà avviso almeno 15 giorni prima.

<sup>21</sup> La personale garanzia di voler adempiere entro i termini al versamento delle quote dovute.

<sup>22</sup> Oltre che per il fallimento di un'altra società, la Lega può accettare delle nuove affiliazioni in esubero se decide di allargare il numero delle partecipanti.

<sup>23</sup> Solo se intendono dotarsene.

#### ARTICOLO 12 (Parere favorevole)

- 1.** L'organizzatore, attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione o di iscrizione raccolte e invia la documentazione alla Co.Vi.So.F. (commissione di vigilanza sulle società di fantacalcio), qualora rinvenga delle irregolarità.
- 2.** Se non rinviene irregolarità, o se il parere della Co.Vi.So.F. è favorevole, l'organizzatore, comunica, attraverso i propri comunicati ufficiali, l'elenco delle società che hanno ottenuto la licenza all'iscrizione.
- 3.** Se la Co.Vi.So.F. non fornisce parere favorevole si avvia la procedura spiegata negli **artt. 14 e ss.**

#### ARTICOLO 13 (Organi delle Licenze)

- 1.** Gli organi del sistema delle Licenze Fantacalcistiche sono:
  - a) la Commissione di Vigilanza sulle Società di Fantacalcio;
  - b) la Commissione d'Appello di Vigilanza sulle Società di Fantacalcio;
  - c) la Commissione Criteri Urfa.

#### ARTICOLO 14 (La Co.Vi.So.F.)

- 1.** Presso la Lif è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Fantacalcio).
- 2.** La Co.Vi.So.F. è formata da due esperti <sup>(24)</sup>, nominati dall'organizzatore <sup>(25)</sup> e scelti tra i consiglieri di Lega o rappresentanti del Cda delle società <sup>(26)</sup>.
- 3.** Svolge attività consultive e di controllo.

##### Attività consultive:

- a) formula proposte al Consiglio di Lega per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei suoi poteri e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del fantacalcio;
- b) inoltre, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

##### Attività di controllo:

- c) ha il compito di prendere visione dei bilanci delle società e informare circa la regolarità della documentazione presentata, al fine della concessione di una licenza all'iscrizione;
  - d) effettua un controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società e sul rispetto dei principi di corretta gestione;
- 4.** Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.F., tra l'altro, può:
- a) richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;
  - b) richiedere alla Commissione Criteri Urfa di esprimere un parere non vincolante sulla congruità dei valori relativi ad operazioni di trasferimento calciatori;
  - c) proporre al Consiglio di Lega parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario;
  - d) proporre al Consiglio di Lega modalità di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub c);

---

<sup>24</sup> Non sono previste particolari attestati, bastando la conoscenza tecnica della materia finanziaria in esame.

<sup>25</sup> Che non può farne parte.

<sup>26</sup> Qualora uno dei componenti la commissione avesse un coinvolgimento diretto in società a rischio, dovrà essere sostituito.

- e) proporre al Consiglio di Lega la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub d) per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all'attività fantacalcistica.
- 5.** Nell'ambito della sua attività, la Co.Vi.So.F. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari da parte della Procura di Lega.
- 6.** I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza durante il periodo che precede la concessione o il diniego della licenza.
- 7.** Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata pari ad una stagione fantacalcistica, ma è prorogabile.

#### ARTICOLO 15 (Parametri economici finanziari)

L'indebitamento e la situazione economica delle società deve rispondere ai dei parametri cui uniformare i propri bilanci:

- a) **Debiti in moneta reale.** Devono essere saldati obbligatoriamente prima dell'inizio del campionato e devono rispettare un valore predeterminato nei rapporti previsti dagli **artt. 16 decies e 16 undecies**;
- b) **Debiti fantacalcistici.** L'indebitamento della società deve rispettare un valore positivo nel rapporto previsto dall'**art. 16 novies**;
- c) **La situazione economica.** E' quella risultante dalle attività di controllo svolte sulle informative periodiche richieste alle società (vedi **art. 16**).

#### ARTICOLO 16 (Informative periodiche alla Co.Vi.So.F.)

**1.** La Co.Vi.So.F., nel corso della stagione <sup>(27)</sup> o durante le verifiche necessarie alla concessione delle licenze per l'iscrizione, può richiedere alle società delle informative periodiche necessarie a valutare la situazione economica delle stesse.

**2.** La Co.Vi.So.F. valuterà discrezionalmente quali documenti richiedere tra:

- a) Bilancio d'esercizio;
- b) Relazione semestrale;
- c) Bilancio consolidato;
- d) Budget;
- e) Report consuntivo;
- f) Emolumenti;
- g) Ritenute e contributi;
- h) Prospetto VO/DF con indicazione del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni;
- i) Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale;
- j) Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento.

---

<sup>27</sup> In tal caso le informative devono pervenire entro 7 giorni dalla richiesta.

#### ARTICOLO 16 bis (Bilancio d'esercizio)

**1.** Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.F. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

**2.** Se non diversamente stabilito dello Statuto societario, è obbligatorio fornire solo quanto previsto alle **lett. a)** ed **e)** del **comma 1**.

**3.** In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo Statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori.

**4.** Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.F. il bilancio corredato della documentazione di cui al **comma 1**, con le esenzioni previste dal **comma 2**.

#### ARTICOLO 16 ter (Relazione semestrale)

**1.** Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.F. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

**2.** Se non diversamente stabilito dello Statuto societario, è obbligatorio fornire solo quanto previsto alle **lett. a)** ed **e)** del **comma 1**.

**3.** La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del *pro-rata temporis* <sup>(28)</sup>.

---

<sup>28</sup> Pro rata temporis è una locuzione latina che significa "in proporzione al tempo".

**ARTICOLO 16 quater (Bilancio consolidato)**

**1.** Le società che esercitano il controllo su una o più società, nel rispetto dei limiti previsti dall'**art. 62**, devono depositare presso la Co.Vi.So.F., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) rendiconto finanziario;
- f) verbale di approvazione;
- g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.

**2.** Se non diversamente stabilito dello Statuto societario della società controllante o delle controllate, è obbligatorio fornire solo quanto previsto alle **lett. a)** ed **e)** del **comma 1**.

**ARTICOLO 16 quinquies (Budget)**

**1.** Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.F. informazioni economico finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

In particolare:

- a) un budget del conto economico;
- b) un budget del rendiconto finanziario;
- c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e – se previsto dallo Statuto societario - dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio;
- d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

**2.** I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e – se previsto dallo Statuto societario - dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

**ARTICOLO 16 sexies (Report consuntivo)**

**1.** Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.F. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.



**2.** Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e – se previsto dallo Statuto societario - dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

#### ARTICOLO 16 septies (Emolumenti)

**1.** Le società devono documentare alla Co.Vi.So.F., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di dirigenti e collaboratori con contratti ratificati.

**2.** I suddetti emolumenti possono essere corrisposti con qualunque mezzo, purché indicato dalla società al momento della iscrizione.

#### ARTICOLO 16 octies (Ritenute e contributi)

**1.** Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla Co.Vi.So.F. l'avvenuto pagamento - - se previsto dallo Statuto societario - delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di dirigenti e collaboratori con contratti ratificati.

**2.** In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

**3.** In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi;

**4.** In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

**5.** Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione.

**6.** La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.F. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

#### ARTICOLO 16 novies (Prospetto VO/DF con indicazione del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni)

**1.** Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.F. il Prospetto VO/DF con indicazione del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni.

**2.** Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VO/DF con l'indicazione del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

**3.** Per la determinazione del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni:

- a) Il Valore dell'Organico da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti che prevede:
- I) Ricavi delle vendite;
  - II) Ricavi delle cessioni temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
  - III) Proventi da compartecipazione al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo
  - IV) Valore di ogni singolo calciatore calcolato sulla base del valore assegnato a ciascun di essi dalla lista ufficiale;
  - V) Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo;
  - VI) Premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; .;
  - VII) Eventuali ricavi in fm dovuti ai premi assegnati;
  - VIII) Altri ricavi e proventi;
- b) I Debiti in Fantamilioni da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci:
- I) Obbligazioni verso le banche;
  - II) Obbligazioni verso altre società;
  - III) Obbligazioni di diversa natura.
- c) I Debiti in Fantamilioni sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce ammortamenti.
- 4.** Per ogni scadenza trimestrale, il Valore dell'Organico è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i Debiti in Fantamilioni sono computati alla fine di ciascun trimestre.
- 5.** Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società della stessa Lega, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali.
- 6.** Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e - se previsto dallo Statuto societario - dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.
- 7.** La misura minima del rapporto Valore dell'Organico/Debiti in Fantamilioni è stabilita annualmente dal Consiglio di Lega su proposta della Co.Vi.So.F..

**ARTICOLO 16 decies (Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale)**

- 1.** Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.F., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale Approvati in relazione alle valute reali.
- 2.** Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.

- 3.** Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e - se previsto dallo Statuto societario - dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.
- 4.** La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio di Lega su proposta della Co.Vi.So.F.

**ARTICOLO 16 undecies (Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento)**

- 1.** Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.F. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.
- 2.** Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.F., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.
- 3.** Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli, in valuta reale, tratti dall'ultimo bilancio approvato.
- 4.** La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi:  
ricavi da premi in valuta reale;  
a) Proventi da sponsorizzazioni;  
b) Proventi pubblicitari;  
c) Proventi commerciali e royalties;  
d) Proventi da cessione società controllate;  
e) Proventi vari;
- 5.** I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore - se previsto - sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo d'iscrizione rispetto a quello della serie inferiore.
- 6.** I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore - se previsto - sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo richiesto rispetto a quello della serie superiore.
- 7.** L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto non comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, ma solo le obbligazioni verso la Lega.
- 8.** E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.
- 9.** Il Consiglio di Lega può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione fantacalcistica successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata.
- 10.** Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e - se previsto dallo Statuto societario - dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

**11.** La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.

#### ARTICOLO 17 (La Co.A.Vi.So.F.)

**1.** Qualora i parametri previsti dall'**art. 15** non fossero rispettati, la squadra sarebbe temporaneamente esclusa dal campionato.

**2.** Entro 48 ore dalla comunicazione, la stessa potrà però presentare ricorso alla Co.A.Vi.So.F. (commissione d'appello di vigilanza sulle società di fantacalcio), formata dai componenti Co.Vi.So.F. più l'organizzatore (o altri, qualora questi abbia un interesse diretto con la società coinvolta).

**3.** La Co.A.Vi.So.F. concederà - a partire dal ricorso - una settimana di tempo, alle società, per mettere a posto il proprio bilancio e ricevere la licenza per l'iscrizione.

**4.** Se in questo periodo, le società sotto esame, non riuscissero ad adeguarsi ai parametri imposti dalla Co.Vi.So.F. sarebbero escluse dalla Lega e poste sotto commissariamento.

#### ARTICOLO 18 (La Commissione fallimentare)

**1.** Gli stessi componenti della Co.A.Vi.So.F. formano la commissione fallimentare, con il compito di procedere al commissariamento della società - dopo aver appurato <sup>(29)</sup> l'impossibilità di evitare il fallimento o l'impossibilità di lasciare la guida delle società ai dirigenti sotto indagine -, nominando una persona di fiducia <sup>(30)</sup> con il compito di traghettare le società verso una nuova proprietà in grado di sanare le irregolarità riscontrate.

**2.** La gestione commissariale potrà occuparsi esclusivamente della normale amministrazione <sup>(31)</sup>, non anche delle operazioni straordinarie, tra cui quelle di mercato.

**3.** In caso di infruttuosa ricerca di una nuova proprietà, si procederà con la dichiarazione di fallimento e la ricerca <sup>(32)</sup> di una nuova società - senza alcun vincolo di continuità con quella esclusa - in grado di sostituirla.

**4.** Finché non sarà comunicato il fallimento della società <sup>(33)</sup> non si potrà effettuare nessun'asta, né rimettere i calciatori della società nell'albo.

#### ARTICOLO 19 (Fallimento o cambio di denominazione sociale)

**1.** Tutti i calciatori delle società fallite o che decidano di cambiare la denominazione sociale <sup>(34)</sup>, saranno inseriti nell'albo e svincolati dalla precedente squadra.

**2.** Nella stagione successiva una nuova società (anche con la stessa dirigenza di quella fallita o che ha cambiato denominazione sociale) potrà

---

<sup>29</sup> A seguito di ricorso proposto dalla stessa società o di scadenza infruttuosa del termine per proporlo.

<sup>30</sup> Anche un componente della stessa commissione, purché non sia un dirigente o collaboratore - a qualunque titolo tesserato - della società commissariata.

<sup>31</sup> Consegna della formazione, versamento dei debiti in fantamilioni.

<sup>32</sup> Qualora fosse necessario o richiesto dalla Lega.

<sup>33</sup> L'organizzatore, preso atto del parere sfavorevole della Co.A.Vi.So.F., comunica all'intero Consiglio di Lega l'esclusione della società.

<sup>34</sup> Il riferimento è ad un cambio sostanziale del nome. Sarà invece consentito trasformare il tipo di società (es. da srl a spa), il prenome (es. da US a FC) o modificare, sottrarre o integrare parti non sostanziali (es. da U.S. Carobbio 1908 a Virtus Carobbio).

iscriversi al campionato, avendo a disposizione 500 F.M. ma nessun calciatore in rosa.

**3.** Nessuna limitazione all'acquisto è previsto in fase d'asta iniziale.

**4.** I calciatori che si trovavano in rosa, ma sottoposti a contratti di comproprietà, prestito o altre forme di proprietà non esclusiva, dopo il fallimento o il cambio di denominazione sociale, passano automaticamente nella proprietà esclusiva della società non fallita <sup>(35)</sup>.

**5.** I calciatori che non si trovavano in rosa, ma erano sottoposti a contratti di proprietà non esclusiva <sup>(36)</sup>, dopo il fallimento o il cambio di denominazione sociale, passano automaticamente nella proprietà esclusiva della società non fallita <sup>(37)</sup>.

**6.** I crediti residui - in fm - e quelli derivanti dalla vendita all'incanto dei calciatori della società fallita, saranno utilizzati per la soddisfazione dei creditori, secondo le modalità previste dall'**art. 20**.

#### ARTICOLO 20 (Soddisfazione dei creditori)

**1.** I debiti - in fantamiloni - che la società ha nei confronti di altri creditori, quali la Banca centrale o altre società, dovranno essere estinti secondo i dettami della *par condicio creditorum* <sup>(38)</sup>, che esprime un principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione della Banca centrale.

**2.** Per assicurare la parità di trattamento, dal giorno della dichiarazione di fallimento o nel quale si decida di estinguere detti debiti <sup>(39)</sup>, nessuna azione individuale o esecutiva può essere iniziata o proseguita da questo o quel creditore. I creditori hanno cioè eguale diritto di essere soddisfatti sui crediti residui o su quelli derivanti dalla vendita all'incanto dei calciatori, salve le cause legittime di prelazione che assistono la Banca.

**3.** I calciatori possono essere venduti all'incanto solo se scelti dal Consiglio di Lega a maggioranza semplice e solo al primo mercato ufficiale, a meno che non si tratti dei calciatori ipotecati dalla Banca per i quali si seguono le regole dettate dall'**art. 58**.

**4.** Nello stabilire il progetto di ripartizione dei crediti si tiene conto anche dei debiti il cui termine di scadenza non sia ancora giunto: in considerazione della regola della decadenza del beneficio del termine, essi si considerano come scaduti alla data di dichiarazione del fallimento. Senza fallimento essi sono inesigibili.

**5.** In buona sostanza, si identificano due categorie di creditori: la prima è quella dei creditori titolari di un diritto di prelazione <sup>(40)</sup> - La Banca centrale -, i quali, in forza di tale diritto, verranno soddisfatti prima degli altri creditori e per l'intero credito vantato. La seconda categoria è quella dei

---

<sup>35</sup> Qualora fallissero entrambe le società tornerebbero nell'albo.

<sup>36</sup> Fanno quindi eccezione i prestiti.

<sup>37</sup> Qualora fallissero entrambe le società tornerebbero nell'albo.

<sup>38</sup> Letteralmente parità di trattamento dei creditori chirografari. Esprime un principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione (pegni, ipoteche e privilegi).

<sup>39</sup> Al di là dello stato d'insolvenza o meno, o dell'eventuale fallimento.

<sup>40</sup> La Prelazione è quel diritto, in capo ad un soggetto, ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni.

creditori c.d. chirografari <sup>(41)</sup> - le altre società -, i quali verranno soddisfatti in subordine rispetto ai privilegiati e non per l'intero, bensì in proporzione.

**6.** E' consentito ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso il medesimo. La compensazione ha lo stesso effetto della garanzia del credito.

**7.** E' anche consentito ai debitori di compensare con i crediti vantati verso altri soggetti, che diventeranno immediatamente esigibili. Eventuali interessi verranno conteggiati fino a quella data.

#### ARTICOLO 21 (Commissione Criteri URFA)

**1.** Presso la LIF è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Urfa.

**2.** La Commissione è formata da un Presidente e da altro componente nominati, su proposta del Presidente di Lega, dal presidente URFA.

**3.** Il mandato dei componenti della Commissione ha durata pari ad una stagione fantacalcistica, ma prorogabile.

**4.** La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dall'URFA, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza d'iscrizione di criteri legati a valori morali e alla serietà delle persone inserite nell'amministrazione delle società.

**5.** La Commissione svolge funzione consultiva per la Lega, su richiesta del Presidente, e per la Co.Vi.So.F. in relazione alle operazioni di mercato e in particolare sulla congruità dei valori relativi ad operazioni di trasferimento calciatori.

**6.** Ha il compito di approvare che gli Statuti societari siano conformi a principi, norme e regole espressi in questo Statuto.

**7.** Compito della commissione è anche quello di concedere la licenza di partecipazione alle competizioni interlega, per conto dell'Urfa, e di Lega, per conto della Lif.

**8.** Senza la licenza di tale commissione, alle società è fatto divieto di iscriversi alle competizioni LIF o di partecipare alle competizioni interlega.

**9.** La licenza ha durata stagionale e deve essere rinnovata prima dell'inizio di ogni nuova stagione.

**10.** Ai componenti la Commissione è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società sotto indagine durante la valutazione dei criteri richiesti.

---

<sup>41</sup> In diritto l'espressione credito chirografario indica il credito che non è assistito da alcun tipo di garanzia reale - ossia pegno e ipoteca - o personale - ossia fidejussione, anticresi.



## **LIBRO III**

### **GLI ORGANISMI DI LEGA**

#### **ARTICOLO 22 (Il Consiglio di Lega)**

- 1.** Il Consiglio di Lega ha il compito di provvedere alla elezione:
  - del presidente di Lega;
  - del cassiere;
  - del banchiere;
  - degli altri organi federali <sup>(42)</sup> anche temporaneamente predisposti.
- 2.** Deve inoltre discutere ogni controversia sottoposta alla sua attenzione, come giudice d'appello alle decisioni del Giudice Sportivo.
- 3.** Può formulare modifiche da effettuare sullo Statuto del fantacalcio, valutando che siano in linea con i principi generali espressi nel Libro I:
  - per modificare i principi generali di questo Statuto è obbligatoria l'unanimità dei voti;
  - per ogni altra norma o regola è obbligatoria, ma sufficiente, la maggioranza assoluta;
  - qualora si tratti di decisioni che non riguardano la modifica di regole <sup>(43)</sup>, ma semplici decisioni anche di carattere sanzionatorio o giudiziario, sarà, infine, sufficiente la maggioranza semplice.
- 4.** Per tutte le votazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, quello del presidente avrà valore doppio <sup>(44)</sup>.
- 5.** Il Consiglio deve anche provvedere a:
  - il sorteggio dei calendari;
  - la distribuzione dei premi;
  - discutere le date in cui svolgere le sedute;
  - nominare il cassiere;
  - nominare il banchiere;
  - regolamentare il mercato.
- 6.** Ogni società deve eleggere un suo rappresentante e comunicarlo all'organizzatore.
- 7.** I rappresentanti di tutte le società affiliate entreranno a far parte del Consiglio di Lega, con una composizione di un numero di membri pari al numero delle società affiliate, cui verrà aggiunto il presidente di Lega <sup>(45)</sup>.
- 8.** I rappresentanti di Lega rimangono in carica per l'intera durata della stagione fantacalcistica e, in mancanza di comunicazioni da parte delle società affiliate o nomina di un nuovo Presidente di Lega, la conferma è automatica anche per la stagione successiva.

---

<sup>42</sup> Ad eccezione di quelli la cui nomina è di competenza del Presidente di Lega.

<sup>43</sup> Salvo che sia espressamente previsto dallo Statuto

<sup>44</sup> Vedi **art. 7**.

<sup>45</sup> Salvo che questi non faccia parte, con qualunque carica, di una società affiliata. In questo ultimo caso, il seggio di questa società rimarrebbe vacante, ma la stessa avrebbe la garanzia di tutela dei propri interessi, grazie alla presenza del Presidente di Lega.

#### ARTICOLO 23 (La convocazione)

- 1.** Le sedute del Consiglio di Lega, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente di Lega ogni qualvolta ve ne sia la necessità, sia previsto da un calendario prestabilito o venga espressamente richiesta dal Consiglio di Lega a maggioranza dei suoi componenti.
- 2.** L'avviso di convocazione, che può essere inoltrato con qualunque mezzo (lettera, raccomandata, fax, e-mail, pec, telefono, sms, a mani proprie), purché sia fatta entro il tempo necessario a poter (con la semplice diligenza ordinaria, valutata tale dal Consiglio di Lega) prendere visione della convocazione, deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione <sup>(46)</sup> nonché l'ordine del giorno.
- 3.** Le riunioni avvengono solitamente al venerdì (ore 23,30) ma, per conciliare gli impegni dei consociati o per ragioni diverse, si può scegliere una data diversa e, se ciò fosse eventualmente possibile, rinviare di una o più settimane la seduta.
- 4.** Qualora il presidente valuti impossibile trovare un accordo, sceglierà in modo arbitrario la data.
- 5.** Il numero legale per considerare valida la riunione del Consiglio di Lega è della metà dei rappresentanti più uno, salvo nell'elezione del presidente o nel voto di sfiducia in cui occorre la presenza di tutti i rappresentanti.
- 6.** Nel corso delle riunioni possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno <sup>(47)</sup>.
- 7.** Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
- 8.** Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei consiglieri.
- 9.** La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
- 10.** Le votazioni comunque riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto, se espressamente richiesto dai diretti interessati.
- 11.** I verbali delle riunioni <sup>(48)</sup>, redatti dal Presidente o dal Segretario, debbono essere comunicati, con qualunque mezzo, entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.
- 12.** Contro la validità delle riunioni e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Giudice Sportivo entro il quinto giorno successivo dalla data in cui le riunioni si sono tenute da parte delle società che sono state presenti, purché le stesse abbiano proposto riserva (anche orale) e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori.
- 13.** Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare alle riunioni, possono proporre reclamo entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate.

#### ARTICOLO 24 (Le deleghe)

- 1.** I criteri di rappresentanza delle società aventi diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Lega sono fissati dall'**art. 22**.

---

<sup>46</sup> E' ammesso un ritardo di 30 minuti, con automatico richiamo ufficiale. Dopo due richiami è automatico il deferimento.

<sup>47</sup> Fatta salva la predisposizione di varie ed eventuali.

<sup>48</sup> Necessari solo in caso di modifiche regolamentari, sorteggi o questioni delicate.



**2.** Un consigliere può nominare, in caso di necessità, un delegato che lo sostituisca ad ogni effetto (anche partecipando al voto) e in ogni momento, qualora il rappresentante effettivo non abbia potuto partecipare o debba assentarsi, anche temporaneamente.

**3.** La rappresentanza deve essere conferita con delega, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da colui che ne fa le veci, contenente l'indicazione del nome, cognome e qualifica sociale del delegato, in seno alla stessa società.

**4.** Non può essere indicato anche un delegato supplente, il quale, cioè, non faccia parte della società e non figuri nell'organigramma con una qualifica sociale, tranne nel caso delle riunioni di mercato e quelle che non prevedono votazioni.

#### ARTICOLO 25 (Il Piano di Bilancio)

**1.** Periodicamente, il presidente di Lega riunisce il consiglio per l'approvazione del piano di bilancio.

**2.** All'interno dello stesso, consegnato dal cassiere che gestisce il patrimonio di cassa, sono riportate:

- le spese che si vogliono affrontare e quelle che sono state affrontate, dopo l'approvazione del bilancio precedente.

**Saranno riportati anche:**

- l'ammontare parziale del patrimonio di cassa ed eventuali ammanchi;
- il capitale sociale d'ogni singola società con l'esatto ammontare d'eventuali multe pagate dalle stesse;
- le spese eventuali, riguardanti:
  - spese gestionali;
  - opuscoli informativi;
  - organo d'informazione.

**3.** Altre voci di vario genere, saranno finanziate con una tassazione aggiuntiva a carico delle società iscritte e che saranno riportate sotto la voce "fondo di gestione".

**4.** Qualora l'assemblea non approvasse il suddetto piano di bilancio per intero, si procederà all'approvazione delle singole voci in esso riportate.

**5.** Le voci di spesa non approvate saranno a carico del presidente, qualora decida di affrontarle ugualmente.

**6.** Al pari del cassiere, anche il banchiere rende nota, al Consiglio, la situazione economica della Banca Centrale, ribadendo tutti i crediti avanzati dalle società debentrici.

ARTICOLO 26 (Il presidente)

1. È colui al quale spetta l'onere dell'amministrazione del fantacalcio.
2. Oltre che presedere il Consiglio di Lega ha il compito di:
  - ricevere le formazioni;
  - verificare il regolare svolgimento del fantacalcio;
  - redigere i calendari dopo il sorteggio;
  - indire le riunioni del Consiglio di Lega;
  - nominare il suo vicario;
  - nominare il suo segretario ed eventuali vice;
  - nominare i componenti della Co.Vi.So.F.;
  - presiedere la Co.A.Vi.So.F.
  - ufficializzare le decisioni del Giudice Sportivo;
  - fissare le date dei mercati.
3. La carica può essere rivestita anche da dirigenti e collaboratori di società affiliate e può essere rivestita anche contemporaneamente da due persone, designandosi in tal caso una copresidenza.
4. In questo ultimo caso però, non esisterà alcun vicario <sup>(49)</sup> e solo uno dei due rivestirà la carica di Giudice Sportivo, ma entrambi potranno ricevere le formazioni e dirigere il Consiglio di Lega.
5. Eventuali dimissioni, decadenza o sfiducia di un copresidente investono automaticamente anche l'altro.
6. **ELEZIONE.** Il Consiglio di Lega, per l'elezione del suo Presidente vota sulle candidature presentate alla segreteria di Lega, anche lo stesso giorno per la quale è stato convocato per la prima seduta stagionale.
7. In assenza di candidature ufficiali, tutti i consiglieri di Lega si riterranno candidati.
8. Le candidature alla carica di Presidente di Lega debbono essere accompagnate da un documento indicante i programmi che il candidato intende realizzare nel corso del suo mandato.
9. La sua elezione è decisa dal consenso unanime del Consiglio di Lega in prima votazione e la seduta è considerata regolarmente costituita solo con la presenza di tutti i rappresentanti.
10. Qualora non si raggiungesse il quorum, si provvederà ad una seconda votazione, questa volta a maggioranza assoluta.
11. Nel caso non si arrivasse all'elezione anche dopo la seconda votazione, l'incarico sarà arbitrariamente assegnato all'organizzatore.
12. La scelta delle modalità di voto possono comunque essere modificate dal Consiglio di Lega per ragioni di tempo, evitando la prima votazione e passando direttamente alla seconda.
13. Se il candidato fosse persona facente parte del Consiglio di Lega, non gli sarebbe comunque preclusa la possibilità di votare.
14. La carica è relativa all'intera durata di una stagione fantacalcistica e non può essere occupata dallo stesso soggetto per un periodo superiore a quattro legislature consecutive, salvo unanime conferma del Consiglio di Lega.
15. **DIMISSIONI E SFIDUCIA.** Il presidente può decidere di rassegnare le dimissioni, presentandole al Consiglio di Lega. Le stesse dovranno, entro il

---

<sup>49</sup> Potranno facoltativamente essere nominati un segretario ed eventuali vice.

termine di sette giorni, essere accettate o respinte con comunicazione ufficiale, regolarmente notificata anche a mezzo e-mail.

**16.** Nel caso in cui fossero respinte, sul presidente dimissionario ricadrebbe l'onere di assicurare la regolare conclusione della stagione fantacalcistica.

**17.** Oltre che per sua volontà, il mandato potrà essere revocato dallo stesso consiglio, che voterà la mozione di sfiducia presentata da almeno tre consiglieri.

**18.** Dopo la convocazione d'urgenza (entro sette giorni scaduti i quali decade la mozione), con identico parere di una maggioranza qualificata di almeno i 5/6 dei rappresentanti il consiglio, potrà sfiduciarlo.

**19.** A quel punto, saranno indette nuove elezioni, ma in caso non si trovi un sostituto, la revoca del mandato sarà annullata.

**20.** Nel periodo di vacanza del seggio <sup>(50)</sup> la carica è ricoperta dal vicario.

#### ARTICOLO 27 (Il vicario)

**1.** Nominato dal presidente di Lega, lo assiste e diventa suo sostituto nei casi di assenza, dimissioni o impossibilità a svolgere le proprie funzioni.

**2.** Prende temporaneamente il ruolo di presidente di Lega fino all'elezione di un sostituto, in caso di decesso, dimissioni o sollevamento dalla carica del precedente.

**3.** La carica, prorogabile di stagione in stagione, non può essere ricoperta da un componente della stessa società del presidente del fantacalcio ed è relativa all'intera durata di una stagione fantacalcistica, salvo che il presidente di Lega non decida di sollevarlo dall'incarico e sostituirlo con altro soggetto in qualunque momento.

#### ARTICOLO 28 (Il cassiere)

**1.** Unico custode della cassa centrale è il cassiere. La carica non è incompatibile con la partecipazione ad una società affiliata e non deve necessariamente coincidere con il ruolo di presidente.

**2.** Compito del cassiere è:

- rendere noto, periodicamente <sup>(51)</sup>, il denaro pervenuto per il pagamento delle quote;
- assicurarsi che le quote pervengano nei tempi e nei modi stabiliti.

**3.** Egli provvede alla divisione del patrimonio di cassa, assumendosi tutte le responsabilità.

**4.** È suo onere, infatti, versare di tasca propria eventuali ammanchi non giustificabili <sup>(52)</sup>.

**5.** Qualora il pagamento di una quota fosse tardivo o non pervenga affatto, il cassiere dovrà comunicarlo entro sette giorni al Giudice Sportivo, il quale provvederà ad eventuali sanzioni.

**6.** La durata in carica del cassiere è di una stagione fantacalcistica, ma è prorogabile.

**7.** Per il Patrimonio di cassa vedi **artt. 125 e ss.**

---

<sup>50</sup> Dopo, cioè, la sfiducia e prima delle nuove elezioni, ma anche dopo le dimissioni e prima che le stesse venano respinte o, anche, dopo che le stesse vengano accolte fino alle nuove elezioni.

<sup>51</sup> I tempi sono stabiliti dal Consiglio di Lega.

<sup>52</sup> La giustificazione deve essere valutata dal Consiglio di Lega.

#### ARTICOLO 29 (Uffici di Lega e segretario)

- 1.** Gli Uffici della Lega operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
- 2.** La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio di Lega.
- 3.** Il Direttore Generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Di Lega.
- 4.** I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.
- 5.** Il **Segretario della Lega** assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio di Lega e agli atti di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura fantacalcistica e regolamentare disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti interregionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.
- 6.** Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, anch'essi nominati dal Presidente di Lega.
- 7.** La carica di segretario e vicario non sono incompatibili.

#### ARTICOLO 30 (I dirigenti di Lega)

- 1.** Sono Dirigenti di Lega coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare.
- 2.** I Dirigenti di Lega sono responsabili della rettitudine morale della loro condotta, dell'imparzialità delle loro scelte e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
- 3.** Le cariche di componenti di organi disciplinari sono compatibili con ogni altra carica di Lega e con quella di dirigente di società.
- 4.** I Dirigenti di Lega che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Straordinaria di Lega.

#### ARTICOLO 31 (La Corte straordinaria di Lega)

- 1.** Organo giudiziario nominato in casi straordinari e formato da tre membri, che garantiscano il massimo di imparzialità, di conoscenza giuridica e di rettitudine morale, per valutare eventuali responsabilità, particolarmente gravi, dei dirigenti di Lega.
- 2.** Avverso le decisioni di tale organo è ammesso l'appello, ma solo per chiedere un riesame alla stessa corte di primo grado per vizi motivazionali (<sup>53</sup>).
- 3.** Sarà un singolo giudice arbitro, scelto dal Consiglio di Lega, che dovrà decidere se accettare il ricorso in appello, presentato dai soggetti interessati, obbligando la Corte straordinaria di Lega a rivalutare la questione alla luce dei vizi motivazionali riscontrati.
- 4.** Nulla vieta alla stessa Corte – dopo aver attentamente vagliato la pronuncia dell'arbitro d'appello - di confermare la sentenza di primo grado.

---

<sup>53</sup> Per vizi motivazionale s'intendono le contestazioni mosse – dai soggetti interessati - alla motivazione della sentenza pronunciata dalla corte.

#### ARTICOLO 32 (Il commissario straordinario)

- 1.** Nel caso in cui il Consiglio di Lega, avvalendosi della facoltà attribuitagli dal presente Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare, entro una settimana dalla sua investitura, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario.
- 2.** La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio di Lega.
- 3.** Anche le società affiliate, per i casi previsti dallo Statuto, possono essere commissariate.

#### ARTICOLO 33 (Pubblicazione delle decisioni)

- 1.** Le decisioni adottate dagli organi operanti nell'ambito di Lega e di Lega sono pubblicate mediante comunicati ufficiali.
- 2.** La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante il mezzo internet <sup>(54)</sup>.
- 3.** Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

#### ARTICOLO 34 (Organo d'informazione)

- 1.** La presidenza di Lega, può assumersi l'onere di ufficializzare tutti gli avvenimenti, i risultati o le decisioni prese in merito alle attività fantacalcistiche, con un organo d'informazione (anche on-line su internet) e di affidarne la direzione a persona da lui stesso nominata.
- 2.** Tale organo d'informazione può essere finanziato con fondi di gestione straordinari, preventivamente approvati all'unanimità dal Consiglio di Lega.
- 3.** Qualora fosse in forma cartacea (vedi **comma 12**) dovranno essere distribuite almeno un numero di copie pari ad uno per ogni società iscritta. Per ogni copia ulteriore, gli interessati, dovranno versare un contributo pari alle spese sostenute per la stampa di quella singola copia.
- 4.** Il direttore dell'organo d'informazione ha il diritto di scegliere i suoi collaboratori, che possono essere anche esterni alla federazione fantacalcistica, ma la loro eventuale retribuzione per la prestazione d'opera non gratuita, dovrà essere approvata dal Consiglio di Lega a maggioranza assoluta.
- 5.** La redazione è il gruppo di giornalisti che scrivono per un giornale, ma anche il sito in cui lavorano. Essa è costituita dai redattori e coordinata dal caporedattore che, d'intesa con il direttore responsabile, persegue la linea editoriale decisa dall'editore del giornale. Le figure del giornalista sono molteplici e differenziate in rapporto al settore:
  - a) redattore;
  - b) articolista;
  - c) cronista;
  - d) redattore addetto al desk;
  - e) inviato;

---

<sup>54</sup> Se non si dispone di uno spazio web (un sito, un blog, un gruppo facebook etc.), anche tramite e-mail.

- f) editorialista (ruolo coperto dal direttore responsabile o da firme cui spetta di rappresentare la linea editoriale della testata, ispirata dall'editore di riferimento).
- 6.** Per giornalista s'intende colui che redige articoli, inchieste (o reportage) o editoriali, per mezzo di un medium (carta stampata, radio, televisione, internet). Non necessariamente professionista o pubblicitario, ma anche semplice collaboratore (<sup>55</sup>).
- 7.** Le figure di direttore responsabile e di direttore del giornale quasi sempre coincidono, ma in alcuni casi i ruoli possono essere distinti. Il direttore responsabile ha la responsabilità dei contenuti della pubblicazione. Il direttore del giornale ha invece la responsabilità della linea editoriale del giornale e dell'organizzazione del corpo redazionale.
- 8.** Tutti i soggetti facenti parte della redazione e quelli di cui al **comma 5** hanno il diritto di esprimere le loro opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti.
- 9.** Esistono dei limiti ai quali attenersi:
- a) prima di tutto il fatto raccontato deve essere vero;
  - b) la forma d'esposizione deve essere chiara, non ridondante ma soprattutto civile, non offensiva e consona al buon costume;
  - c) inoltre l'evento deve attirare l'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso e per questo dovrà rispondere dei requisiti di attualità, utilità sociale e pertinenza (cioè devono essere usate le sole notizie necessarie al racconto della notizia);
  - d) il giornalista che raccoglie notizie è oltretutto tenuto a rendere nota la propria identità, professione e finalità della raccolta, a meno che questo possa far correre rischi per la sua incolumità o vanificare l'esito del suo lavoro.
- 10.** La mancata soddisfazione di uno dei tre principi di cui al comma precedente rende invalido il diritto di cronaca (<sup>56</sup>) e le infrazioni saranno sanzionate dal Presidente di Lega che ha anche il potere, in qualsiasi momento, di interrompere i finanziamenti o di affidare ad altri l'incarico di direttore.
- 11.** Chiunque ha diritto di iniziare un'attività concorrenziale, senza avere però diritto agli stessi finanziamenti previsti dal **comma 2**.
- 12.** L'organo d'informazione può essere un giornale o un periodico. Con il primo si suole indicare una pubblicazione periodica o anche aperiodica in forma cartacea (<sup>57</sup>). Con il secondo una pubblicazione su supporto elettronico che viene resa disponibile a intervalli di tempo regolari (<sup>58</sup>).

---

<sup>55</sup> Non iscritto cioè ad alcun albo.

<sup>56</sup> La Giurisprudenza ha stabilito che i fatti da raccontare devono essere filtrati in base ad un limite coscienziale del giornalista, selezionando cioè gli avvenimenti il cui interesse possa essere condiviso dalla maggior parte del pubblico. Per fissare tali paletti, le Carte Deontologiche sono intervenute stabilendo alcune norme circa la divulgazione delle notizie, ad esempio:

- Tutela della personalità altrui;
- Obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti;
- Rispetto degli ideali della lealtà e della buona fede;
- Obbligo a rettificare notizie inesatte e a riparare eventuali errori;
- Rispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie.

<sup>57</sup> All'inizio il termine giornale indicava un periodico in forma cartacea con frequenza di pubblicazione giornaliera, il termine infatti deriva da "giorno", oggi invece il significato è esteso ad una qualsiasi pubblicazione periodica o anche aperiodica in forma cartacea.

<sup>58</sup> Anche se la cadenza giornaliera rientra nei casi possibili, spesso con il termine "periodico" si vuole indicare una pubblicazione con cadenza diversa da quella giornaliera.

**13.** In ordine decrescente di frequenza di pubblicazione le tipologie più comuni di periodici sono:

- a) quotidiano (uscita giornaliera): si tratta esclusivamente di pubblicazioni in forma cartacea che solitamente riportano notizie di vario genere;
- b) bisettimanale (due uscite settimanali a giorni prefissati);
- c) trisettimale (tre uscite settimanali a giorni prefissati);
- d) settimanale (uscita in un giorno prefissato della settimana): esempio tipico i rotocalchi, le riviste di informazione, i magazine d'attualità;
- e) quattordicinale (uscita ogni due settimane);
- f) quindicinale o bimensile (uscita due volte al mese): esempio tipico magazine d'informazione non strettamente legati all'attualità;
- g) mensile (in genere in uscita nei primi giorni del mese): esempio tipico, riviste di approfondimento su argomenti specialistici;
- h) bimestrale e trimestrale (in genere in uscita nei primi giorni di ogni bimestre o trimestre): solitamente riviste e pubblicazioni;
- i) semestrale e annuale: in genere le pubblicazioni che hanno tale cadenza sono cataloghi, annuari, pubblicazioni stagionali legate a un particolare periodo dell'anno, pubblicazioni statistiche.



## **LIBRO IV**

### **GIUDICI E RICORSI**

#### **ARTICOLO 35 (Giudice Sportivo)**

- 1.** Il presidente di Lega svolge anche il ruolo di Giudice Sportivo.
- 2.** Compito del Giudice Sportivo è provvedere alle sentenze in primo grado per ogni questione relativa ai casi sottoposti alla sua attenzione, rispondere e decidere sui ricorsi presentati al suo ufficio, nei tempi e modi previsti dall'**art. 38**.
- 3.** L'operato del Giudice Sportivo si manifesta, anche, attraverso:
  - la divulgazione dei risultati;
  - l'aggiornamento delle classifiche;
  - l'aggiornamento delle rose delle società;
  - l'aggiornamento dei bilanci <sup>(59)</sup>;
  - l'applicazione delle sanzioni inflitte ai danni delle società.
- 4.** La carica decade insieme a quella di presidente di Lega.
- 5.** Prima di presentare qualunque ricorso agli ulteriori gradi di giudizio, è obbligatorio ricorrere al Giudice Sportivo, il quale potrà modificare il suo precedente pronunciamento.

#### **ARTICOLO 36 (Camera di conciliazione)**

- 1.** La Camera di Conciliazione è uno strumento giudiziario, una prassi preventiva che viene utilizzata dal Giudice Sportivo per far pervenire le parti in causa – qualora fossero più di una - ad un accordo, evitando di procedere con una propria decisione ed a portare avanti una querelle che si protrarrebbe nei giudizi successivi.
- 2.** L'accordo deve tuttavia essere consentito, essere cioè in linea con i principi generali e con le norme di questo Statuto.

#### **ARTICOLO 37 (Arbitrato)**

- 1.** Qualora la conciliazione (vedi **art. 36**) non arrivasse, e sulla conseguente sentenza del Giudice Sportivo venisse presentato appello, a giudicare in secondo grado provvederà l'arbitrato.
- 2.** L'arbitrato è un organo collegiale che si compone di tutti i rappresentanti del Consiglio di Lega, esclusi quelli delle società coinvolte.
- 3.** Il presidente di Lega potrà partecipare alla votazione e, anzi, il suo voto avrà un valore doppio in caso di parità di voti.
- 4.** Se però il presidente di Lega è coinvolto nella vicenda <sup>(60)</sup>, non potrà partecipare al voto e, in caso di parità di voti, bisognerà ripetere la votazione o rivolgersi alla corte straordinaria di Lega (vedi **art. 31**).

---

<sup>59</sup> Crediti residui, debiti con la banca, debiti con la cassa centrale, debiti (in fm) con altre società, opzioni sui calciatori di altre categorie, contratti particolari stipulati tra società e anni residui di contratto dei calciatori presenti in rosa.

<sup>60</sup> Perché facente parte, a qualunque titolo, della società coinvolta.



ARTICOLO 38 (I termini e la procedura dei ricorsi)

**1.** Qualora una società sia in disaccordo con i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo o con qualunque altro fatto o accadimento e vi sia un interesse diretto <sup>(61)</sup>, concreto <sup>(62)</sup> e attuale <sup>(63)</sup>, può presentare ricorso, presso l'ufficio del Giudice Sportivo, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, come previsto dall'**art. 4**.

**2.** E' proponibile solo dal presidente di una società affiliata o da un rappresentante o dirigente di Lega.

**3.** A pena di inammissibilità, il ricorso dovrà contenere:

- l'indicazione specifica dell'organo presso cui si ricorre;
- le generalità del ricorrente e la sua qualifica sociale <sup>(64)</sup>;
- la denominazione sociale della società <sup>(65)</sup>;
- un valido indirizzo email e numero di telefono, per le comunicazioni;
- la denominazione sociale della società o le generalità - se conosciute da chi presenta il ricorso e solo se effettivamente esistente un interesse - della controparte interessata <sup>(66)</sup>;
- le ragioni, spiegate in modo chiaro, per le quali si ricorre al Giudice Sportivo;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- l'indicazione specifica del provvedimento che si chiede di attuare.

**4.** Qualsiasi ricorso pervenuto oltre i termini stabiliti o che non contenga quanto previsto dal **comma 3** di questo articolo, sarà considerato inammissibile.

**5.** Il ricorso potrà essere presentato dal ricorrente, o da suo delegato <sup>(67)</sup>, con qualsiasi mezzo consenta di verificare la data in modo certo o anche su carta semplice, consegnandola però, in quest'ultimo caso, sue mani proprie al dirigente dell'ufficio preposto <sup>(68)</sup>.

**6.** Il Giudice Sportivo avrà a disposizione 5 giorni - a partire dallo scadere dei 15 giorni previsti per la presentazione del ricorso - per accordare la preventiva conciliazione (come previsto dall'**art. 36**) e, qualora questa fosse infruttuosa, procedere alla definizione della sentenza entro i successivi 2 giorni.

**7.** Qualora il Giudice Sportivo non rispondesse entro i 7 giorni previsti o non predisponesse la preventiva conciliazione entro 5 giorni, il ricorso dovrà essere discusso e deciso entro i successivi <sup>(69)</sup> 14 giorni dall'arbitrato. Trascorsi infruttuosamente anche questi, il ricorso si considererà accolto.

---

<sup>61</sup> Per interesse diretto s'intende un vantaggio o svantaggio che riguardi la propria società o il regolare svolgimento del fantacalcio, non anche le ragioni e gli interessi di altre società.

<sup>62</sup> Per interesse concreto s'intende quello legato ad una questione effettivamente idonea a creare un vantaggio o uno svantaggio e non meramente ipotetica.

<sup>63</sup> Per interesse attuale si intende una questione effettivamente valida in quel dato momento e che non riguardi cose non più attuali e inutili.

<sup>64</sup> Se dirigente di Lega, il tipo di inquadramento.

<sup>65</sup> Non necessario se l'interesse è del dirigente di Lega.

<sup>66</sup> In questo caso solo se c'è un interesse diretto della controparte.

<sup>67</sup> Non sono previste particolari formalità, la delega potrà essere anche orale.

<sup>68</sup> Giudice sportivo in primo grado, qualunque rappresentante di Lega - diverso dal giudice di primo grado - nel secondo.

<sup>69</sup> Il computo del termine ha inizio - in entrambi i casi - dallo scadere dei sette giorni entro cui il giudice sportivo avrebbe dovuto rispondere.

**8.** Avverso le decisioni del Giudice Sportivo, il ricorrente o l'eventuale parte resistente potranno appellare (vedi **art. 37**) entro 7 giorni a partire dalla comunicazione della sentenza.

**9.** L'arbitrato avrà a disposizione 7 giorni – a partire dallo scadere dei 7 giorni previsti per la presentazione del ricorso – per discuterlo e pronunciare sentenza.

**10.** Le sentenze potranno essere di accoglimento o di rigetto, ma comunque sempre legate ai motivi del ricorso. Nel primo caso è necessaria l'immediata applicazione della sentenza e la comunicazione a tutte le società della Lega, oltre che al ricorrente, a prescindere dall'eventuale appello del resistente. Nel caso di rigetto del ricorso, la comunicazione sarà obbligatoria solo nei confronti del ricorrente e dell'eventuale parte resistente. Le formule di rigetto saranno di inammissibilità o di manifesta infondatezza.

**11.** Sia che la sentenza sia di accoglimento, sia che sia di rigetto, dovrà essere comunque adeguatamente motivata. E' consentito pronunciare il solo dispositivo <sup>(70)</sup> entro i termini previsti, riservandosi di redigere le motivazioni entro i due giorni successivi. In questo caso i termini per l'eventuale appello rimangono sospesi <sup>(71)</sup>.

#### ARTICOLO 39 (Il procuratore di Lega)

**1.** Il Giudice Sportivo è anche Procuratore di Lega ed esercita le funzioni inquirenti e requirenti.

**2.** La procura di Lega si attiva di fronte ad un fatto di particolare gravità come l'illecito sportivo o le violazioni in materia gestionale ed economica.

**3.** Stante la gravità dei fatti non è necessario un formale ricorso, essendo prevista la procedibile d'ufficio o – anche - a seguito di una semplice denuncia orale, secondo i termini previsti dall'**art. 4**.

**3.** Il Procuratore di Lega, quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al giudizio dell'organo competente e avvia l'azione disciplinare nei confronti delle società e dei soggetti coinvolti.

#### ARTICOLO 40 (Il deferimento)

**1.** Con il deferimento la Procura di Lega trasmette al giudice tutti gli atti dell'indagine esperita e formula dettagliatamente i capi di incolpazione.

**2.** Dell'avvenuto deferimento e dei capi d'incolpazione deve essere data immediata notizia ai soggetti coinvolti e al Presidente di Lega, nonché, in casi di deferimento di società, al Consiglio di Lega.

**3.** Il deferimento è l'atto – opposto all'archiviazione - che conclude le indagini della procura di Lega.

**4.** In caso di archiviazione la Procura di Lega è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

**5.** È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura di Lega il Giudice Sportivo in primo grado e l'arbitrato in appello, secondo le modalità e i termini previsti dall'**art. 38 comma 6**.

**6.** La Procura di Lega ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni

---

<sup>70</sup> La sola decisione senza l'adeguata motivazione.

<sup>71</sup> Sarà cioè possibile iniziare il computo dei giorni solo a partire dalla comunicazione delle motivazioni.

statutarie e regolamentari e svolge, altresì, ogni altra investigazione richiestagli espressamente - a fini difensivi - dai soggetti indagati.

**7.** La Procura di Lega, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.

**8.** Il Procuratore di Lega può avvalersi della collaborazione di altri soggetti da egli stesso scelti e sottoporre ad interrogatorio tutti i soci, dirigenti e collaboratori di società affiliate, i quali non potranno rifiutarsi.

**9.** Le indagini della procura di Lega, relative a fatti denunciati, devono concludersi entro i 40 giorni che precedono l'inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali del Consiglio di Lega.

#### ARTICOLO 41 (La prescrizione)

**1.** Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

- a) della seconda stagione fantacalcistica successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
- b) della stagione fantacalcistica successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

**2.** L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Di Lega o da altro organismo di Lega, non interrompe la prescrizione.

**3.** Il deferimento interrompe la prescrizione, ma i termini di cui all'**art. 38 commi 6 e ss.** non possono in alcun caso essere prolungati.

**4.** I diritti di natura economica si prescrivono al termine della terza stagione fantacalcistica successiva a quella in cui sono maturati.

**5.** Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi di qualsiasi natura o violazioni in materia gestionale ed economica, senza rivestire la qualifica di socio, dirigente o collaboratore all'interno di quella società, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di socio, dirigente o collaboratore.

#### ARTICOLO 42 (Il procuratore di Lega vicario)

**1.** Il Procuratore di Lega vicario - ruolo ricoperto dal vicario del presidente di Lega - svolge le funzioni e ha gli stessi poteri del Procuratore di Lega, in caso sia nei confronti del Presidente di Lega che si procede.

**2.** Quando non adotti un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti, deferisce al Consiglio di Lega.

**3.** Il Consiglio di Lega predisporrà l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti delle società e dei soggetti coinvolti, ma a giudicare sarà la Corte Straordinaria di Lega (**art. 31**).

#### ARTICOLO 43 (Illecito sportivo)

**1.** E' compito del Giudice Sportivo punire, ove lo ritenga necessario, qualsiasi atto o fatto idoneo - da parte di una o più squadre e/o di uno o più

dirigenti (a qualunque titolo rientranti nell'organigramma della società) - a compromettere il regolare svolgimento del fantacalcio <sup>(72)</sup>.

**2.** E' necessario valutare l'intenzione (il dolo) di provocare l'evento, o quanto meno la colpa <sup>(73)</sup> per negligenza <sup>(74)</sup>, imprudenza <sup>(75)</sup> o imperizia <sup>(76)</sup>.

**3.** E' da escludersi la punibilità per caso fortuito o forza maggiore e laddove l'atto o il fatto non abbiano contribuito al verificarsi dell'evento o l'evento non si sia verificato <sup>(77)</sup>.

**4.** Chiunque abbia un ruolo, anche marginale, negli uffici di Lega o in seno ad una società affiliata, può, quindi, presentare un esposto-denuncia (anche orale) presso l'ufficio del procuratore di Lega, secondo i termini previsti dall'**art. 4**.

**5.** Nel caso in cui fosse quest'ultimo ad essere coinvolto sarà il Consiglio di Lega l'organo preposto ad accogliere la richiesta e la Corte Straordinaria di Lega quello che dovrà invece giudicare, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

**6.** Se il presidente di Lega, o chi altro incaricato, riterrà opportuno aprire un'inchiesta, i soggetti deferiti rischierebbero pesanti provvedimenti, sia sotto il profilo della classifica che dal punto di vista pecuniario, fino al commissariamento della squadra, con sanzioni che saranno proporzionali alla gravità del fatto.

#### ARTICOLO 44 (Gravami e istanza di revocazione)

**1.** L'appello è proponibile dalle parti interessate e dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto.

**2.** Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di primo grado.

**3.** Legittimati a proporre istanza di revocazione, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata <sup>(78)</sup>.

**4.** Con la revocazione si chiede, allo stesso giudice che l'ha pronunciata <sup>(79)</sup>, un rimedio contro le ingiustizie della sentenza, a seguito della scoperta di un fatto non conosciuto o non provabile ai tempi della sentenza e che, se conosciuto, avrebbe, presumibilmente <sup>(80)</sup>, condotto ad una sentenza diversa.

**5.** I motivi per proporre istanza di revocazione sono:

A. Il dolo di una parte a danno dell'altra

---

<sup>72</sup> Da intendersi come qualunque atto o fatto idoneo a modificare il corso degli eventi, inserendosi come causa o concausa all'interno del nesso eziologico (rapporto causa-effetto) in esame.

<sup>73</sup> E' colposo, o contro l'intenzione, l'evento che, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

<sup>74</sup> Omesso compimento di un'azione doverosa.

<sup>75</sup> Inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità.

<sup>76</sup> Negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni, come la valutazione di un calciatore o la scelta del modulo o della formazione che si presumono esistenti in campo ai rappresentanti di società affiliate.

<sup>77</sup> La punibilità del semplice tentativo non è prevista, la realizzazione dell'evento deve essere concreta.

<sup>78</sup> Una sentenza che sia cioè non più appellabile.

<sup>79</sup> Al giudice di secondo grado solo in caso di modifica della sentenza di primo grado.

<sup>80</sup> Il giudice valuterà, discrezionalmente, se ammissibile o meno, per la fondatezza della stessa, l'eventuale istanza. Contro tale decisione non è ammesso appello.

*Si tratta di artifici o i raggiri posti in essere da una parte per paralizzare ovvero menomare fortemente la difesa avversaria o impedendo al giudice di percepirne l'esatta realtà processuale con susseguente ingiustizia della sentenza.*

- B. Le prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima di esse

*Il riconoscimento della falsità della prova deve provenire dall'avversario che, giovandosi di essa, aveva vinto la causa.*

- C. Il ritrovamento dopo la sentenza di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario

*Si tratta di qualsiasi prova documentale, già esistente e precedente alla pronuncia della sentenza, atta a modificare l'esito della lite a favore della parte soccombente. Il ritrovamento deve essere comunque posteriore alla sentenza impugnata, ma se la parte poteva, utilizzando la comune diligenza, procurarsi in corso di causa notizia sull'esistenza del documento o addirittura il documento stesso, questa non può chiedere successivamente la revocazione della sentenza.*

- D. L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

*Vi è questo errore quando la decisione viene a fondarsi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.*

- E. Il contrasto della sentenza con altra precedente su una vicenda identica

*Se si scopre che in passato, su una vicenda che assume gli stessi connotati - e senza che nel frattempo sia intervenuta una nuova regola che investe la vicenda nello specifico e che possa modificare il giudizio -, si era deciso in modo differente è obbligatorio rivedere il giudizio uniformandolo all'**art. 3 comma 4**.*

- F. Il dolo del giudice che ha emesso la sentenza

*Se lo stesso giudice ammette di aver deciso la causa con artifici o raggiri posti in essere per danneggiare la parte soccombente. Solo in questo caso l'istanza di revocazione sarà presentata ad un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza.*



## LIBRO V

### I PROVVEDIMENTI

#### ARTICOLO 45 (Sanzioni a carico di società)

**1.** Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) squalifica del campo per una o più giornate o a tempo determinato, fino a due anni, con obbligo di disputare una o più gare in campo neutro;
- e) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- f) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione;
- g) in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore, qualora questa sia prevista;
- h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione;
- i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo conquistato o della posizione ottenuta;
- j) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- k) divieto di tesseramento di calciatori <sup>(81)</sup> fino a un massimo di due periodi di trasferimento <sup>(82)</sup>.

**2.** Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste.

**3.** Le sanzioni vengono irrogate – se commesse dell'ambito di una competizione specifica – per la competizione specifica all'interno della quale è stata commessa l'infrazione. Se ciò non è più possibile o renda la sanzione non afflittiva, questa verrà applicata in altra competizione della stessa lega o – eventualmente - nella stagione successiva.

#### ARTICOLO 46 (Sanzioni a carico di persone fisiche)

**1.** Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i soci e i collaboratori delle società, nonché i dirigenti di Lega che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, anche se non più soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate o non più affiliate, sono punibili con una o

---

<sup>81</sup> Il riferimento è alle operazioni di mercato, sia nelle sessioni che in operazioni tra società.

<sup>82</sup> Per periodo di trasferimento s'intende la sessione di fantamercato, secondo quanto previsto dall'**art. 91**.

più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
  - b) ammonizione con diffida;
  - c) ammenda;
  - d) ammenda con diffida;
  - e) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
  - f) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Lif, con eventuale richiesta di estensione in ambito URFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito di Lega, indipendentemente dall'eventuale rapporto contrattuale.
- 2.** La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo di Lega e interlega;
  - b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
  - c) il divieto a partecipare a riunioni con soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate Lif o URFA e a svolgere operazioni di mercato.
- 3.** L'inibizione non comporta in ogni caso, a meno di commissariamento della società, il divieto di selezionare e consegnare la formazione o svolgere le attività di ordinaria amministrazione della propria società;
- 4.** La sanzione prevista alla **lett. e)** del **comma 1** non può superare la durata di due stagioni fantacalcistiche. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale <sup>(83)</sup> e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Lega.
- 5.** La sanzione prevista alla **lett. f)** del **comma 1** non può superare un massimo di due periodi di trasferimento.
- 6.** I soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano due ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nelle sanzioni di cui alle **lett. e)** ed **f)** del **comma 1**.
- 7.** Le sanzioni vengono irrogate – se commesse dell'ambito di una competizione specifica – in per la competizione specifica all'interno della quale è stata commessa l'infrazione.

#### ARTICOLO 47 (Sospensione cautelare)

- 1.** Su richiesta del Procuratore di Lega, gli Organi della giustizia sportiva, possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività dei soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
- 2.** Tale provvedimento è reclamabile, in unica istanza, innanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due giornate dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo di ulteriori due giornate. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
- 3.** I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
- 4.** Il provvedimento di cui al **comma 1** deve essere motivato.

---

<sup>83</sup> Il massimo della sanzione prevista.

#### ARTICOLO 48 (La recidiva)

- 1.** Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, nonché ai dirigenti e collaboratori delle società, ai soci e non soci che abbiano subito nella stessa stagione fantacalcistica una sanzione per fatti costituenti violazione del presente Statuto e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
- 2.** Per i fatti che hanno comportato la punizione fantacalcistica della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica aggiuntivo o, in caso di gare ad eliminazione diretta o in modalità Gran Premio, l'applicazione di un ammenda pecuniaria pari a euro 5.

#### ARTICOLO 49 (Esecuzione delle sanzioni)

##### **A carico di Società**

- 1.** Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite – anche retroattivamente – con decorrenza a partire dalla prima gara casalinga successiva alla gara o al giorno in cui l'infrazione è stata commessa.
- 2.** Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.
- 3.** La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della competizione.
- 4.** In caso di rinvio di quella gara o di quella giornata, la gara sarà disputata in campo neutro al momento del recupero di quella gara o di quella giornata.

##### **A carico di dirigenti**

- 5.** Le sanzioni che comportano squalifiche dei soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate, devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale.
- 6.** Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico delle persone fisiche si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte a tavolino.
- 7.** In caso di rinvio di quella gara o di quella giornata, la sanzione a carico di persone fisiche viene scontata nella gara o nella giornata immediatamente successiva.

##### **Comuni**

- 8.** Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione fantacalcistica in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora la persona fisica, colpita dalla sanzione, abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata, nella nuova società.
- 9.** Se nella successiva stagione fantacalcistica non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima competizione in relazione alla quale sono state inflitte, devono essere scontate, anche per il solo residuo, in altra competizione della Lega.
- 10.** Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con



presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

**11.** Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

**12.** Per il versamento delle ammende (anche di fantacrediti) è possibile una rateizzazione o una posticipazione del versamento a discrezione del Giudice.

**13. Collaborazione degli incolpati.** In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura di Lega, le sanzioni previste o commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa, purché questo non danneggi altre società.

**14.** In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

#### ARTICOLO 50 (Mancata o erronea consegna della formazione)

**1.** Tutte le formazioni consegnate oltre l'orario stabilito, non saranno ritenute valide e la conseguente sanzione sarà la vittoria a tavolino (3-0) per la squadra avversaria, oltre al pagamento di una ammenda prelevata da una parte della quota di fiducia versata dalla società. Identica sanzione è prevista nel caso in cui non pervenga affatto la formazione.

**2.** Qualora nessuna delle due formazioni di una data gara sia da considerarsi valida o non pervenga affatto, la sanzione sarà la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre e relativa ammenda.

**3.** L'ammenda sarà commisurata all'importanza della gara.

Nel caso in cui tale gara sia del campionato fantacalcistico e ferma restando l'eventuale recidiva, sarà pari a:

- 2 euro dalla 1.a alla 15.a giornata;
- 3 euro dalla 16.a alla 26.a giornata;
- 4 euro dalla 27.a alla 32.a giornata;
- 5 euro dalla 33.a giornata in poi.

**4.** Starà comunque al libero apprezzamento del giudice stabilire diminuzioni dell'ammenda in virtù del fatto che, il comportamento omissivo del trasgressore, non abbia eventualmente influenzato in modo decisivo il regolare svolgimento del torneo.

**5.** Nel caso si tratti invece di gare ad eliminazione diretta della coppa di lega o supercoppa, non ci saranno multe o altri provvedimenti a carico del trasgressore a meno di recidiva, ferme restando la sconfitta a tavolino (3-0). In caso di recidiva vedere art. 48 comma 2.

**5bis.** Nel caso di gare in modalità gran premio la sanzione prevista è quella di un'ammenda pari ad euro 2. In caso di recidiva vedere art. 48 comma 2.

**6.** Le sanzioni dovranno essere sempre e comunque afflittive. Ciò significa che, se una sconfitta a tavolino non incide sulla classifica di quella squadra o sulla qualificazione della stessa ad un turno successivo di altre competizioni, dovrà essere modellata alle esigenze specifiche.

**7.** Sono da valutare come erronea consegna della formazione, le ipotesi previste dall'**art. 110** e applicabili le relative sanzioni.

**8.** Sono a discrezione del Giudice Sportivo eventuali sanzioni a carico delle persone fisiche.

**ARTICOLO 51 (Tardivo o mancato pagamento di quote)**

**1.** Nel caso in cui non pervengano le quote previste dal regolamento, salvo che per i casi sotto citati, la sanzione comporterà la squalifica del campo per una giornata - con la conseguente perdita di due punti coefficiente nella prima partita casalinga successiva alla sentenza - ed un'ammenda la cui entità, sarà pari a:

- 2 euro per la quota d'iscrizione;
- 3 euro per la quota partecipativa.

**2.** Tali ammende, oltre che per la recidiva, saranno maggiorate di:

- 1 euro aggiuntivo di interesse, per ogni giorno in più trascorso dalla data della notifica <sup>(84)</sup> del mancato pagamento;
- Inoltre, una giornata di squalifica del campo ogni 7 giorni trascorsi dalla data della notifica.

**3.** L'applicazione delle sanzioni e l'afflittività delle stesse va effettuata nel rispetto di quanto previsto degli artt. precedenti.

**ARTICOLO 52 (Concessione di mutui tra società)**

E' prevista l'ammenda di 50 fantamilioni alle due (o più) società interessate quando:

- a) Stipulano un contratto di mutuo <sup>(85)</sup>, sostituendosi alla Banca centrale;
- b) Simulano di utilizzare quei crediti come merce di scambio, con l'intento non dichiarato di stipulare un contratto di fantamutuo;
- c) Effettuano una donazione gratuita di crediti, anche non reciproca;
- d) Eludono il regolamento con qualunque altro artificio atto a tale scopo.

---

<sup>84</sup> Il che significa che il cassiere deve immediatamente avvertire il trasgressore, anche via e-mail (ma in questo caso deve assicurarsi che l'e-mail sia pervenuta al trasgressore).

<sup>85</sup> Il riferimento è ai crediti (fm), non anche alla valuta reale.



## LIBRO VI

### BANCA, DEPOSITI E MUTUI

#### ARTICOLO 53 (La Banca centrale)

**1.** La Banca Centrale è un ente preposto a facilitare le operazioni di mercato e di gestione economica delle società fantacalcistiche.

**2.** Ha il compito di verificare la possibilità di stipulare contratti di mutuo o di deposito con le società, anche in considerazione delle loro condizioni economiche e delle esigenze legate alla partecipazione ai mercati di riparazione o alle scadenze da onorare.

**3.** Nello stipulare contratti di mutuo ha sempre l'onere di ipotecare l'intero organico dei calciatori di proprietà esclusiva della società mutuataria, a garanzia della soddisfazione del proprio credito, e di estinguere tale ipoteca alla restituzione del credito e dei relativi interessi.

**4.** Il capitale iniziale della Banca è di 3000 FantaMilioni, utilizzabili per la concessione di mutui <sup>(86)</sup> alle società, le quali rimangono obbligate alla restituzione della somma con un tasso d'interesse variabile, in relazione al tempo necessario alla restituzione.

**5.** Nello stipulare contratti di deposito è obbligata a verificare tutte le condizioni e le modalità previste dall'**art.57**.

**6.** Tutte le somme legate al calcolo di interessi maturati dovranno essere arrotondate, per eccesso o per difetto, ad una cifra decimale senza la virgola.

#### ARTICOLO 54 (Il Banchiere)

**1.** Quella del banchiere è una carica ricoperta da un soggetto eletto dal Consiglio di Lega.

**2.** Egli ha il compito di gestire tutte le operazioni riguardanti la Banca Centrale, senza responsabilità alcuna nei confronti della presidenza di Lega, rispondendo del suo operato solo all'organo che lo ha eletto.

**3.** La sua investitura è di un'intera stagione fantacalcistica, ma prorogabile.

**4.** Può rassegnare le dimissioni o essere revocato dall'organo che lo ha eletto, ma solo per giusta causa <sup>(87)</sup>.

**5.** Lo stesso banchiere dovrà nominare un suo vice, con il compito di sostituirlo in tutte le funzioni, in caso di assenza giustificata, dimissioni, revoca o decesso.

**6.** La carica di vice banchiere non decade con le dimissioni o la revoca del banchiere, ma sarà anzi egli stesso a ricoprire la carica di banchiere sino al termine della stagione, con l'onere di nominare un nuovo vice.

**7.** Nel caso in cui fosse lo stesso banchiere a chiedere di stipulare un contratto di mutuo, sarà il suo vice l'incaricato a concederglielo. Per questo motivo è incompatibile con tale ultima carica un soggetto che ricopra incarichi in seno alla stessa società fantacalcistica del Banchiere.

---

<sup>86</sup> Il riferimento al contratto di mutuo è ai fantacrediti (FM) non anche alla valuta reale.

<sup>87</sup> Valutata tale dal Consiglio di Lega.

#### ARTICOLO 55 (Il Mutuo)

- 1.** Si tratta di un contratto mediante il quale la Banca, detta mutuante, consegna ad una società, detta mutuataria, crediti (fm) in prestito per una somma che non potrà essere né inferiore a 10 F.M. e né superiore a 100 F.M. e che, l'altra, si obbliga a restituire successivamente, con l'aggiunta di un interesse variabile.
- 2.** E' consentito stipulare la concessione di più contratti di mutuo nel corso della stessa stagione fantacalcistica, ma fino al raggiungimento dell'importo massimo <sup>(88)</sup>.
- 3.** E' un contratto reale a titolo oneroso, che si perfeziona con la consegna al mutuatario dei crediti <sup>(89)</sup>.
- 4.** La somma ricevuta in prestito, con l'aggiunta dell'interesse dovuto (vedi **art. 56**), dovrà essere restituita entro i 180 giorni successivi alla stipula del contratto di mutuo <sup>(90)</sup>. Tale somma non è rateizzabile.
- 5.** La restituzione della somma ricevuta potrà avvenire anche lo stesso giorno in cui è stata richiesta e ottenuta, ma al capitale ricevuto dovranno aggiungersi 4 fm.
- 6.** La concessione e la stipula dei contratti di mutuo non può avvenire nelle date in cui si svolgono i FantaMercati.
- 7.** A concedere dei crediti (fantamilioni) a titolo di mutuo o prestito può essere soltanto la banca centrale. Non sono quindi consentite simili operazioni tra società.

#### ARTICOLO 56 (I tassi d'interesse)

- 1.** Il tasso (o saggio) di interesse effettivo rappresenta la misura dell'interesse su un prestito e l'importo della remunerazione spettante al prestatore (la banca). Viene espresso come una percentuale per un dato periodo di tempo e indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del tempo considerato. Il debitore, infatti, ricevendo una certa somma in fm, si impegna a pagare una somma superiore a quella ricevuta. La differenza costituisce l'interesse, che viene solitamente calcolato in percentuale sulla somma prestata. Tale percentuale costituisce il tasso di interesse.
- 2.** Il tasso d'interesse, rimane fisso ed è caratterizzato da un regime di capitalizzazione degli interessi semplice.
- 3.** L'interesse viene detto semplice quando è proporzionale al capitale e al tempo. Ovvero gli interessi maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti e, quindi, non maturano a loro volta interessi.
- 4.** Indicando con:
  - **C** il capitale iniziale;
  - **i** il tasso di interesse periodale (tasso unitario mensile pari al 25 %);
  - **t** durata temporale dell'operazione, espressa in numero di periodi (giorni);

---

<sup>88</sup> Questo significa che si possono ottenere anche 10 mutui da 10 fm nel corso della stagione, purché l'importo totale di 100 fm non venga superato. Non sarebbe invece consentito ricevere due mutui di cui uno da 50 fm e un altro da 60 fm, perché il totale sarebbe di 110 fm e supererebbe, quindi, l'importo massimo consentito.

<sup>89</sup> La dazione è automatica, sin dal momento in cui entrambe le parti addivengono all'accordo.

<sup>90</sup> Il calcolo dell'interesse non è cumulativo. Se un mutuo da 10 fm viene concesso il 10 Ottobre e uno da 20 fm il 28 Novembre. L'interesse sarà calcolato separatamente a partire dalla data di concessione di ognuno.

- **tm** durata massima temporale dell'operazione (180 giorni);
  - **M** il capitale finale, detto anche montante, pari alla somma di capitale iniziale più gli interessi maturati;
- si avrà che il montante al tempo **t** sarà la soluzione della seguente formula matematica di calcolo:

$$\begin{aligned} C * t &= M_t \\ M_t / 4 &= iM_t \\ iM_t / tm &= iC \\ iC + C &= M \end{aligned}$$

Fm richiesti (**C**) moltiplicato (\*) il numero di giorni effettivi in cui si è fruito del prestito (**t**); il risultato **M<sub>t</sub>** diviso (/) 4 (il tasso d'interesse **i** fisso del 25% calcolato su 100); il risultato **iM<sub>t</sub>** diviso (/) 180 (**tm** durata massima del mutuo); il risultato **iC** <sup>(91)</sup> sommato al capitale iniziale (**C**) ci fornisce la somma esatta da restituire (**M**).

**5.** Il risultato di **iC** non potrà mai essere inferiore a 4 FM.

**6.** Ecco un valido esempio <sup>(92)</sup> in tabella:

PRESTITO	% TASSO	DURATA	FM DA RESTITUIRE	RESTITUZIONE TOTALE	
100 F.M.	25%	1° MESE	10 giorni	4 (1,38)	104
			30 giorni	4,16	104
100 F.M.	25%	2° MESE	31 giorni	4,30	104
			60 giorni	8,33	108
100 F.M.	25%	3° MESE	90 giorni	12,50	112
100 F.M.	25%	4° MESE	120 giorni	16,67	117
100 F.M.	25%	5° MESE	150 giorni	20,83	121
100 F.M.	25%	6° MESE	180 giorni	25,00	125

**Tabella 1**

### ARTICOLO 57 (I depositi)

- 1.** Una società può decidere di depositare una determinata somma <sup>(93)</sup>, entro il giorno seguente al "mercato intermedio" (vedi **art. 89 comma 4**), presso la Banca Centrale.
- 2.** Mediante questo contratto la banca acquista direttamente la proprietà dei crediti in deposito, obbligandosi poi a restituirli, alla società depositante, ad un termine convenuto.
- 3.** La società ha diritto ad un interesse, calcolato in base ad un tasso predeterminato <sup>(94)</sup> e alla durata del deposito.
- 4.** Il deposito bancario è pattuito con un particolare documento, sottoscritto dalle parti in triplice copia <sup>(95)</sup>, chiamato "libretto di risparmio".
- 5.** La cifra minima che si può versare è di 100 fm, mentre quella massima è di 200 fm.

<sup>91</sup> Che andrà sempre e comunque approssimato.

<sup>92</sup> La Società VINICIO S.P.A. chiede alla Banca un prestito - sotto forma di mutuo - di 100 F.M. La cifra minima da restituire non potrà mai essere inferiore all'unità.

<sup>93</sup> Il riferimento è ai crediti (fm), non anche alle valute reali.

<sup>94</sup> Con approssimazione identica a quella descritta per i mutui.

<sup>95</sup> Una copia deve essere consegnata al Presidente di Lega o - se contraente - al suo vicario.

**6.** Non è però ammesso il deposito se, tra la società beneficiaria e un'altra qualsiasi società affiliata e iscritta nella stessa categoria, vi sia un disvalore, in termini di crediti residui, pari o superiore a 300 fm (<sup>Es.</sup>).

**7.** Nella differenza tra crediti residui non va, tuttavia, calcolato l'eventuale somma a prestito ricevuto con contratto di mutuo dalla banca.

**8** La durata del deposito non va stabilita sin dall'inizio, ma si presume essere di un anno in assenza di accordo tra le parti.

**9.** Il deposito scade automaticamente alla data stabilita nel contratto (<sup>96</sup>), ma può essere rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di tre, senza però poter mai modificare la cifra inizialmente depositata, né poter ricevere anticipi o parte degli interessi dovuti.

**10.** L'eventuale rinnovo deve essere comunicato per tempo al banchiere.

**11.** Le somme depositate non possono essere aumentate tramite versamenti né prelevate, salvo quanto previsto dal **comma 7 dell'art. 20**.

**12. Tassi d'interesse.**

Se la cifra versata è inferiore a 150 fm, sarà pari al:

- 12% per il primo anno;
- 15% per il secondo anno;
- 18% per il terzo anno.

Se la cifra versata è uguale o superiore ai 150 fm, sarà pari al:

- 15% per il primo anno;
- 18% il secondo anno;
- 20% il terzo anno.

**Alcuni esempi in tabella 2:**

CREDITI DEPOSITATI	1° ANNO		2° ANNO		3° ANNO	
	Tasso d'interesse	Totale da restituire	Tasso d'interesse	Totale da restituire	Tasso d'interesse	Totale da restituire
<b>Min. 100 fm</b>	12%	112 fm	15%	115 fm	18%	118 fm
<b>120 fm</b>	12%	134 fm	15%	138 fm	18%	142 fm
<b>150 fm</b>	15%	172 fm	18%	177 fm	20%	180 fm
<b>160 fm</b>	15%	184 fm	18%	189 fm	20%	192 fm
<b>180 fm</b>	15%	207 fm	18%	212 fm	20%	216 fm
<b>190 fm</b>	15%	218 fm	18%	224 fm	20%	228 fm
<b>Max 200 fm</b>	15%	230 fm	18%	236 fm	20%	240 fm

**Tabella 2**

**ARTICOLO 58 (L'ipoteca sui calciatori)**

**1.** La concessione dei prestiti prevede, a garanzia del credito concesso dalla Banca, l'ipoteca sull'intero organico dei calciatori di proprietà esclusiva della società mutuataria, rientrandovi quindi anche i calciatori eventualmente acquistati in data successiva alla stipula del contratto di mutuo.

**2.** I calciatori da ipotecare debbono far parte, con proprietà esclusiva e con un vincolo di almeno 2 anni di contratto in essere, dell'organico della squadra che ha stipulato il contratto di mutuo ed è beneficiaria del prestito.

**3.** Nell'eventualità di una mancata soddisfazione del credito, il Banchiere stilerà una lista di 4 calciatori da cedere all'incanto, valutati in base al valore

<sup>Es.</sup> Se una società ha 305 fm di credito residuo e ve ne sia almeno una che ne ha meno di 6, il deposito non sarà possibile. Sarà invece consentito alle altre società che siano entro i parametri descritti.

<sup>96</sup> Se non stabilita si presume di un anno.

di mercato loro attribuito dalle liste ufficiali e tenendo in considerazione anche altri parametri che possano modificarne la valutazione <sup>(97)</sup>.

**4.** I calciatori ordinati secondo le modalità del comma che precede saranno venduti all'incanto nell'eventualità di una mancata soddisfazione del credito, secondo quanto stabilito al comma 6.

**5.** Qualora, tra lo stilamento della lista e la data fissata per l'asta, uno o più calciatori tra quelli ipotecati dovesse infortunarsi, essere ceduto dalla propria società calcistica o modificare il proprio valore di mercato per qualsiasi altro motivo, sarà facoltà della Banca sostituirlo con altro appartenente alla rosa della società fantacalcistica, secondo le modalità già descritte.

**6.** In caso di mancata estinzione del debito con la banca entro i termini massimi previsti, i calciatori ipotecati, nell'ordine stabilito (partendo dal calciatore con valutazione più elevata) e secondo le modalità già descritte, saranno venduti all'incanto, ma la squadra insolvente non potrà partecipare all'asta.

**7.** La società finché non avrà la possibilità economica di partecipare ad un mercato di riparazione potrà continuare lo svolgimento delle attività fantacalcistiche con un numero di calciatori inferiore a quello previsto, senza superare i limiti imposti dal **comma 3 dell'art. 60**.

**8.** Il ricavato della vendita dei calciatori venduti all'asta verrà utilizzato per estinguere il debito della società verso la Banca, mentre il 50% di ogni eventuale surplus verrà versato interamente nelle casse della società.

**9.** Qualora la vendita all'incanto non fosse sufficiente ad estinguere il debito si applicherà la procedura prevista dall'**art. 60**.

#### ARTICOLO 59 (Lo switch)

**1.** I calciatori ipotecati dalla Banca (vedi **art.58**) non potranno essere utilizzati come merce di scambio nelle trattative di mercato, né rimessi nell'albo senza l'autorizzazione della Banca, alla quale potrà però chiedersi l'applicazione dello "switch".

**2.** Tale istituto consente di sostituire il calciatore ipotecato con altro o altri <sup>(98)</sup> di pari valore, secondo una valutazione operata secondo le modalità sopra descritte.

#### ARTICOLO 60 (La messa in mora di una società)

**1.** Le società insolventi che non siano in grado, entro i termini previsti, di estinguere il debito, comprensivo di interessi maturati, verso la banca, incorreranno nella messa in mora.

**2.** Preliminarmente la Banca concederà una dilazione di pagamento – sul rimanente <sup>(99)</sup> – fino ad un massimo di 180 giorni, ma applicando un tasso di interesse, secondo la procedura prevista dall'**art. 56**

**3.** La società morosa potrà, finché non avrà la possibilità economica di partecipare ad un mercato di riparazione, continuare lo svolgimento delle attività fantacalcistiche con un numero di calciatori inferiore a quello

---

<sup>97</sup> La valutazione del singolo calciatore non va effettuata al momento della stipula del contratto di mutuo, ma al momento della scelta della sua eventuale vendita all'asta per la soddisfazione del credito, considerando quindi la variazione di valutazione che la lista ufficiale ha operato rispetto al giorno in cui il contratto di mutuo era stato stipulato.

<sup>98</sup> Senza mai superare il limite massimo di 4 calciatori ipotecabili.

<sup>99</sup> Se la vendita all'incanto si fosse rivelata insufficiente a coprire il debito.

previsto, ma senza mai scendere al di sotto di 4 calciatori in meno in organico rispetto al numero minimo stabilito dall'**art. 85 comma 2**.

**4.** Qualora anche con la dilazione di pagamento, la società morosa, non riuscisse ad estinguere il debito, la banca chiederà la gestione commissariale (**art. 18**).





## LIBRO VII

### LE SOCIETA'

#### ARTICOLO 61 (Società)

**1.** Ai fini delle presenti norme statuarie e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della L.I.F., con il termine "società" si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività fantacalcistica.

**2.** Ogni società deve organizzarsi seguendo i criteri tipici di un'impresa, con una responsabilità limitata al patrimonio sociale, ma solo se questo è stato interamente versato insieme a tutte le quote dovute.

**3.** Il patrimonio sociale è una cifra pari ad euro 100 che consente alle società di dotarsi di una responsabilità, per le obbligazioni assunte con la Lega <sup>(100)</sup>, limitata a questa cifra.

**4.** Tanto la responsabilità limitata, quanto quella illimitata degli azionisti è sempre diretta alle obbligazioni assunte con la Lega e non anche verso i terzi.

**5.** Per responsabilità illimitata s'intende quella che i soci, solidalmente <sup>(101)</sup>, assumono in assenza di un capitale sociale e della quale rispondono, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte con la Lega.

**6.** Le società che non intendono dotarsi di atto costitutivo e Statuto societario, devono comunicare all'organizzatore, prima dell'inizio di ogni stagione fantacalcistica e al Presidente di Lega, ad ogni modifica intervenuta, la loro organizzazione interna e il tipo di struttura prescelto.

**7.** In mancanza di comunicazioni le società si intendono a struttura unitaria personale (**art. 61 bis comma 5**) e a responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte con la Lega.

**8.** Per atto costitutivo (vedi **art. 63**) s'intende l'atto giuridico con il quale si dà vita alla società.

**9.** All'atto costitutivo può essere allegato lo Statuto societario (vedi **art. 64**), l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della società. Deve sempre essere approvato dalla Commissione Criteri URFA.

**10.** Si distinguono, in ragione della loro struttura e della loro ammissibilità:

- a) società per azioni;
- b) società a responsabilità limitata
- c) società in accomandita per azioni.

#### ARTICOLO 61 bis (Società per azioni)

**1.** Tutte le quote sono rappresentate da azioni, documenti cartacei che concedono diritti ed obblighi analiticamente riportati sia sulle stesse che sullo Statuto societario.

**2.** Le quote s'intendono distribuite in egual misura e con pari diritti ed obblighi tra i soci, in assenza di azioni o comunicazioni agli organi competenti.

---

<sup>100</sup> In riferimento alle quote e alle eventuali ammende da versare.

<sup>101</sup> Si può pretendere l'intero pagamento, cioè, anche solo da uno di questi. E il suo pagamento libera da responsabilità tutti gli altri.

**3.** I conferimenti, che possono essere rappresentati solo da valuta reale in euro, consentono, se non è diversamente stabilito nello Statuto societario, di possedere quote in misura proporzionale ai conferimenti versati dai singoli soci.

**4.** I compiti e i limiti di mandato degli amministratori e dei soci, oltre alle loro generalità, devono essere riportati nell'atto costitutivo o comunicati prima dell'iscrizione e ad ogni modifica.

**5.** La società può anche essere unipersonale, con un solo socio azionista cioè, ma le modifiche a tale status dovranno essere portate a conoscenza della Presidenza di Lega e riportati sullo Statuto societario per essere opponibili ai terzi, a meno che non si provi che i terzi ne erano già a conoscenza.

#### ARTICOLO 61 ter (Società a responsabilità limitata)

**1.** Con struttura identica alla società per azioni (**art. 61 bis**), ma con la differenza che le quote non sono documenti cartacei e non sono rappresentate da azioni.

**2.** La responsabilità è limitata al patrimonio sociale che è obbligatorio versare (**art. 61 comma 3**).

#### ARTICOLO 61 quater (Società in accomandita per azioni)

**1.** Con struttura identica alla società per azioni (**art. 61 bis**), ma con due categorie di soci:

- 1) gli accomandatari, solidalmente e illimitatamente (intendendosi per ciò che rispondono dei debiti anche con il proprio patrimonio personale, qualora quello della società non fosse sufficiente) responsabili per gli atti della società e unici a poter ricoprire il ruolo di amministratore;
- 2) gli accomandanti, che possono concorrere solo alla riscossione degli utili ma non possono svolgere ruoli amministrativi e non hanno diritto di voto in assemblea, oltre a non avere alcuna responsabilità per le obbligazioni assunte con la Lega.

#### ARTICOLO 62 (Partecipazioni societarie)

**1.** Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in diverse società appartenenti alla sfera fantacalcistica della stessa Lega.

**2.** Ai fini di cui al **comma 1**, un soggetto ha una posizione di controllo di una società quando allo stesso <sup>(102)</sup> sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

**3.** L'inosservanza del divieto di cui al **comma 1** costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Statuto.

**4.** Se tale situazione si verifica nel corso della stagione, una società – scelta discrezionalmente dall'organo competente - rimarrà in capo al medesimo soggetto, mentre l'altra (o le altre) sarà commissariata.

---

<sup>102</sup> Non anche ai suoi parenti o affini entro qualunque grado.

5. Se tale situazione si verifica prima dell'inizio della stagione, solo una società - scelta dallo stesso soggetto deferito - riceverà la licenza d'iscrizione.
6. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi dalla nomina a commissario straordinario.
7. I soggetti che si trovino in una situazione di cui al **comma 1** hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione per evitare sanzioni.
8. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui al **comma 1**, non sono previste sanzioni ma solo il procedimento di cui ai **commi 4 e 5**.

#### ARTICOLO 63 (Atto costitutivo)

1. Esso ha natura negoziale e trova quindi la sua fonte nella autonomia dei privati.
2. Il procedimento che conduce alla costituzione della società si scompone in due fasi principali: la prima volta alla stipulazione dell'atto costitutivo, la seconda alla richiesta di affiliazione della società.
3. Due distinte procedure possono condurre alla stipulazione dell'atto costitutivo:
  - a) La stipulazione simultanea  
Si caratterizza per la simultanea sottoscrizione dell'atto costitutivo e per la integrale sottoscrizione del capitale sociale da parte dei "fondatori".
  - b) La stipulazione per pubblica sottoscrizione.  
Si articola a sua volta in un procedimento finalizzato a sollecitare eventuali interessati a sottoscrivere il capitale sociale iniziale.  
Tale procedimento si suddivide in quattro fasi:
    - I) Nella prima, i promotori dell'iniziativa predispongono un programma della costituenda società;
    - II) Nella seconda, gli eventuali interessati possono aderirvi sottoscrivendo le azioni della società costituenda e versando almeno un quarto del conferimento;
    - III) Nella terza fase, si convoca e si svolge l'assemblea dei sottoscrittori che delibera sul contenuto dell'atto costitutivo, che non sia già stato fissato nel programma;
    - IV) Nell'ultima fase, si procede finalmente alla stipulazione dell'atto costitutivo.
4. La società per azioni può essere costituita da uno o più soci fondatori: nel primo caso con un atto unilaterale, nel secondo con un contratto.
5. Con il perfezionamento della seconda fase prevista dal precedente comma, la società viene ad esistenza.

#### ARTICOLO 64 (Statuto societario)

1. Lo Statuto è manifestazione del potere riconosciuto alle società di regolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
2. Inizialmente può essere allegato all'atto costitutivo (vedi **art. 63**), ma l'Assemblea dei soci, sempre previa approvazione della Commissione Criteri Urfa, ha il potere di modificarlo, così come di adottarne il testo iniziale qualora non sia stato allegato all'atto costitutivo.

**3.** Qualunque conflitto interno che non si possa risolvere con le norme contenute nel proprio Statuto societario o in assenza di questo, potrà essere portato a conoscenza della Commissione Criteri Urfa che esprimerà un giudizio, congruamente motivato, non reclamabile ed immediatamente esecutivo.

**4.** Un ricorso all'Arbitrato è consentito solo per constatare eventuali vizi delle motivazioni. La procedura sarà analoga a quella prevista ai **commi 2, 3 e 4 dell'art. 31.**

**5.** Il presente Statuto agisce in modo suppletivo allo Statuto societario, sancendo che, in mancanza di specificazioni:

- tutti i soci sono amministratori solidalmente e responsabili illimitatamente per le obbligazioni assunte verso la Lega;
- che non esistono limiti di mandato per il rappresentante legale della società e che ogni azione da questi compiuta s'intende approvata dal CDA e non è quindi annullabile;
- che tutti i soggetti diversi dal rappresentante legale – se non previamente comunicato - s'intendono collaboratori.

#### ARTICOLO 65 (Denominazione sociale)

**1.** La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla L.I.F. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività fantacalcistiche.

**2.** Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Lega (all'unanimità), su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno.

**3.** Per non incorrere nei provvedimenti di cui al **comma 1 dell'art. 19**, il cambio della denominazione non deve essere sostanziale. Sarà cioè consentito trasformare il tipo di società (es. da srl a spa), il prenome (es. da US a FC) o modificare, sottrarre o integrare parti non sostanziali (es. da U.S. Carobbio 1908 a Virtus Carobbio).

**4.** E' ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor.

#### ARTICOLO 66 (Sede sociale)

**1.** La Sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione, unitamente ad un indirizzo e-mail valido e ad un recapito telefonico.

**2.** Il trasferimento della sede, il cambio di e-mail e del recapito telefonico di una società deve essere comunicato in tempi congrui.

#### ARTICOLO 67 (Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda)

**1.** La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni dello Statuto, debbono essere comunicate agli organi competenti di Lega per l'approvazione.

**2.** In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata

l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività fantacalcistica.

**3.** L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte della Commissione Criteri Urfa.

**4.** Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente di Lega da tutte le società interessate, con l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto, entro il 15 luglio di ogni anno.

**5.** Il Presidente di Lega delibera sulle domande, dopo aver acquisito i pareri favorevoli, vincolanti e conformi, del Consiglio di Lega (all'unanimità), della Co.Vi.So.F. e della Commissione Criteri Urfa, che terranno conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

**6.** In caso di fusione approvata, rimane affiliata la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

**7.** In caso di scissione approvata, è affiliata unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

**8.** In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

#### ARTICOLO 68 (I dirigenti delle società)

**1.** Sono qualificati "dirigenti" delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività fantacalcistica organizzata dalla L.I.F.

**2.** Essi devono ottemperare alle loro funzioni con la diligenza propria della natura dell'incarico e delle specifiche competenze.

**3.** Non possono, per almeno due stagioni, essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività fantacalcistiche organizzate dalla L.I.F. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione.

**4.** Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento.

**5.** Competente a decidere in prima istanza è il Giudice Sportivo su deferimento della Procura di Lega nell'osservanza delle disposizioni previste da questo Statuto.

#### ARTICOLO 69 (L'assemblea dei soci)

- 1.** E' composta da tutti i soci della società, in ragione delle azioni o delle quote possedute e dei relativi diritti e obblighi, con il compito di eleggere il consiglio di amministrazione, designare eventuali amministratori delegati o direttori generali e partecipare alle spese e alla suddivisione degli utili, oltre a prendere le decisioni più importanti per la società ed assumere responsabilità diretta per le obbligazioni contratte verso la Lega.
- 2.** Ogni singolo componente della società, se non è stabilito diversamente nello Statuto societario, avrà un diritto di voto proporzionale ai propri conferimenti e un potere decisionale sempre e comunque relativo alla sua quota azionaria.
- 3.** Le quote partecipative, possono infatti essere dipartite in modo disuguale tra i membri e, quindi, anche la ripartizione degli utili avverrà in base alle quote partecipative.
- 4.** Sono ammessi accordi particolari fra i soci nella suddivisione anche in assenza dello Statuto societario, ma in questo caso la risoluzione delle controversie sarà puramente interna alla società, non potendosi provare in modo certo la suddivisione delle quote, che, salva prova contraria, si considereranno proporzionali ai conferimenti.

#### ARTICOLO 70 (Il Consiglio di Amministrazione)

- 1.** Eletto dall'assemblea dei soci, si compone di un presidente - eletto secondo le modalità previste dallo Statuto societario o, in assenza di questo, a maggioranza assoluta dei componenti il CDA -, di un amministratore delegato a svolgere le funzioni del presidente - ma nominato dall'Assemblea dei soci - e dei relativi consiglieri.
- 2.** E' anche possibile la nomina di un amministratore unico, che svolga da solo tutte le funzioni, ma la designazione è sempre di competenza dell'Assemblea dei soci.
- 3.** Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di nominare un rappresentante legale, ha l'onere <sup>(103)</sup> di eleggere gli organi di verifica contabile (**art. 80**) e amministra le attività fantacalcistiche della società, oltre che nominare i collaboratori <sup>(104)</sup>.
- 4.** In caso di parità di voti, nelle scelte del CDA - in assenza di uno Statuto societario - il voto del presidente <sup>(105)</sup> avrà valore doppio.
- 5.** Solo il presidente, l'amministratore unico o l'amministratore delegato possono concludere operazioni di mercato e ogni altra questione inerente alla gestione della squadra.
- 6.** I limiti di mandato dei singoli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono portati a loro conoscenza nei modi opportuni, attraverso preventiva comunicazione, o si provi che i terzi erano a conoscenza di tali limiti. A meno che tali limiti non risultino dallo Statuto societario.

#### ARTICOLO 71 (La presidenza societaria)

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione della società deve provvedere all'elezione di almeno un rappresentante legale, il presidente, ma le sue funzioni e

---

<sup>103</sup> Si noti l'onere e non l'obbligo, in quanto è lo Statuto societario che prevede le modalità di organizzazione interna.

<sup>104</sup> Eccezione fatta per il direttore generale nominato dall'Assemblea.

<sup>105</sup> O dell'eventuale amministratore unico o delegato.

attribuzione possono anche essere demandate (dall'Assemblea) ad un amministratore delegato o unico, purché portato a conoscenza dei terzi nei modi opportuni.

**2.** L'elezione del presidente avviene secondo le modalità previste dallo Statuto societario, ma fino alla sua elezione le sue funzioni sono svolte dal socio che detiene le quote di maggioranza o, se equamente suddivise, dall'amministratore straordinario (<sup>106</sup>).

**3.** In mancanza di accordi in seno al CDA sull'elezione del presidente o dell'amministratore straordinario, questi sarà scelto discrezionalmente - a meno di diverse disposizioni previste nello Statuto societario - dalla Commissione Criteri Urfa che preferirà il socio che detiene le quote di maggioranza o, se equamente suddivise, quello che fornisce maggiori garanzie morali.

**4.** Il presidente rappresenta la società in seno al Consiglio di Lega, sempre che lo stesso non decida di affidare il compito ad altro dirigente, o conceda a questi una delega temporanea.

**5.** Non è consentita la co-presidenza, l'assegnazione dell'incarico a più di una persona.

**6.** Il presidente della società deve provvedere alla:

- a) Eventuale nomina di un vicario;
- b) Stesura della relazione sulla gestione economica;
- c) Predisposizione del rendiconto finanziario;
- d) Sottoscrizione del verbale di approvazione della documentazione richiesta dalla Co.Vi.So.F.;
- e) Sottoscrizione della dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa alla Co.Vi.So.F.

#### ARTICOLO 72 (La vice presidenza)

**1.** In posizione meno elevata del presidente si pone la figura, non obbligatoria, del suo vicario.

**2.** Compito unico di questi è, sostituire il presidente in caso d'assenza di quest'ultimo, ma non solo con compiti di collaboratore, non anche amministrativi, che rimangono di competenza esclusiva dei dirigenti.

#### ARTICOLO 73 (I collaboratori)

**1.** Sono collaboratori nella gestione delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o gratuita, siano incaricati di funzioni che non comportino responsabilità amministrativa nell'ambito dell'attività finanziaria ed economica del fantacalcio, ma solo di collaborazione tecnica e gestionale.

**2.** I collaboratori delle società non possono assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega.

**3.** E' consentito, in seno alla stessa società, assumere contemporaneamente sia la qualifica di dirigente che di collaboratore.

**4.** I principali collaboratori sono:

- a) Il direttore;
- b) Il segretario;
- c) Il selezionatore;

---

<sup>106</sup> Necessariamente nominato in sede d'iscrizione o, se nel corso della stagione, prontamente portato a conoscenza del Presidente di Lega o del suo vicario, i quali hanno l'onere di informare l'intero Consiglio di Lega.

d) Il tesoriere.

#### ARTICOLO 74 (Il direttore)

**1.** Tra i principali collaboratori delle società vi è il direttore che, a seconda della qualifica da lui assunta, affianca il selezionatore o la dirigenza nelle principali operazioni tecniche e manageriali.

**2.** Il ruolo può essere ricoperto, all'interno della società, anche da soggetti che ricoprono cariche dirigenziali o collaboratori.

**3.** Tutte le operazioni da lui svolte – salvo diverse disposizioni di mandato, regolarmente portate a conoscenza dei terzi - devono comunque essere approvate dal CDA.

**4.** Esistono tre figure professionali di direttore:

- a) Direttore generale;
- b) Direttore sportivo;
- c) Direttore tecnico.

#### ARTICOLO 74 bis (Il direttore generale)

**1.** Il titolo di direttore generale è attribuito ad un manager, di solito un dirigente, con autorità e responsabilità estesa all'intera organizzazione e quindi appartenente al *senior management*.

**2.** In certi casi (<sup>107</sup>) il manager così designato risponde a sua volta ad un manager superiore (presidente, amministratore delegato ecc.).

**3.** Il ruolo può essere ricoperto anche dallo stesso amministratore delegato.

**4.** Il titolo di direttore generale può anche essere attribuito al manager preposto ad un'ampia unità organizzativa, detta direzione generale. In tal caso il suo ruolo è paragonabile al *chief operating officer* o *chief operations officer* (COO) anglosassone, figura con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali della società per renderla più efficaci e funzionali agli obiettivi preposti.

**5.** Il direttore generale è sempre nominato dall'Assemblea dei soci.

**6.** Nelle società per azioni, le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'Assemblea o per disposizione dello Statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di mandato con la società.

#### ARTICOLO 74 ter (Il direttore sportivo)

**1.** Il direttore sportivo è la figura professionale che dirige una compagine fantacalcistica, decidendone gli assetti, le strategie e gli obiettivi di mercato.

**2.** In assenza del selezionatore o per delega di questi, il direttore sportivo è anche incaricato di decidere l'impiego dei calciatori e la tattica di gara.

**3.** I direttori sportivi, in generale, svolgono in seno alle società attività concernenti l'assetto organizzativo dell'organico, gestiscono i rapporti, anche contrattuali, fra società e quelli dei calciatori, scelgono – previa ratifica del CDA – i selezionatori e conducono trattative aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori.

---

<sup>107</sup> Se non diversamente stabilito dal mandato.



**4.** Il direttore sportivo risponde alla dirigenza ma assiste il selezionatore. È esperto del calcio e aiuta i membri della dirigenza che non hanno questa esperienza.

#### ARTICOLO 74 quater (Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico è un selezionatore che ha superato i limiti di età <sup>(108)</sup> e affianca coloro che non hanno grosse conoscenze o capacità fantacalcistiche e non riuscirebbero da soli a gestire una squadra.

#### ARTICOLO 75 (Il segretario)

**1.** Il Segretario della Società assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli atti di amministrazione, cura la raccolta dei comunicati ufficiali, coordina i dirigenti nelle altre attività di natura fantacalcistica e regolamentare disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti interregionali, predisponendo eventuali ricorsi, istanze ed esposti.

**2.** Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, anch'essi nominati dal CDA.

#### ARTICOLO 76 (Il tesoriere)

**1.** Nella custodia del patrimonio della società, necessario al pagamento delle quote che devono essere consegnate al cassiere (vedi **art. 28**), provvede il tesoriere della società, il cui ruolo può essere ricoperto anche da dirigenti o altri collaboratori.

**2.** Ha l'obbligo di far pervenire le quote entro i termini previsti e fornire, alla dirigenza, un resoconto mensile delle sue attività.

#### ARTICOLO 77 (Il selezionatore)

Il selezionatore – detto anche fantallenatore – è colui che ha il compito di decidere l'impiego dei calciatori e la tattica di gara, consegnare nei modi e nei tempi stabiliti la formazione ufficiale, badando di selezionare sempre la migliore possibile qualora le esigenze di classifica o di gara, non solo della propria squadra, lo richiedano.

#### ARTICOLO 78 (Esoneri o allontanamento del socio)

**1.** E' diritto dell'organo che lo ha nominato o eletto, rimuovere dall'incarico dirigenti e collaboratori, ma – in assenza di diverse disposizioni dello Statuto societario - solo se ricorre una delle cause giustificative elencate:

**2.** Nel caso di dirigenti o direttore generale. Qualora abbia con dolo o colpa grave agito provocando un danno - anche all'immagine - della società o abbia superato i limiti del suo mandato senza esserne autorizzato <sup>(109)</sup>.

**3.** Nel caso di collaboratori. Qualora gli obiettivi o i risultati prefissati non siano stati raggiunti o l'opera prestata non soddisfi a pieno le esigenze dell'organo che lo ha nominato.

**4.** La rimozione dall'incarico di collaboratore non impone anche la rimozione da quella di dirigente.

---

<sup>108</sup> Non esiste un limite reale, ma si intende oltre i 65 anni.

<sup>109</sup> Abbia cioè effettuato operazioni per le quali non era stato autorizzato.

5. La rimozione dall'incarico di dirigente impone anche la rimozione da quella di collaboratore.
6. Allontanamento di un socio. Nel caso in cui un dirigente sia anche socio della società, decade da tale ultimo *status* solo se:
- a) si verifichi l'ipotesi di cui al **comma 2**;
  - b) il socio sia insolvente;
  - c) il socio sia in arretrato dal versamento di un numero non inferiore a due quote e gli sia stato richiesto il versamento da almeno 15 giorni.
7. Nelle ipotesi di cui al **comma 6**, gli altri soci dovranno provvedere al risarcimento di tutte le quote già versate dal socio moroso, ma non sarà previsto alcun risarcimento del maggior danno, qualora la società conquisti ulteriori utili al termine della stagione in corso.
8. Competente a giudicare è la Corte Straordinaria di Lega.

#### ARTICOLO 79 (Dimissioni o rinuncia di un socio)

1. E' diritto dei soci, dirigenti e dei collaboratori di una società rinunciare al proprio mandato, anche durante la stagione in corso, ma solo qualora esista altro socio in grado di garantire la continuità aziendale e l'Assemblea dei soci – nel caso dei soci dimissionari – o il CDA – nel caso di qualunque altro dirigente o collaboratore – ne diano l'assenso.
2. In ogni caso la società potranno avvalersi di eventuali contratti d'assunzione, opportunamente sottoscritti dalle parti e depositati presso l'ufficio del Presidente di Lega.
3. In assenza del predetto contratto, il dimissionario, non avrà alcun vincolo – a meno che non si provi diversamente altro accordo - con la società, lasciando la gestione al rappresentante legale, agli altri dirigenti e collaboratori.
4. Il dimissionario non ha diritto al risarcimento di tutte le quote già versate, né a quello del maggior danno, qualora la società conquisti ulteriori utili al termine della stagione in corso. Lasciando tali scelte alla discrezionalità dell'Assemblea dei soci.
5. Competente a giudicare eventuali controversie è la Corte Straordinaria di Lega.

#### ARTICOLO 80 (Organi di verifica contabile)

1. Se previsto dallo Statuto societario, nella verifica contabile della società e nella predisposizione della documentazione richiesta dalla Co.Vi.So.F., il C.D.A. della società deve provvedere alla nomina del collegio sindacale e di un soggetto responsabile del controllo contabile, oltre all'affidamento del compito di verifica contabile ad una società di revisione.
2. Il **collegio sindacale** è formato da un presidente e da altri due soggetti che non siano dirigenti o collaboratori della società che li ha nominati, ma che possono anche essere dirigenti o collaboratori di altre società della stessa Lega.
3. Il controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto dello Statuto societario e del presente Statuto e possono impugnare dinanzi al Giudice Sportivo le delibere non conformi.
4. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società, segnalando

all'assemblea eventuali fatti rilevanti. I sindaci possono denunciare al Giudice Sportivo eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.

**3.** Il presidente del collegio sindacale ha il compito di predisporre una relazione sulla verifica contabile, su richiesta della Co.Vi.So.F., e di sottoscrivere una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa dalla società alla stessa Co.Vi.So.F., qualora manchi la sottoscrizione del soggetto responsabile del controllo.

**4.** Il **soggetto responsabile del controllo contabile** è persona della società (socio, dirigente o collaboratore), che ha il compito di stilare una relazione sulla situazione economica della società e di sottoscrivere una dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa dalla società alla stessa Co.Vi.So.F..

**5.** La **revisione contabile** è l'attività svolta dai revisori contabili che, attraverso l'applicazione di procedure campionarie, consente loro di verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato.

**6.** Tipicamente, la revisione contabile è finalizzata alla certificazione da parte dei revisori contabili, di detto bilancio d'esercizio o bilancio consolidato.

**7.** La società incaricata di detta revisione è una qualsiasi altra società, appartenente alla stessa Lega, che ha il compito di prendere visione della situazione finanziaria della società che le ha affidato l'incarico.

**6.** Non sono ammessi controlli incrociati tra le società, ma la stessa società di revisione può ricoprire le stesse funzioni di verifica per più società.

**7.** Su richiesta della Co.Vi.So.F. ha il compito di predisporre una relazione con un proprio giudizio sulla verifica contabile effettuata.

**8.** Eventuali difficoltà nell'assegnazione dell'incarico dei componenti il collegio sindacale e la scelta del relativo presidente o della società di revisione, dovranno essere risolte dalla Co.Vi.So.F., che affiderà il compito discrezionalmente e senza che i soggetti o la società incaricata possano rifiutarsi di prestare la propria opera.

#### ARTICOLO 81 (Obblighi delle società)

**1.** Ogni società è obbligata, ai sensi delle norme contenute in questo Statuto a:

- effettuare le operazioni di trasferimento delle prestazioni sportive dei calciatori solo nei periodi consentiti;
- mantenere il proprio bilancio secondo i parametri stabiliti dalla Co.Vi.So.F.;
- versare puntualmente le quote dovute;
- garantire una gestione prudente e votata al regolare svolgimento della stagione fantacalcistica, vigilare che tutti i suoi dirigenti svolgano i propri compiti con la diligenza propria della natura dell'incarico e delle specifiche competenze.

**2.** A seconda dell'interesse diretto e del vantaggio effettivamente realizzatosi, rispondono a titolo di responsabilità diretta o oggettiva per le trasgressioni compiute dai propri dirigenti.

**ARTICOLO 82 (Contabilità e bilancio)**

- 1.** La contabilità deve essere tenuta dalle società che hanno l'obbligo – se richiesto espressamente dalla Co.Vi.So.F. - di depositare il bilancio annuale e la relazione semestrale o gli altri documenti indicati dall'**art. 16**.
- 2.** Per la stesura dei bilanci può essere richiesta una consulenza gratuita ai membri della Co.Vi.So.F.

**ARTICOLO 83 (Decadenza e revoca della affiliazione)**

- 1.** La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente di Lega o dall'organizzatore.
- 2.** Le società decadono dall'affiliazione alla L.I.F.:
  - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
  - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento delle quote di rinnovo dell'affiliazione e non rispettano i parametri imposti dalla Co.Vi.So.F.
- 3.** Il Presidente di Lega, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati.
- 4.** La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Commissione Criteri URFA.
- 5.** Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
  - a) la violazione dei fondamentali principi sportivi e morali;
  - b) la recidiva in illecito sportivo – valutata dalla Commissione Criteri URFA - sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
  - c) la reiterata morosità nei confronti di enti di Lega, società affiliate e soci, dirigenti o collaboratori di società affiliate;
  - d) le rilevanti violazioni alle norme statuarie.
- 6.** Gli effetti della revoca, qualora intervenuta nel corso della stagione e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono solo da tale data, in quanti l'esercizio dell'impresa proseguirà ad opera di un commissario.



## LIBRO VIII

### IL MERCATO

#### ARTICOLO 84 (Nozionistica)

**1.** Ogni società, una volta reso noto l'organigramma e il suo rappresentante legale, deve provvedere all'acquisto dei calciatori che comporranno la rosa, utilizzando esclusivamente crediti in fantamilioni, non essendo consentito l'utilizzo di valute reali.

**2.** Per le società già affiliate, che partecipano anche alle stagioni successive a quelle della loro Prima Iscrizione, è anche necessario provvedere preliminarmente agli adempimenti di cui all'**art. 104** (conferme).

**3.** Sarà possibile effettuare operazioni di mercato in diversi periodi, nel corso della stagione. I periodi possono interessare il mercato degli scambi o quello su base d'asta. Quest'ultimo prevede diverse sessioni:

- a) Mercato iniziale;
- b) Mercato di riparazione, a sua volta suddiviso in:
  - I. Mercato intermedio;
  - II. Sedute ordinarie;
  - III. Sedute straordinarie.

**4.** E' vietata qualsiasi forma di mercato dopo la 30<sup>A</sup> giornata del campionato di calcio di Serie A. Fino all'ultimo istante che precede l'orario di consegna della formazione fantacalcistica per la 31<sup>A</sup> giornata è però possibile effettuare scambi, cessioni, acquisti e mercati su base d'asta, ma non concedere prestiti temporanei.

#### ARTICOLO 85 (Mercato Iniziale)

**1.** Il mercato iniziale è il primo mercato ufficiale e ordinario della stagione ed è fissato dal Presidente di Lega – con parere favorevole del Consiglio - in un qualunque giorno (<sup>110</sup>) che precede il fischio d'inizio della prima gara del campionato di Serie A, ma non in una data fissata oltre i 15 giorni che precedono tale evento.

**2.** Le società, per la Prima Iscrizione (vedi **art. 11**) ricevono un budget a fondo perduto di 500 crediti, che convenzionalmente prendono il nome di FantaMilioni (FM), con i quali sarà possibile acquistare un numero necessariamente pari a 25 calciatori, tutti di società iscritte al campionato di calcio di serie A, che comporranno la propria "rosa" e dovranno essere suddivisi in:

- 3 portieri;
- 8 difensori;
- 8 centrocampisti;
- 6 attaccanti.

**3.** Per conoscere il ruolo di detti calciatori sarà necessario fare riferimento alla lista ufficiale (**art. 87**), indicata e scelta prima dell'inizio di ogni stagione dal Consiglio di Lega.

---

<sup>110</sup> Anche lo stesso giorno.

4. Lo stesso Consiglio di Lega potrà a maggioranza unanime modificare il ruolo assegnato al calciatore dalla lista ufficiale o, a maggioranza semplice, assegnarlo qualora lo stesso non sia nell'elenco (vedi **art. 87 comma 4**).
5. Per tutte le squadre già affiliate, che procedono alle conferme dei loro calciatori in rosa, il budget a fondo perduto non sarà di 500 crediti, bensì di 200.

#### ARTICOLO 86 (L'Asta)

1. Uno dei modi d'acquisto a titolo originario dei calciatori è quello su base d'asta, diretta dal coordinatore di mercato, solitamente il Presidente di Lega, il quale deve stabilire dei turni, da rendere noti prima dell'inizio della seduta, per la formulazione delle singole offerte.
2. Tutte le squadre affiliate possono partecipare alle sedute con un solo ed unico rappresentante, anche se delegato (vedi **art. 88**).
3. Ogni società, al proprio turno, propone un calciatore, scelto tra quelli presenti nell'albo (vedi **art.87**), partendo da una sua valutazione minima di almeno 1 FM.
4. A seguito della proposta, le altre società, quando invitate a farlo dal coordinatore, che seguirà un ordine – sempre prestabilito e reso noto prima della seduta -, potranno valutare il calciatore con un'offerta maggiore.
5. Se al proprio turno, si decide di non rilanciare, non ci sarà più la possibilità di presentare una nuova offerta per quel calciatore, a meno che i rappresentanti di società rimasti in lizza non siano in numero pari o inferiore a tre. In quest'ultimo caso, infatti, i turni saranno liberi e senza alcun ordine da seguire.
6. Un acquisto diventa ufficiale dal momento in cui il coordinatore di mercato lo ufficializza, dopo un conteggio di tre battute <sup>(111)</sup> .
7. Anche per il singolo turno di proposta o di rilancio è previsto un conteggio del coordinatore, che verrà interrotto qualora si chieda una pausa di riflessione, la cui durata dovrà essere non superiore ai due minuti.
8. Non si possono chiedere troppe pause durante lo stesso mercato. Sarà il coordinatore a richiamare i partecipanti in caso di abuso eccessivo.
9. In caso di conteggio al proprio turno di proposta o di ritiro dall'asta, solitamente con la formula rituale «Sono fuori dal mercato», non si potrà più partecipare alla seduta, né formulare proposte successivamente o rilanciare, a meno che la propria rosa non fosse ancora incompleta. In tale ultimo caso sarà sempre obbligatorio formulare una proposta al proprio turno.
10. Una volta completata la rosa la squadra potrà comunque continuare a partecipare all'asta, ma con l'incombente, nel caso dovesse aggiudicarsi qualche calciatore, di depositare in albo un calciatore di pari reparto già acquistato in precedenza, con la perdita, quindi, di tutti i crediti spesi per acquistarlo.
11. Il calciatore rimesso nell'albo durante una sessione di mercato a base d'asta, non può essere riacquistato dalla stessa società nel corso della medesima sessione.

---

<sup>111</sup> Si conta cioè da uno a tre, battendo la mano sul tavolo scansionando così il tempo. Il conteggio avviene a voce alta e non è necessariamente di 3 secondi, ma pari ad un tempo congruo e, possibilmente, sempre uguale.

**12.** La regola di cui al comma precedente è valida anche per il caso in cui si completi un singolo reparto.

**13.** Durante una qualsiasi seduta a base d'asta, il coordinatore di mercato deve <sup>(112)</sup> ordinare un'interruzione, la cui durata è stabilita dallo stesso, nella quale trattare o effettuare operazioni di mercato tra le società, che riguardino esclusivamente calciatori appartenenti alle proprie rose.

**14.** Stabilito l'orario in cui iniziare la seduta, le società possono presentarsi con un massimo di 30 minuti di ritardo, trascorsi i quali le altre società potranno iniziare la seduta.

**15.** Tranne che per il mercato iniziale, in cui è indispensabile la presenza di almeno un rappresentante per società, le altre sedute di mercato sono valide se sono presenti almeno il 50% + 1 delle società, anche per delega.

**16.** SPENDERE PIU' DEL PROPRIO BUDGET. Qualora la spesa legata agli acquisti effettuati nei mercati su base d'asta, superi il credito residuo di una data società, la stessa dovrà depositare nell'albo il calciatore più pagato <sup>(113)</sup> della propria rosa, usufruendo del risarcimento della metà dei crediti (eventualmente approssimato) spesi per acquistarlo.

**17.** Sull'eventuale asta per quest'ultimo calciatore, la società penalizzata non avrà diritto a formulare alcuna offerta, ma resterà obbligata a completare il proprio organico in quella seduta (se ancora possibile) o a quella successiva (nel caso la scoperta fosse successiva).

**18.** I calciatori acquistati nei mercati su base d'asta, entreranno immediatamente a far parte della rosa della società e potranno quindi, sin da quel momento, essere utilizzati sia in campionato che in altre competizioni.

#### ARTICOLO 87 (La lista ufficiale e l'Albo)

**1.** La lista ufficiale è l'elenco di tutti i calciatori della Serie A di calcio e indicante il loro ruolo <sup>(114)</sup> e la loro quotazione.

**2.** Salve, diverse disposizioni della Lega, tale lista è quella tratta dal quotidiano milanese "Gazzetta dello sport", nella specifica sezione dedicata al fantacalcio <sup>(115)</sup>.

**3.** L'Albo è l'elenco dei calciatori presenti nella lista ufficiale, da cui vanno esclusi quelli che sono già sotto contratto con le squadre della lega fantacalcistica <sup>(116)</sup>.

**4.** Un calciatore si considera acquistabile dal momento in cui il suo contratto calcistico è depositato in Lega <sup>(117)</sup>, ma se il suo nome non figura nella lista ufficiale, potrà comunque essere acquistato dalle società fantacalcistiche nel ruolo che presumibilmente <sup>(118)</sup> gli verrà assegnato, con la riserva di verificare il suo ruolo effettivo quando sarà pubblicato sulla lista ufficiale.

**5.** Fino a tale verifica non potrà essere schierato <sup>(119)</sup> e, se da tale verifica risultasse un ruolo differente a quello assegnatogli con riserva, sarà

---

<sup>112</sup> A meno che non si decida all'unanimità dei presenti di rinviare a dopo il mercato tali operazioni.

<sup>113</sup> In assoluto e non in quella singola seduta.

<sup>114</sup> Portiere, difensore, centrocampista o attaccante.

<sup>115</sup> O altre denominazioni variabili di stagione in stagione, come "magic campionato" o simili.

<sup>116</sup> Rimettere un calciatore nell'albo significa appunto risolvere il contratto con il calciatore.

<sup>117</sup> Vedere sito ufficiale della Lega Calcio di Serie A o altra fonte ufficiale discrezionalmente valutata dal Consiglio di Lega.

<sup>118</sup> Sarà il Consiglio di Lega a decidere a maggioranza semplice.

<sup>119</sup> Vigè una sospensione cautelare e il suo eventuale impiego verrà valutato con un senza voto.

considerato come mai acquistato, con tanto di restituzione dei crediti spesi per il suo acquisto con riserva.

**6.** Anche il calciatore ceduto, per l'acquisto *subjudice* <sup>(120)</sup> di cui al **comma 4**, tornerà in organico senza nessun costo, ma qualora non fosse più nell'albo, perché nel frattempo acquistato da altra società, sarà sostituito con quello di cui si è privata la società che lo ha acquistato e se anche quest'ultimo fosse stato acquistato da altra società sarà sostituito con quello di cui questa si è privata e così di seguito fino al primo calciatore disponibile.

**7.** Se l'ipotesi di cui al **comma 4** si verificasse nel corso del Mercato iniziale l'acquisto con riserva non sarebbe consentito fino a che tutte le squadre non avranno completato le proprie rose.

**8.** Il ruolo assegnato al calciatore dalla lista ufficiale al momento dell'acquisto non sarà modificabile fino al termine della stagione.

**9.** Qualora, all'inizio <sup>(121)</sup> delle stagioni successive a quella in cui il calciatore è stato acquistato, si verificasse l'ipotesi di un cambio di ruolo predisposto dalla lista ufficiale, la società che lo possiede, a qualunque titolo, in organico dovrà obbligatoriamente adeguarne il ruolo con le modalità previste dall'**art. 93**.

**10.** L'ipotesi prevista dal comma precedente non si applica ai calciatori acquistati prima della stagione 2013/2014, per i quali il ruolo assegnato al momento dell'acquisto non sarà modificato fino alla conclusione naturale <sup>(122)</sup> del suo contratto con la società fantacalcistica anche nell'ipotesi di un cambio di ruolo predisposto dalla lista ufficiale, ferma l'opportunità opzionale della novazione risarcitoria (vedi **art. 93**).

**11.** L'eventuale cessione ad altra società, a seguito di scambio, di un calciatore in un ruolo diverso da quello previsto in quel dato momento dalla lista ufficiale <sup>(123)</sup>, porterà alla nullità dell'accordo, salvo che nelle ipotesi previste ai **commi 9 e ss. dell'art. 92**.

#### ARTICOLO 88 (Deleghe Mercato)

**1.** Per le deleghe di mercato valgono le stesse regole previste dall'**art. 24**, con le esenzioni previste dal **comma 4**.

**2.** E' consentito, tranne che nel mercato iniziale, nominare un delegato supplente, autorizzato a formulare le offerte e partecipare al mercato su base d'asta <sup>(124)</sup> anche se dirigente o collaboratore di società iscritta nella stessa lega.

**3.** Nell'ipotesi di cui al **comma 2** è però fatto obbligo al delegato di presentare, prima dell'asta e in busta chiusa, al Presidente di Lega, un documento in cui vanno annotati i calciatori che il delegante intende

---

<sup>120</sup> *Sub judice* è una locuzione latina utilizzata in giurisprudenza che significa letteralmente sotto il giudizio del giudice. Indica che una controversia è ancora aperta.

<sup>121</sup> Questo significa che le eventuali variazioni dovranno essere presenti nella lista ufficiale sin dall'inizio della stagione e non intervenire nel corso della stessa.

<sup>122</sup> Senza considerare eventuali proroghe opzionali di tale scadenza.

<sup>123</sup> Non potrà essere ceduto neanche qualora, originariamente, fosse stato acquistato in quel ruolo che ricopre effettivamente e con il quale figura in rosa, se in quel dato momento la lista ufficiale lo considera in un altro ruolo.

<sup>124</sup> Rimane preclusa al delegato la possibilità di effettuare altro tipo di operazioni per conto del delegante.



acquistare, l'ordine di preferenza <sup>(125)</sup> e la valutazione di ogni singolo calciatore.

**4.** Il delegato quando formulerà la proposta o si troverà nell'ipotesi di rilanciare su uno dei calciatori presenti nel documento di cui al **comma 3**, dovrà obbligatoriamente indicare la valutazione fornita dal delegante, senza possibilità di rilanci. L'eventuale acquisto avverrà a quella valutazione, anche se – ipoteticamente - sarebbe stato possibile pagarlo di meno.

**5.** Al termine della seduta, il Presidente di Lega aprirà la busta di cui al **comma 3** e verificherà la correttezza dell'operato del delegato.

#### ARTICOLO 89 (Mercato di Riparazione)

**1.** Con il mercato di riparazione, che avviene su base d'asta, una società può modificare la propria rosa - lasciando inalterato il numero imposto dal **comma 2** dell'**art. 85** - sostituendo alcuni calciatori in organico con altri ancora nell'albo (svincolati).

**2.** L'eventuale rinuncia di una società a prendere parte al Mercato di riparazione, deve essere prontamente <sup>(126)</sup> comunicata al Presidente di Lega.

**3.** Qualora una società sia impossibilitata a prendervi parte, ma conservi l'interesse di partecipare, potrà chiedere, con almeno tre giorni d'anticipo rispetto alla data fissata, un rinvio al Presidente di Lega, il quale, nei limiti delle eventuali esigenze altrui o di calendario, provvederà a rinviare ad altra data la sessione. Qualora anche in questa nuova data, una società, anche diversa dalla precedente, non possa prendervi parte e non si riesca a trovare una data congeniale a tutte le altre società, il Presidente di Lega sarà costretto a confermare arbitrariamente questa nuova data o stabilirne una diversa.

**4.** Il **mercato intermedio** è il mercato di riparazione più importante della stagione, per il quale viene messo a disposizione delle società un budget a fondo perduto di 100 FM.

**5.** Il mercato di cui al **comma 4** si svolge nella prima settimana successiva alla chiusura del mercato di riparazione invernale delle società di calcio, solitamente prevista per il 31 Gennaio di ogni anno.

**6.** Nel corso del mercato di cui al **comma 4** è anche prevista la possibilità di opzionare i calciatori della serie B, come previsto dall'**art. 98**.

**7.** Nel corso della stagione sono anche previste delle sessioni ordinarie e straordinarie, del mercato di riparazione, ma non sono previsti ulteriori concessioni di budget a fondo perduto.

**8.** Per **sessioni ordinarie** s'intendono quelle per le quali è previsto un calendario (vedi **art. 91**), mentre le **sessioni straordinarie** sono solo eventuali e decise dal Consiglio di Lega a maggioranza assoluta.

#### ARTICOLO 90 (Infortuni, cessioni e indennizzi)

**1.** Se un calciatore, nel corso della stagione, si dovesse infortunare <sup>(127)</sup>, prima o dopo <sup>(128)</sup> dell'acquisto da parte della società fantacalcistica, o

---

<sup>125</sup> Se si intende acquistare solo un calciatore di una serie alternativa di nomi.

<sup>126</sup> Con un giorno d'anticipo o almeno, qualora cioè non possa avvenire, appena possibile.

<sup>127</sup> Qualunque sia l'entità di detto infortunio.

<sup>128</sup> A nulla importando se appena dopo o molto tempo dopo, così come appena prima o molto tempo prima.

anche contemporaneamente alla conclusione del suo acquisto, non potrà essere sostituito con altro svincolato se non al mercato di riparazione immediatamente successivo e i crediti versati per acquistarlo non potranno essere restituiti.

**2.** Le regole dettate dal comma precedente valgono anche in caso di cessione del calciatore da parte della sua società di calcio ad altra società, anche se non iscritta nella stessa categoria o iscritta ad un campionato estero.

**3.** Il calciatore infortunatosi ai sensi del **comma 1** o trasferito ai sensi del **comma 2**, potrà sempre <sup>(129)</sup> essere ceduto – a meno di intenzioni fraudolente <sup>(130)</sup> del cedente fantacalcistico verso il cessionario <sup>(131)</sup> – ad altra società fantacalcistica.

**4.** Ogni singola società ottiene dalla Lega una polizza assicurativa su tutti i calciatori appartenenti alla propria rosa, a prescindere dall'effettivo dominio che si possa vantare sul calciatore. Se infatti quest'ultimo dovesse subire un infortunio che lo tenesse lontano dai campi di giuoco per un periodo di almeno 120 giorni, la società fantacalcistica, che lo abbia tenuto in organico per questo periodo nonostante il suo infortunio, riceverà un indennizzo pari al 15% del prezzo con cui il calciatore era stato pagato in origine <sup>(132)</sup>. Per prezzo pagato in origine s'intende il prezzo su cui calcolare l'imposta per confermare il calciatore (vedi **art. 104**).

**5.** L'indennizzo di cui al comma precedente non viene concesso alla società proprietaria del calciatore, ma solo alla società che lo ha effettivamente tenuto in organico per il periodo in cui è stato infortunato.

**6.** Per ottenere l'indennizzo di cui al **comma 4** la società avente diritto dovrà far pervenire la richiesta al Presidente di Lega, prima di cedere il calciatore ad altra società o rimmetterlo nell'albo, ma non prima dei 120 giorni previsti, che dovranno essere calcolati in riferimento alla stagione effettiva. Non è quindi possibile sommare giorni in cui il campionato non era in corso di svolgimento <sup>(133)</sup>.

**7.** Un calciatore si considera infortunato ai sensi del **comma 4**, solo qualora non giochi neanche un istante di gare ufficiali di campionato di serie A per 120 giorni consecutivi. La società fantacalcistica ha l'onere di dimostrare <sup>(134)</sup> l'inattività del calciatore per il periodo in esame, oltre che quando detti 120 giorni abbiano avuto inizio.

**8.** Il *dies a quo* <sup>(135)</sup> da cui prende origine il periodo di 120 giorni di cui al comma precedente, è quello della prima gara ufficiale del campionato di serie A non disputata dal calciatore dopo l'infortunio e non il giorno del suo infortunio.

---

<sup>129</sup> Se la fase del mercato degli scambi è ancora aperta.

<sup>130</sup> Azionando una causa di annullabilità del contratto.

<sup>131</sup> Nei contratti di scambio bilaterali rileva l'accordo concluso tra cedente e cessionario, con efficacia reale (il trasferimento del calciatore). Il creditore cedente aliena ad un terzo, detto cessionario, il proprio calciatore.

<sup>132</sup> La cifra non potrà comunque mai risultare inferiore ad 1 fm.

<sup>133</sup> Per esempio: se un calciatore s'infortuna 7 giorni prima della fine del campionato 2001/2002, il computo dei giorni si interrompe dopo la conclusione del campionato e riprende all'inizio del campionato 2002/2003, a meno che il calciatore non giochi anche un solo istante di gara e perda quindi il suo status di infortunato.

<sup>134</sup> Con qualunque mezzo, anche articoli di giornali cartacei oppure on-line, ma comunque ritenuti attendibili.

<sup>135</sup> La locuzione latina "*dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur*" indica il principio secondo il quale nel computo dei termini a giorni, il giorno iniziale (*dies a quo*) non si computa, mentre va computato il giorno finale (*dies ad quem*). Ad esempio un termine di 7 giorni che decorre dall'11 settembre scadrà il 18 settembre e non il 17 come accadrebbe se si dovesse computare anche il giorno iniziale dal quale il termine comincia a decorrere.

## ARTICOLO 91 (Le date del Mercato)

- 1.** Le sessioni ordinarie del mercato di riparazione sono prestabilite all'interno di un calendario che prevede:
  - a) un mercato iniziale (**comma 1 art. 85**);
  - b) un mercato intermedio (**comma 4 art. 89**);
  - c) le altre sessioni fissate nei giorni seguenti a quello del fischio finale dell'ultima gara delle seguenti giornate del campionato di Serie A:
    - I) 3<sup>A</sup>;
    - II) 7<sup>A</sup>;
    - III) 12<sup>A</sup>;
    - IV) 16<sup>A</sup>;
    - V) 26<sup>A</sup>;
    - VI) 30<sup>A</sup>;
- 2.** Un'ulteriore data di sessione ordinaria è fissata – solo dopo il mercato iniziale e non anche dopo quello intermedio – nei giorni seguenti alla data di chiusura del calciomercato, qualora il campionato avesse avuto inizio a mercato aperto <sup>(136)</sup>.
- 3.** Nel caso di avveramento della condizione prevista dal **comma 2**, sarà automaticamente annullata la sessione prevista dal **comma 1 alla lett. c) punto I)**.
- 4.** Le date possono sempre essere modificate ai sensi del **comma 3 dell'art. 89**.
- 5.** Alle date delle sessioni ordinarie, possono aggiungersi quelle delle sessioni straordinarie ai sensi del **comma 8 dell'art. 89**.
- 6.** Le date del mercato degli scambi sono fissate ai sensi del **comma 7 dell'art. 92**.
- 7.** Altri divieti sono fissati dal **comma 4 dell'art. 84**.

## ARTICOLO 92 (Gli scambi)

- 1.** Con il mercato degli scambi, una società può modificare il proprio organico - lasciando inalterato il numero imposto dal **comma 2 dell'art. 84** - sostituendo alcuni calciatori in rosa con altri della lista ufficiale ma non più nell'albo, bensì appartenenti ad altre squadre della stessa Lega o – se prevista – di Lega inferiore.
- 2.** Il mercato degli scambi, prevede il reciproco trasferimento di calciatori aventi lo stesso ruolo, se non nella forma della piena proprietà, anche nelle forme previste dagli **artt. 94 e 97**, con la possibilità di utilizzare clausole, crediti (FM) ma non valute reali.
- 3.** Non esiste limite alcuno al numero dei calciatori trasferibili, salvo la verifica di intenzioni fraudolente <sup>(137)</sup> delle società.
- 4.** Il trasferimento si considera ufficiale solo dal momento in cui viene depositato il contratto di scambio o viene resa una contemporanea <sup>(138)</sup> comunicazione – con riserva di deposito del contratto in una data successiva - al Presidente di Lega.

---

<sup>136</sup> Può infatti succedere che il calciomercato si concluda il 31 Agosto, mentre il campionato abbia avuto inizio nei giorni precedenti. Dal 1 Settembre sarà quindi possibile svolgere un'ulteriore sessione.

<sup>137</sup> Configurandosi in tal caso un illecito sportivo.

<sup>138</sup> Di entrambe le società.

- 5.** La comunicazione sostitutiva di cui al comma precedente può anche avvenire a carico di una sola parte, qualora fatti concludenti dimostrino in modo inequivocabile l'intenzione delle parti di dare esecuzione all'accordo.
- 6.** Senza la comunicazione di cui al **comma 4** o senza il deposito del contratto entro i termini stabiliti, lo scambio si considera come mai avvenuto, assimilandolo perciò ad un prestito e punendolo con le sanzioni previste nei casi in cui il prestito non fosse consentito.
- 7.** Il mercato degli scambi è sempre aperto, tranne che durante lo svolgimento delle sessioni dei mercati su base d'asta (<sup>139</sup>), o dopo la data fissata dal **comma 4** dell'**art. 84**.
- 8.** Qualora un calciatore venga ceduto ad altra società, fantacalcistica, in un ruolo diverso da quello previsto in quel dato momento dalla lista ufficiale, la cessione verrà considerata nulla.
- 9.** La sanzione di cui al comma precedente è prevista anche nel caso in cui il calciatore venga ceduto in un ruolo diverso da quello previsto in quel dato momento dalla lista ufficiale perché la stessa lista, all'atto del suo acquisto originario da parte della società fantacalcistica, gli aveva assegnato quel ruolo – diverso cioè da quello previsto al momento della cessione dalla lista ufficiale - in cui viene ceduto (<sup>140</sup>).
- 10.** Nell'ipotesi di cui al **comma 9** la società cessionaria (<sup>141</sup>) potrà tenerlo comunque in organico e per un lasso di tempo non superiore alla durata del contratto naturale, senza cioè computare gli anni opzionali, che quel calciatore aveva precedentemente con il contraente cedente (<sup>142</sup>) a patto che la società cedente ne regolarizzi il ruolo prima della cessione.
- 11.** La società che intende cedere il calciatore ai sensi del **comma 10** potrà regolarizzarne il ruolo avvalendosi della novazione risarcitoria (vedi **art. 93**).
- 12.** Ipotesi diversa e consentita da quella di cui ai commi precedenti (**9, 10** e **11**) è quella in cui, al momento dello scambio, la società cedente non intenda ottemperare alla novazione ma la società che riceve il calciatore fuori ruolo decida di regolarizzarne immediatamente il ruolo (<sup>143</sup>), avvalendosi cioè della possibilità di vincolarlo contrattualmente per i termini ordinari (<sup>144</sup>).
- 13.** Nel caso di cui ai **commi 10, 11 e 12**, le società rimaste scoperte in un determinato ruolo a seguito dello scambio dovranno, nel primo mercato di

---

<sup>139</sup> Gli scambi sono tuttavia possibili in caso di rinvio della sessione, anche ad horam. Quando cioè l'orario fissato per l'inizio della sessione venga posticipato anche a causa di un eventuale ritardo di uno o più aventi diritto a prendervi parte.

<sup>140</sup> Più precisamente, se si possiede ad esempio un calciatore nel ruolo di centrocampista, perché questo ruolo gli aveva riservato la lista ufficiale quando era stato acquistato in origine, e lo si vuole cedere ma, in quel preciso istante, la lista ufficiale gli assegni il ruolo di attaccante, questi potrà essere ceduto come centrocampista, ma la società che lo preleva potrà tenerlo in organico per un lasso di tempo non superiore alla durata del contratto che quel calciatore aveva precedentemente con la sua squadra:

- Se cioè Tizio ha con la società **A** 2 anni di contratto, avrà dopo lo scambio la stessa durata del contratto anche con la società **B**.
- Se invece fosse stato ceduto nel ruolo assegnatogli in quel momento dalla lista ufficiale o rimesso nell'albo dalla società **A** e poi riacquisito dalla società **B**, avrebbe avuto con quest'ultima 4 anni di contratto, ma in un ruolo differente e cioè quello assegnatogli in quel momento dalla lista ufficiale.

Nessuna prescrizione è invece dettata per i calciatori della contropartita, che avranno quindi un contratto di 4 anni con la nuova società, a meno che gli stessi non siano a loro volta fuori ruolo.

<sup>141</sup> La società che lo ha acquistato a seguito dello scambio.

<sup>142</sup> La società che ne deteneva la proprietà prima dello scambio.

<sup>143</sup> Ricorrendo essa stessa alla novazione risarcitoria in sostituzione della società cedente e scambiando un calciatore dello stesso ruolo nel quale viene ceduto quello da regolarizzare.

<sup>144</sup> Vedi durata dei contratti **art. 103**.

riparazione utile, ripristinare lo "status quo ante" <sup>(145)</sup> del proprio organico (**comma 2 dell'art. 85**), senza incorrere in alcuna sanzione.

**14.** Se l'ipotesi prevista al **comma 8** dovesse verificarsi prima delle conferme del mercato iniziale ad essere obbligata alla novazione risarcitoria sarà la società cessionaria e non la cedente.

**15.** Il contratto di scambio è sinallagmatico, perché implica uno scambio tra un calciatore e un corrispettivo. È compreso nella categoria dei contratti onerosi poiché una società si obbliga a conseguire una prestazione (un calciatore) in cambio di un corrispettivo economico o di altra prestazione (altro calciatore).

#### ARTICOLO 93 (La novazione risarcitoria)

**1.** Ipotesi obbligatoria <sup>(146)</sup> per le società è quella di regolarizzare il ruolo di un calciatore quando previsto dallo Statuto, in presenza di una difformità rispetto al ruolo allo stesso assegnato dalla lista ufficiale.

**2.** In caso di comproprietà i crediti o debiti derivanti dalla novazione risarcitoria andranno compensati con la società comproprietaria, che parteciperà cioè alle spese o all'eventuale ricompensa.

**3.** La novazione risarcitoria può avvenire per valorizzazione o per svalorizzazione.

**4. VALORIZZAZIONE.** Se il calciatore, a seguito della novazione, subisce una valorizzazione <sup>(147)</sup>, la società dovrà versare tanti fantamiloni pari al valore massimo assegnato ad un calciatore - dalla lista ufficiale - nel ruolo più alto <sup>(148)</sup>, più dieci crediti per ogni salto di ruolo maggiore successivo al primo. Tali quote, sommate al valore del prezzo originario, costituiranno il nuovo prezzo originario del calciatore su cui calcolare la somma da versare per la conferma <sup>(149)</sup>.

**5. SVALORIZZAZIONE.** Se il calciatore a seguito della novazione subisce una svalorizzazione <sup>(150)</sup> la società dovrà ricevere tanti fantamiloni pari al valore massimo assegnato ad un calciatore - dalla lista ufficiale - nel ruolo più alto <sup>(151)</sup>, più due crediti per ogni salto di ruolo inferiore successivo al primo. Tali quote, sottratte al valore del prezzo originario, costituiranno il

---

<sup>145</sup> Regolarizzare il numero di giocatori per ruolo. "Status quo ante" è un'espressione latina che significa "la situazione precedente".

<sup>146</sup> Opzionale se acquistato prima della stagione 2013/2014.

<sup>147</sup> Ad es. se da centrocampista diventa difensore.

<sup>148</sup> Il riferimento è al ruolo precedente alla novazione. La gerarchia dei ruoli vede l'attacco al vertice, seguito da centrocampio, difesa e porta.

<sup>149</sup> **Per essere più chiari:**

- Se la società "A" possiede "Tizio", pagato a suo tempo 100 fm, nel ruolo di attaccante e la lista ufficiale lo consideri invece centrocampista, potrà regolarizzare il suo ruolo in centrocampista ma versando una cifra pari al valore massimo assegnato - dalla lista ufficiale - ad un attaccante (ad es. Caio 46 fm). In questo caso per confermare poi il calciatore Tizio, la società dovrà calcolare lo scaglione d'imposta prevista per 146 (100 di Tizio più 46 di Caio), che è pari al 40%. Dovrà cioè versare 58 fm (cioè il 40% di 146).
- Se invece la lista lo avesse considerato difensore nel nuovo ruolo avrebbe dovuto versare 56 fm (46 di Caio + 10 per il doppio salto di ruolo) per la novazione, mentre per confermarlo dovrà calcolare lo scaglione d'imposta prevista per 156 (100 di Tizio, 46 di Caio + 10 per il doppio salto di ruolo) che è pari al 50%. Dovrà cioè versare 78 fm (cioè il 50% di 156).
- Se infine la lista lo avesse considerato come nuovo ruolo portiere, prima 66 fm (46 di Caio + 20 per il triplo salto di ruolo) per la valorizzazione e poi per confermarlo 83 fm (cioè il 50% di 166).

<sup>150</sup> Ad es. se da centrocampista diventa attaccante.

<sup>151</sup> Il riferimento è al ruolo successivo alla novazione. La gerarchia dei ruoli vede l'attacco al vertice, seguito da centrocampio, difesa e porta.

nuovo prezzo originario del calciatore su cui calcolare la somma da versare per la conferma <sup>(152)</sup>, ad ogni modo mai inferiore ad 1 fm <sup>(153)</sup>.

**6.** Nell'ipotesi di cui al **comma 5**, se il prezzo finale fosse minore di 10 fm, bisognerà sempre e comunque arrotondarlo a 10 fm.

#### ARTICOLO 94 (Comproprietà)

**1.** La comproprietà è una forma d'acquisto particolare di un calciatore, il quale, seppur vincolato contrattualmente ad una determinata società fantacalcistica, non rimane nel dominio esclusivo della stessa società, bensì in proprietà condivisa.

**2.** Con la comproprietà una società acquista la metà del cartellino di un determinato calciatore non più nell'albo, dietro il corrispettivo pagamento di un determinato prezzo necessariamente in FM, e che non può essere inferiore ad 1 FM.

**3.** L'acquisto della comproprietà avviene in forma contrattuale, con tanto di deposito dell'accordo, vista anche l'autonomia lasciata alle società contraenti di determinare il prezzo e le modalità di sfruttamento delle prestazioni del calciatore <sup>(154)</sup>.

**4.** Solo una delle società comproprietarie può tenere il calciatore in rosa, per la stagione nella quale il contratto è stato depositato, dopo il deposito dell'accordo.

**5.** La comproprietà non può essere formalizzata durante lo svolgimento di un mercato su base d'asta o a mercato chiuso.

**6.** E' consentito il prestito temporaneo, anche alla società comproprietaria, del calciatore in comproprietà, ma solo a mercato aperto.

**7.** Non è consentita la cessione, la risoluzione del contratto o la vendita in qualunque forma contrattuale del calciatore senza l'autorizzazione della comproprietaria. A meno che non si decida di cedere, ad una terza società, i propri diritti vantati sul calciatore, dietro il corrispettivo pagamento di un prezzo, che non potrà mai essere inferiore ad 1 fm.

**8.** Non è consentita nessuna forma di cessione, anche come semplice prestito contrattuale - a meno di quanto previsto al **comma 6** - all'altra società comproprietaria fino alla risoluzione della comproprietà.

**9.** Il contratto produce effetti sin dal momento del suo deposito in Lega e vincola le due società fino alla fine della stagione nella quale il contratto è stato depositato.

**10.** Per il deposito contrattuale si seguono le regole dettate dai **commi 4, 5 e 6 dell'art. 92**.

---

<sup>152</sup> Per essere più chiari:

- Se la società "A" possiede "Tizio", pagato a suo tempo 100 fm, nel ruolo di portiere e la lista ufficiale lo consideri invece difensore, potrà regolarizzare il suo ruolo in difensore ricevendo una cifra pari al valore massimo assegnato dalla lista ufficiale ad un difensore (ad es. Sempronio 46 fm). In questo caso per confermare poi il calciatore Tizio, la società dovrà calcolare lo scaglione d'imposta prevista per 54 fm (100 di Tizio - 46 di Sempronio), che è pari al 30%. Dovrà cioè versare 16 fm (cioè il 30% di 54).
- Se invece la lista lo avesse considerato centrocampista avrebbe dovuto ricevere prima una cifra pari al valore massimo assegnato dalla lista ufficiale ad un centrocampista (ad es. Caiello 46 fm) + 2 fm per il doppio salto di categoria. Per confermarlo avrebbe dovuto poi pagare 17 fm (cioè il 30% di 56). Calcolando lo scaglione sulla cifra 56 (100 di Tizio-46 di Caiello + 2 per il doppio salto di ruolo).
- Se infine la lista lo avesse considerato come nuovo ruolo attaccante, prima avrebbe ricevuto 58 fm (54+2+2) e poi per confermarlo 17 fm (cioè il 30% di 58). Ipotizzando cioè che l'attaccante migliore sia sempre Caio (46 fm).

<sup>153</sup> Se il calcolo finale dovesse dare un valore negativo (Es.: 62-78= -16) il nuovo prezzo originario sarà pari ad 1 fm.

<sup>154</sup> E' lasciata all'autonomia delle parti la scelta di chi debba tenere il calciatore in rosa.

**11.** Le comproprietà devono essere risolte <sup>(155)</sup> prima della consegna delle conferme per la stagione successiva a quella in cui il contratto è stato concluso.

**12.** Per la risoluzione delle comproprietà, nelle date consentite, le società possono accordarsi con il pagamento di un corrispettivo, non inferiore ad 1 fm, con il quale una delle due società acquista la proprietà esclusiva.

**13.** Qualora mancasse l'accordo di cui al comma precedente, le società dovranno presentare – a meno che non decidano di rinnovare l'accordo –, entro una data indicata dall'organizzatore e che può anche coincidere con quella fissata per la consegna delle conferme, un'offerta in busta chiusa per l'acquisto dell'altra metà del calciatore. L'offerta più alta si aggiudicherà il dominio esclusivo e i crediti indicati nell'offerta saranno versati dalla stessa società nelle casse dell'altra. Ma se le due offerte – che non potranno mai essere inferiori ad 1 FM - fossero identiche, la comproprietà sarà automaticamente rinnovata, alle stesse condizioni del precedente accordo.

**14.** Le società, in caso di accordo legato alla comproprietà, sono obbligate a mantenere inalterato il numero di calciatori imposto per reparto dal **comma 2 dell'art. 85**.

**15.** La comproprietà non è un modo di novazione contrattuale e il prezzo su cui calcolare lo scaglione d'imposta per il rinnovo – a prescindere da chi sia il nuovo proprietario - è sempre quello con cui era stato acquistato in origine dall'albo.

**16.** In caso di rinnovo della comproprietà per la stagione successiva, il prezzo da pagare per la conferma viene versato dalla società che lo deterrà in organico, a meno di diversi accordi tra le due società.

#### ARTICOLO 95 (I Prestiti)

**1.** Una società può prestare uno o più calciatori della propria rosa ad un'altra, durante il corso di tutta la stagione.

**2.** Il prestito – qualunque forma contrattuale esso assume - non è mai un modo di novazione contrattuale e, alla restituzione, gli anni residui di contratto del calciatore, con la società proprietaria, verranno conteggiati come se lo stesso non avesse mai cambiato società.

**3.** I prestiti sono vietati a mercato chiuso (**comma 4 dell'art. 84**) e nel caso di gare ad eliminazione diretta.

**4.** Esistono due forme di prestito:

- a) il prestito temporaneo;
- b) il prestito contrattuale.

#### ARTICOLO 96 (Il Prestito temporaneo)

**1.** Non necessita del deposito contrattuale in lega, ma il calciatore prestato non può essere utilizzato dalla società beneficiaria per più di due giornate consecutive, trasformandosi altrimenti – ed automaticamente <sup>(156)</sup> - in prestito contrattuale.

---

<sup>155</sup> Le società devono cioè trovare un accordo sul rinnovo della comproprietà o sul trasferimento esclusivo, anche attraverso il mezzo delle buste senza accordo, del calciatore.

<sup>156</sup> Con un artificio si considererà prestato il consenso – seppur tacito – delle parti contraenti.

2. Non è fatto obbligo alla società che riceve il prestito di dare – a sua volta in prestito - un calciatore alla società che lo concede, ma è sempre necessario <sup>(157)</sup> versare 1 F.M. per ogni calciatore ricevuto in prestito.
3. Se una società si trovasse nell'impossibilità di pagare il credito previsto alla controparte creditrice <sup>(158)</sup> sarà obbligata a chiedere un mutuo minimo <sup>(159)</sup> alla banca centrale e utilizzare, quindi, parte di questo per estinguere il debito.
4. Il mutuo con la banca, previsto dal **comma 3**, sarà poi estinto successivamente, entro i termini previsti, ma se chiesto in un periodo superiore ai 180 giorni dalla data in cui arriveranno dei nuovi introiti <sup>(160)</sup>, la società potrà optare, alternativamente <sup>(161)</sup>, per la vendita all'asta di un calciatore del proprio organico.
5. La società debitrice di cui al **comma 3**, non potrà partecipare all'asta prevista dal **comma 4**. Inoltre, la società che acquisterà il calciatore all'asta non potrà cederlo – a nessun titolo, se non in forma di prestito temporaneo - alla sua precedente società nel corso della stessa stagione, né nel corso di tutta la stagione successiva, neanche attraverso un'altra società che faccia da intermediaria.
6. La società debitrice di cui al **comma 3**, potrà colmare il suo vuoto in organico secondo le regole stabilite dai **commi 4 e ss. dell'art. 58**.
7. Se due società effettuano uno scambio reciproco di calciatori, non dovrà essere pagato alcun credito alla controparte, a patto che le due società schierino i calciatori ottenuti in prestito - tra i titolari o almeno in panchina - e che il calciatore dato in prestito sia utilizzabile <sup>(162)</sup>.
8. E' considerata un'elusione del presente Statuto lo scambio di prestiti che violi le prescrizioni del comma precedente, punita con la nullità totale <sup>(163)</sup> dell'accordo e del relativo prestito, oltre ad un ammenda di 20 fantamilioni ad entrambe le società.
9. Non è consentito dare o ricevere <sup>(164)</sup> più di tre calciatori in prestito per la stessa giornata fantacalcistica.
10. Il prestito temporaneo necessita sempre della previa comunicazione <sup>(165)</sup> al Presidente di Lega e alla società avversaria di quella che usufruisce del prestito, prima di potersi considerare valido.
11. Il prestito temporaneo si perfeziona con l'accordo delle due parti, il pagamento del corrispettivo – a meno dell'ipotesi prevista dal **comma 7** – sempre pari ad 1 fm <sup>(166)</sup>, e lo schieramento del calciatore prestato - tra i titolari o tra le riserve - nella formazione ufficiale consegnata. Se il calciatore non viene schierato il prestito non ha alcuna efficacia e non produce effetti. Tale accordo è infatti compreso nella categoria dei contratti

---

<sup>157</sup> A meno di compensazione tra le stesse società, vedi **comma 7 dell'art. 96**.

<sup>158</sup> E' il caso classico, ad esempio, in cui la società debitrice abbia un credito residuo pari a zero.

<sup>159</sup> Il minimo previsto dall'**art. 55** è 10 fm.

<sup>160</sup> Ad esempio quelli derivanti dal mercato intermedio.

<sup>161</sup> La scelta è obbligata e necessaria tra il mutuo con la banca o la vendita all'asta, ma non entrambi.

<sup>162</sup> Non sarà quindi possibile dare in prestito un calciatore squalificato o inutilizzabile per fatto notorio, come ad esempio un lungo infortunio.

<sup>163</sup> Di tutti i calciatori rientranti nell'operazione, che si considereranno come mai schierati.

<sup>164</sup> Quindi anche con più di una società.

<sup>165</sup> Anche contemporaneamente alla consegna della formazione.

<sup>166</sup> Non è quindi consentito dare un calciatore in prestito ad una cifra superiore ad 1 fm.



onerosi, poiché una società si obbliga a conseguire una prestazione in cambio di un corrispettivo, a differenza dei contratti gratuiti nei quali la prestazione di uno dei due contraenti non ha per scopo il conseguimento di un corrispettivo.

**12.** Se un calciatore viene prestato in una competizione che si svolge contemporaneamente ad un'altra, il prestito vale per entrambe le competizioni, salvo che in competizioni interlega o in gare ad eliminazione diretta. In questi ultimi casi il prestito varrebbe solo per la manifestazione per la quale è consentito.

**13.** Qualora l'intera giornata venisse rinviata o comunque qualora si verifici una condizione tale da rendere possibile di modificare successivamente all'orario prestabilito la formazione già consegnata, i prestiti – anche se già ufficializzati – non possono ritenersi più validi, a meno che le stesse società non decidano di rinnovare l'accordo e lo stesso sia ancora possibile (<sup>167</sup>).

#### ARTICOLO 97 (Il Prestito contrattuale)

**1.** Necessita - a differenza del prestito temporaneo – e con le regole dettate dai **commi 4, 5 e 6 dell'art. 92** - del deposito in lega di un contratto in cui viene ratificato l'accordo, anche per le eventuali clausole da apporre e per la specificazione della forma che il prestito assume.

**2.** Il prestito contrattuale può contenere:

- a) l'obbligo di restituzione;
- b) il diritto di riscatto a carico di una delle due società contraenti;
- c) l'obbligo di riscatto a carico di una delle due società contraenti.

**3.** Il prestito contrattuale è compreso nella categoria dei contratti onerosi, poiché una società si obbliga a conseguire il prestito in cambio di un corrispettivo stabilito nell'autonomia delle parti, ma mai inferiore ad 1 fm.

**4.** Il prezzo per il riscatto della proprietà esclusiva o di un'eventuale comproprietà è solo a carico della società che non ne possedeva il dominio.

**5.** Il prestito contrattuale, a meno di rinnovo, si considera estinto sin dal termine della stagione nella quale il contratto è stato depositato.

**6.** Nel prestito contrattuale, le società sono obbligate a non privarsi dei calciatori fino alla scadenza stabilita del contratto, se non con il consenso dell'altra società.

**6 bis.** Se il calciatore ceduto in prestito dovesse decedere prematuramente, risolvere o recedere dal contratto con il proprio club di appartenenza, essere ceduto all'estero o comunque a campionato diverso dalla serie A (<sup>168</sup>), la società che lo ha ottenuto in prestito, prima della conclusione dell'accordo, di cui al presente articolo, potrà restituire il calciatore alla società fantacalcistica proprietaria del suo cartellino, ottenendo in cambio altro calciatore dello stesso ruolo, oppure (qualora manchi il consenso di una delle due società, sempre necessario), chiedere ed ottenere un risarcimento pari alla metà del valore del cartellino (<sup>169</sup>), oltre alla possibilità di poterlo

---

<sup>167</sup> Il calciatore deve ancora essere nell'organico e inoltre il mercato deve essere ancora aperto. Se infatti una giornata precedente alla 30.a fosse stata rinviata, per venire poi recuperata dopo che sia già stata giocata la 30.a giornata – quindi a mercato chiuso - i prestiti non potranno essere effettuati e i calciatori eventualmente schierati saranno considerati come non schierati.

<sup>168</sup> Stesso discorso non potrà farsi in caso di infortunio, anche grave, o provvedimenti disciplinari di qualunque genere.

<sup>169</sup> Approssimato per eccesso e calcolato facendo riferimento alla valutazione fornita fino a quel momento dalla lista ufficiale.

rimettere nell'albo senza il consenso della società fantacalcistica titolare del cartellino.

**7.** Le società sono obbligate a mantenere inalterato il numero di calciatori imposto per reparto dal **comma 2 dell'art. 85**.

**8.** Il prestito contrattuale non è un modo di novazione contrattuale, ma lo è l'eventuale riscatto della proprietà del calciatore da parte della società che non ne possedeva il dominio.

**9.** Il prezzo su cui calcolare lo scaglione d'imposta per il rinnovo - a prescindere da chi sia il nuovo proprietario - è sempre quello con cui era stato acquistato in origine dall'albo.

#### ARTICOLO 98 (Opzione su un calciatore della Serie B)

**1.** In tutte le stagioni fantacalcistiche, nel corso della sessione del mercato intermedio, ogni società può <sup>(170)</sup> opzionare un calciatore della serie B, nella incerta ipotesi di poterlo utilizzare per la stagione successiva, qualora confluisse nella lista ufficiale.

**2.** L'opzione si acquista attraverso un'asta <sup>(171)</sup> e la somma investita - non inferiore ad almeno 1 fm - per opzionarlo dovrà essere immediatamente versata. Inoltre l'opzione non comporta la specificazione del ruolo che si conoscerà solo nella stagione successiva.

**3.** Nella stagione successiva, dopo la consegna delle liste per le conferme <sup>(172)</sup>, ma prima dell'inizio dell'asta per il mercato iniziale, la società che possiede l'opzione sul calciatore dovrà decidere se riscattarlo o meno. In ogni caso la cifra versata per opzionarlo non può essere restituita, ma non sarà necessario versare ulteriori crediti per inserirlo nel proprio organico, in quanto quelli utilizzati per opzionarlo varranno anche come prezzo per l'acquisto e come prezzo originario su cui calcolare lo scaglione d'imposta per il suo rinnovo.

**4.** Il calciatore potrà essere riscattato anche qualora non confluisca nella lista ufficiale o non rientri nell'organico di una società della massima serie calcistica, ma non potrà essere utilizzato fino a quando non confluirà nella lista ufficiale. Fino a quel momento il suo ruolo sarà stabilito dal Consiglio di Lega a maggioranza semplice.

**5.** Finché il calciatore rimane nell'organico, perché riscattato ai sensi del comma precedente, nessuna società può avanzare pretese di acquisto sullo stesso.

**6.** L'opzione sul calciatore cessa di esistere nel momento in cui la società rinuncia al suo riscatto o sia scaduto il termine per riscattarlo, senza che la società lo abbia riscattato.

**7.** L'opzione sui calciatori è alienabile e può essere oggetto di scambio anche prima di esercitare il riscatto.

---

<sup>170</sup> Non è obbligata a farlo.

<sup>171</sup> Si seguono le regole dettate dal presente Statuto per i mercati a base d'asta e l'eventuale acquisto di un'opzione non impedisce di poter partecipare all'asta anche per altri calciatori opzionabili, con l'obbligo però di rinunciare all'opzione precedentemente acquisita, senza però poter ricevere la restituzione dei crediti spesi per acquistarla.

<sup>172</sup> L'eventuale riscatto non si considera quindi come una conferma, lasciando inalterato il numero di calciatori del proprio organico che si possono confermare.



# LIBRO IX

## I CONTRATTI

### ARTICOLO 99 (Nozioni)

**1.** Il contratto è un atto, un negozio giuridico bilaterale <sup>(173)</sup> e affinché possa produrre effetti giuridici, ossia costituire, modificare o estinguere rapporti validi ai fini fantacalcistici, è necessario che vi sia l'accordo tra due o più soggetti <sup>(174)</sup>.

**2.** L'accordo tra le parti implica la piena coincidenza tra le dichiarazioni di volontà di ciascuna.

**3.** Nel caso di contratto *inter praesentes*, ossia quando tutte le parti si trovano nello stesso luogo e nello stesso momento oppure, pur trovandosi in luoghi diversi, sono in comunicazione tra loro con modalità che l'ordinamento equipara alla compresenza <sup>(175)</sup>, le dichiarazioni delle parti devono intervenire senza ritardo.

**4.** In caso di contratto *inter absentes*, interviene prima la dichiarazione di una parte, detta proposta (od offerta), seguita dalla dichiarazione di ciascuna delle altre parti, detta accettazione. La proposta deve però contenere tutti gli elementi essenziali del contratto <sup>(176)</sup> mentre l'accettazione deve essere in tutto conforme alla proposta <sup>(177)</sup>.

**5.** E' ammessa la possibilità di una proposta rivolta ad una pluralità indeterminata di soggetti, la cosiddetta offerta al pubblico <sup>(178)</sup>, che non implica la necessaria conclusione del contratto qualora non vi sia accordo.

**6.** Nel contratto, la volontà delle parti può essere dichiarata con le parole o con altro segno che in determinate circostanze abbia lo stesso significato <sup>(179)</sup>, ma le parti sono comunque libere di scegliere la forma della dichiarazione - principio di libertà delle forme -, salvo ove sia espressamente richiesta la forma scritta, secondo le modalità dettate dai **commi 4, 5 e 6 dell'art. 92**.

**7.** La volontà può anche essere desunta dal comportamento della parte - cosiddetto comportamento concludente - e, più precisamente, dal fatto che essa si è comportata come se il contratto fosse stato concluso, pur in assenza di una dichiarazione espressa.

**8.** La presenza di clausole particolari prevede la necessità della forma scritta, anche perché la scrittura permette di meglio definire i rapporti tra le parti, oltre che essere un efficace mezzo di prova.

**9.** Nei casi di maggiore complessità, la conclusione del contratto può essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale le parti si scambiano

---

<sup>173</sup> Nel presente Statuto non anche plurilaterale.

<sup>174</sup> Le parti del contratto, ossia i rappresentanti legali delle società. Nel linguaggio corrente e in quello economico il contratto è concepito come l'accordo tra due o più soggetti per lo scambio di prestazioni: ad esempio, nella compravendita di calciatori, che rappresenta il prototipo del contratto nella concezione di questo Statuto, un soggetto trasferisce all'altro un calciatore e, in cambio, riceve da questi una certa somma di crediti in FM (il prezzo) e/o un altro calciatore. Il soggetto che cede è detto cedente, quello che acquista cessionario.

<sup>175</sup> Ad esempio il collegamento telefonico o con il mezzo internet.

<sup>176</sup> Altrimenti sarebbe solamente un invito a proporre., comunque consentito.

<sup>177</sup> Altrimenti varrebbe come nuova proposta (controproposta), comunque consentita.

<sup>178</sup> Ad esempio proporre un calciatore del proprio organico in scadenza di contratto alla società miglior offerente.

<sup>179</sup> Si pensi all'alzata della mano durante un'asta.

proposte parziali, le discutono e possono fissare accordi parziali, anche in fasi in cui il mercato è chiuso, ma solo per la stipula del contratto a formazione progressiva. Nel corso delle trattative le parti possono sottoscrivere una lettera di intenti (<sup>180</sup>) o un preliminare di accordo, che impegna comunque le parti ma che potrà produrre effetti solo a mercato aperto, quando sarà trasformato in contratto.

**10.** Secondo la regola *alteri stipulari nemo potest*, il contratto produce effetti nei confronti delle sole parti, non di altri soggetti (i terzi).

**11.** Gli effetti prodotti dal contratto sono obbligatori, potendo costituire, modificare o estinguere obbligazioni tra le parti e reali, potendo costituire, modificare o estinguere diritti reali ed, in particolare, trasferire la proprietà - o altri diritti - di un calciatore tra le parti.

**12.** E' consentita, laddove non vige il principio del consenso traslativo per il quale una parte può solo consegnare all'altra un calciatore di cui è già proprietaria (<sup>181</sup>), la stipula del contratto *titulus acquirendi* con il quale una parte si obbliga a far acquistare la proprietà all'altra parte attraverso un successivo e separato negozio (*modus acquirendi*), sicché il contratto ha solo effetti obbligatori e non anche reali.

**13.** Il contratto verbale è infine consentito per i solo prestiti temporanei (**art. 96**).

#### ARTICOLO 100 (Nullità e annullabilità dei contratti tra società)

**1.** La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.

**2.** Il contratto è nullo:

- a) quando è contrario a norme imperative;
- b) quando difetta di uno dei seguenti requisiti:
  - I. l'accordo delle parti;
  - II. la causa;
  - III. l'oggetto;
  - IV. la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
- c) quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi;
- d) quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
- e) in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto.

**3.** La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto.

**4.** La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono facilmente sostituibili - di comune accordo tra le parti e - senza la violazione di norme, regole e principi di questo Statuto.

**5.** A meno di diverse disposizioni statuarie, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice Sportivo. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, fatti però salvi i diritti dei terzi in buona fede, con i limiti dettati alla **lett. b)** dal **comma 1 dell'art. 41**.

---

<sup>180</sup> Che - a differenza del preliminare - non impegna le parti.

<sup>181</sup> Ad esempio nel trasferimento come società intermediaria di un calciatore attraverso uno scambio non consentito tra le altre due società.

**6.** Il contratto nullo non può essere convalidato, ma può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità.

**7.** L'annullabilità è un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento.

**8.** Casi di annullabilità:

- a) Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare <sup>(182)</sup>.
- b) Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
- c) Il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo.
- d) Il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso.
- e) L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dallo Statuto.

**9.** L'azione di annullamento si prescrive con i limiti dettati alla **lett. b)** dal **comma 1** dell'**art. 41**.

**10.** Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione. Negli altri casi il termine decorre dal giorno del deposito del contratto.

**11.** Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto (la convalida) che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

**12.** La nullità o l'annullamento non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede <sup>(183)</sup>.

## ARTICOLO 101 (Rescissione e risoluzione dei contratti)

**1.** La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione:

- a) perché concluso in stato di pericolo;
- b) per lesione.

**2.** Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni:

- a) lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula;
- b) l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.

**3.** Per avere rescissione per lesione devono sussistere:

<sup>182</sup> Ad es. perché non era rappresentante legale della società e le indicazioni fornite dalla società ponevano limitati al suo mandato, in relazione a quel genere di contratto.

<sup>183</sup> Ad esempio dopo l'acquisto lo scambio annullabile o nullo il calciatore viene prestato temporaneamente ad altra società. Tale operazione sarà valida a tutti gli effetti, a meno che il terzo non fosse in buona fede.

- a) una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra,
  - b) l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.
- 4.** La risoluzione del contratto si ha invece per motivi che sopravvengono alla conclusione dello stesso.  
Tali ipotesi sono:
- a) la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dallo Statuto;
  - b) la risoluzione per inadempimento di una delle parti;
  - c) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
  - d) la risoluzione per eccessiva onerosità;
  - e) la risoluzione tra società e calciatore appartenente al proprio organico.
- 5.** La risoluzione di diritto si può invocare in caso il contratto contenga:
- a) una "clausola risolutiva espressa", cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite;
  - b) in caso sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta;
  - c) in caso la parte non inadempiente richieda l'adempimento mediante diffida ad adempiere.

#### ARTICOLO 102 (I contratti tra società)

- 1.** Le modalità di deposito di tutti i tipi di contratto tra società fantacalcistiche sono analoghe a quelle dettate dai **commi 4, 5 e 6** dell'**art. 92**.
- 2.** Il deposito effettivo del contratto con forma scritta prevede la sottoscrizione autografa dei rappresentanti legali di tutte le società contraenti, con l'approvazione dell'organizzatore o del Presidente di Lega<sup>(184)</sup> e il parere favorevole della Banca Centrale, la quale attesti l'assenza di ipoteche sui calciatori o autorizzi lo switch (**art. 59**).
- 3.** Il parere favorevole della Banca centrale previsto dal comma precedente, non è necessario se le società presentano – a margine del contratto – una dichiarazione sostitutiva (una autocertificazione) nella quale si attesta l'assenza di ipoteche sui calciatori del proprio organico oggetto del contratto.
- 4.** La Banca, anche successivamente<sup>(185)</sup>, potrà verificare la corrispondenza tra la realtà dei fatti e quanto effettivamente dichiarato ai sensi del comma **5**.
- 5.** In caso di non corrispondenza applicherà lo switch, per fare salvi i diritti del terzo in buona fede, ma denuncerà l'accaduto al procuratore di Lega affinché si chieda il deferimento e la sanzione dell'ammenda in valuta reale per falsa attestazione.
- 6.** Nel contratto devono essere specificate tutte le eventuali clausole e le specificazioni necessarie al tipo di accordo<sup>(186)</sup>, pena l'impossibilità di farle valere se non riconosciute da entrambe le parti.

---

<sup>184</sup> O, qualora dirigente o collaboratore di società parte del contratto, del suo vicario.

<sup>185</sup> Entro i termini previsti per l'estinzione del debito.

<sup>186</sup> Compravendita, prestito con diritto di riscatto fissato ad una determinata cifra etc.

## ARTICOLO 103 (Il contratto con i calciatori)

**1.** Il contratto tra una società fantacalcistica e i calciatori che compongono il proprio organico non deve essere depositato in Lega e non può essere superiore ai limiti imposti dai **commi 3 e ss.** Alla scadenza del contratto, il calciatore si considera svincolato e viene automaticamente rimesso nell'albo (**art. 87**).

**2.** Il contratto tra una società ed un calciatore può essere in qualsiasi momento risolto (**art. 101**), purché non vi siano sullo stesso diritti o ipoteche altrui <sup>(187)</sup> e – se risolto durante la stagione in corso – la società colmi immediatamente il buco lasciato in organico da quest'ultimo. Il contratto non può essere risolto a stagione in corso se non nei mercati a base d'asta.

**3.** Il contratto tra società e calciatore ha una durata ordinaria di 4 anni, che decorrono dal momento in cui lo stesso viene acquistato dall'albo a titolo originario o da altra società per effetto di uno scambio che comporti il pieno trasferimento del dominio <sup>(188)</sup>.

**4.** Gli anni di contratto sono riferiti alla stagione fantacalcistica <sup>(189)</sup>.

**5.** Una società che decida di cedere il calciatore ad altra società – consentendo la novazione del suo contratto con altra società – non potrà riaverlo in organico nel corso della stessa stagione in cui lo ha ceduto, né nel corso di tutta la stagione successiva, se non in forma di prestito temporaneo.

**6.** Se il calciatore è acquistato prima del compimento del suo ventunesimo anno di età <sup>(190)</sup> è consentito rinnovare il contratto, al termine del quarto anno ordinario, opzionalmente, per ulteriori due anni <sup>(191)</sup>, versando però una cifra pari al prezzo necessario per il suo rinnovo ordinario (**art. 104**) cui va aggiunta una cifra pari alla valutazione assegnata a quel calciatore e in quel dato momento dalla lista ufficiale. La somma così ottenuta sarà il nuovo prezzo originario su cui calcolare l'imposta per il rinnovo della stagione successiva <sup>(192)</sup>.

**7.** Nel corso dei due anni opzionali di contratto previsti al comma precedente, una società che decida di cedere il calciatore ad altra società – novando il suo contratto – non potrà riaverlo in organico nel corso della stessa stagione, né nel corso di tutta la stagione successiva, se non in forma di prestito temporaneo.

---

<sup>187</sup> In tal caso è sempre necessario il consenso dell'altra società – nel primo caso – e della Banca Centrale – nel secondo.

<sup>188</sup> Non lo stesso vale per gli scambi o le operazioni che non comportano novazione contrattuale.

<sup>189</sup> Anche se un calciatore venisse acquistato al termine della stagione, tale stagione coinciderà con la conclusione del suo primo anno di contratto.

<sup>190</sup> Per i calciatori già in organico prima della stagione 2013/2014, a prescindere dalla loro età anagrafica, il contratto ordinario si considera prorogato di un ulteriore anno rispetto alla scadenza naturale (quattro anni), senza poter accedere al rinnovo opzionale di ulteriori due anni, come precedentemente stabilito da questo Statuto. Il quinto anno viene rinnovato in automatico senza la necessità di un nuovo contratto, ma rimane pur sempre un anno opzionale in riferimento agli effetti prodotti, come ad esempio l'obbligo di adeguamento del ruolo.

<sup>191</sup> I calciatori acquistati prima della stagione 2013/2014, a prescindere dal dato anagrafico, che hanno un contratto opzionale già in essere e che si apprestano a giocare l'ultima stagione possibile con la società proprietaria del loro cartellino non saranno interessati dal nuovo regime contrattuale, che comprende solo i contratti ordinari

<sup>192</sup> Es.: Tizio, comprato per una cifra pari a 100 FM ha il contratto in scadenza nella stagione 2006/2007. Prima della stagione 2007/2008 (anno in cui la lista ufficiale lo valuta 210 FM) gli si può rinnovare il contratto per altri due anni opzionali, pagando una cifra pari a 240 FM, la somma cioè di 30 (il 30% di 100) e 210 (valutazione della lista ufficiale).

Per confermarlo anche nel 2008/2009 bisognerà pagare 144 (il 60% di 240).

[8. La società che acquista ai sensi del comma precedente sarà obbligata a regolarizzare il ruolo del calciatore senza nessuna novazione risarcitoria <sup>(193)</sup>].

ARTICOLO 104 (Le conferme)

1. Ancor prima del mercato iniziale è fatto obbligo alle società già affiliate da almeno una stagione di consegnare una lista – entro i termini indicati dall’organizzatore – contenente i nominativi dei calciatori appartenenti al proprio organico, con contratto ancora in essere e senza superare i limiti imposti dal **comma 2 dell’art. 85**, che si intende confermare.

2. Ogni società può confermare al massimo 13 calciatori.

3. I calciatori opzionati ai sensi dell’**art. 98** non rientrano tra i nominativi dei confermati.

4. Per confermare i calciatori si tiene conto di alcuni scaglioni – suddivisi in base ai crediti spesi per l’acquisto originario <sup>(194)</sup> - su cui calcolare la percentuale d’imposta:

Prezzo originariamente pagato per l’acquisto del giocatore:		Percentuale del prezzo originario da pagare
Da (FM)	A (FM)	
1	10	Tassa fissa di 1 F.M.
11	50	20%
51	100	30%
101	150	40%
151	200	50%
201	∞	60%

**Tabella 3**

5. Per prezzo originario – o meglio per crediti spesi per l’acquisto originario – s’intende quello versato al momento dell’acquisto dall’albo, che potrà variare solo in corrispondenza dei due anni di contratto opzionale previsti dal **comma 6 dell’art. 103**.

6. Qualora una società abbia in organico un calciatore ottenuto attraverso uno scambio, comproprietà o riscattato a seguito di prestito e lo voglia confermare, dovrà farlo tenendo conto del prezzo con cui era stato acquistato originariamente dall’albo.

7. I calciatori opzionati ai sensi dell’**art.98** saranno confermati nella seconda stagione, considerando come prezzo originario quello pagato per opzionare il calciatore.

8. Se una società detiene un calciatore in un ruolo differente - perché così acquistato in origine - da quello che attualmente gli viene destinato dalla lista ufficiale deve obbligatoriamente adeguare il ruolo così come previsto dall’**art. 87 commi 9 e ss.**, sfruttando la novazione risarcitoria (**art. 93**).

9. La novazione di cui all’articolo che precede sarà contestuale al rinnovo del calciatore: in caso di scadenza contrattuale o mancato rinnovo la novazione non avrà luogo, mentre l’eventuale cessione del calciatore prima dei rinnovi avverrà ai sensi dell’**art. 92 comma 14**.

<sup>193</sup> Tale comma è valido solo in riferimento ai calciatori acquistati prima della stagione 2013/2014.

<sup>194</sup> Un calciatore acquistato dall’albo a 100 fm non sarà confermato a tale cifra, ma a 30 fm. Vale a dire il 30 % del prezzo d’origine, in quanto da 51 a 100 fm questa è la percentuale d’imposta.





## LIBRO X

### FORMAZIONI, RISULTATI E CLASSIFICHE

#### ARTICOLO 105 (La consegna della formazione)

- 1.** La formazione, scelta dal selezionatore, deve essere interamente <sup>(195)</sup> consegnata almeno un minuto prima del fischio d'inizio della prima partita della giornata calcistica <sup>(196)</sup>.
- 2.** In caso di consegna duplice della formazione di una stessa squadra <sup>(197)</sup>, ha valore ufficiale l'ultima consegnata in ordine cronologico entro i termini consentiti, a meno di comunicazioni differenti fornite - entro i termini - dalla società al Giudice Sportivo.
- 3.** La formazione deve essere consegnata al Giudice Sportivo attraverso il mezzo internet dallo stesso segnalato <sup>(198)</sup>, ma per ragioni di necessità potrà essere inviata anche telefonicamente, via sms, e-mail, fax o qualunque altro mezzo concordato con lo stesso che consenta di risalire ad una data e un orario certo.
- 4.** Il G.S., a sua volta e solo per le succitate ragioni di necessità, è tenuto ad informare il richiedente, avendone ovviamente la possibilità, della formazione della squadra avversaria.
- 5.** Se la carica di Giudice Sportivo è rivestita dal dirigente o collaboratore di una società affiliata e appartenente alla stessa Lega, è fatto obbligo alla sua società di far pervenire la propria formazione alla società avversaria, nei tempi e nei modi sopra citati, ma solo se le ragioni di necessità non consentano di utilizzare il mezzo internet, che prevede una pubblicazione istantanea delle formazioni.
- 6.** Nel caso in cui tutti i dirigenti o collaboratori della società avversaria fossero irrintracciabili, o non facilmente raggiungibili con i mezzi citati, la formazione dovrà essere consegnata ad un rappresentante di qualsiasi altra società. Ma il G.S. o la squadre interessata (nell'ipotesi previste dal **comma 5**) devono essere informati appena possibile.
- 7.** Nel caso in cui fosse il G.S. ad essere irrintracciabile, la formazione dovrà essere consegnata al proprio avversario o, nell'ipotesi del **comma 6**, ad un qualsiasi rappresentante di altra società.
- 8.** In tutte le gare dell'attività ufficiale <sup>(199)</sup> è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.
- 9.** In caso di mancata consegna o consegna parziale della formazione si procede come da **art. 50**.

---

<sup>195</sup> Non sono ammesse consegne parziali di formazioni con i soli giocatori impegnati nelle partite della giornata corrente: la formazione deve essere consegnata sempre per intero, compresi i 7 calciatori in panchina.

<sup>196</sup> Qualora vi sia un anticipo il venerdì alle 20.45 l'orario non sarà necessariamente quello delle 20.44, ma dipenderà dal momento in cui l'arbitro darà il via alla gara. Questo significa che, in caso di rinvio di quella gara, sarà il fischio d'inizio della prima gara effettivamente giocata in quella giornata (magari il sabato alle 18) ad essere preso come punto di riferimento.

<sup>197</sup> Consegnata cioè da due persone differenti, ma entrambe accreditate alla consegna.

<sup>198</sup> Un form d'invio su un sito web, con apposito spazio dedicato ufficialmente alla Lega.

<sup>199</sup> Per attività ufficiale si intende quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alla Lega. Competizione non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società.

#### ARTICOLO 106 (Lo schieramento)

**1.** E' possibile schierare – sia in numero minimo, che massimo - undici calciatori titolari, utilizzando uno dei moduli indicati all'**art. 107**, e – sia in numero minimo, che massimo - sette sostituti in panchina.

**2.** La composizione della panchina è libera, è cioè possibile inserire il numero che si desidera di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, ma mantenendo inalterato il numero –massimo previsto – di 7 calciatori, mentre non è previsto un numero minimo, né la necessità di schierare la panchina.

**3.** L'impiego dei calciatori in panchina, in caso di sostituzione di un titolare, avverrà sempre e comunque seguendo l'ordine numerico in cui sono stati schierati in quel determinato ruolo, salvo l'impiego del rimodulatore (art. 109).

#### ARTICOLO 107 (Moduli tattici)

**1.** Nello stilare la formazione, il selezionatore è tenuto ad adottare uno dei moduli consentiti per lo schieramento dei calciatori titolari. Vale a dire il numero, nell'ordine, di difensori, centrocampisti e attaccanti che intende schierare, senza però considerare il portiere, che deve necessariamente essere uno.

**2.** I moduli disponibili sono:

- a) 5-4-1;
- b) 5-3-2;
- c) 4-5-1;
- d) 4-4-2;
- e) 4-3-3;
- f) 3-5-2;
- g) 3-4-3.

**3.** Nel caso in cui si schierasse un modulo differente da quelli indicati al **comma 2**, s'incorrerebbe nelle sanzioni previste dall'**art. 50**, considerando la formazione come non consegnata.

#### ARTICOLO 108 (Le sostituzioni)

**1.** I calciatori titolari - anche se squalificati – che non conseguano un voto valido, devono essere sostituiti con riserve dello stesso ruolo, da scegliersi nell'ordine in cui sono stati menzionati nella panchina e fino ad un massimo di tre sostituzioni totali.

**2.** Il primo nominato in panchina, in quel ruolo da sostituire, sarà preferito a quelli nominati successivamente, ma solo se a sua volta abbia conseguito un voto valido.

**3.** Nel caso in cui neanche il primo nominato in panchina abbia conseguito un voto valido, sarà il successivo nominato in quel ruolo a subentrare, ma solo se, a sua volta, abbia conseguito un voto valido.

**4.** Ogni calciatore nominato in panchina può sostituire un solo calciatore titolare, ma si possono effettuare più sostituzioni nello stesso ruolo.

**5.** Per voto valido s'intende una valutazione numerica fornita dal tabellino ufficiale di riferimento, comprensivo di eventuali bonus e malus. E' considerato voto valido anche quello risultante dalla **tabelle 4** al **comma 9**.

**6.** Nel caso in cui un calciatore, diverso dal portiere, dovesse venire giudicato con le sigle S.V., N.G. o analoghe, non sarà sostituito qualora si dovessero verificare le ipotesi previste al **comma 9**.

**7.** Nel caso in cui un portiere, che abbia disputato almeno un solo istante di gara, dovesse venire giudicato con le sigle S.V., N.G. o analoghe, non sarà sostituito ed il suo voto sarà sempre pari a 6, a meno che non si verifichino le ipotesi previste al **comma 9**.

**8.** Nel caso in cui un portiere o anche un qualsiasi altro calciatore non disputi nemmeno un istante di gara, la sostituzione non sarà necessaria qualora si verifichino le ipotesi previste alle **lett. e) ed f) del comma 9**.

**9.** Nella **tabella 4** sono elencati alcuni casi particolari di voto valido:

a)	S.V. o N.G. + goal segnato	=	6 + 3	=	<b>9</b>
b)	S.V. o N.G. + rigore parato	=	6 + 3	=	<b>9</b>
c)	S.V. o N.G. + rigore realizzato	=	6 + 2	=	<b>8</b>
d)	S.V. o N.G. + assist	=	6 + 1	=	<b>7</b>
e)	S.V. o N.G. - espulsione	=	5 - 1	=	<b>4</b>
f)	S.V. o N.G. - ammonizione	=	6 - 0,5	=	<b>5,5</b>
g)	S.V. o N.G. - rigore sbagliato	=	5 - 2	=	<b>3</b>
h)	S.V. o N.G. - goal subito	=	6 - 1	=	<b>5</b>

**Tabella 4**

**10.** Se il numero delle sostituzioni da effettuare fosse superiore a tre, la squadra - senza alcuna sanzione, a meno che non vi siano gli estremi di un illecito sportivo (<sup>200</sup>) - giocherà in inferiorità numerica.

**11.** Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, potranno subentrare soltanto tre riserve che saranno scelte inserendo un solo calciatore per ruolo, partendo dal portiere, quindi i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti (chiaramente nel ruolo in cui la sostituzione si renda necessaria). Esaurita questa procedura, qualora non fosse ancora stato raggiunto il numero di tre sostituzioni, si potrà intervenire in un ruolo dove si è già provveduto ad una sostituzione, ma sempre garantendo la precedenza al ruolo più basso (prima i portieri, poi i difensori e così via).

~~**12.** abrogate~~

**13.** Se un calciatore venisse squalificato dopo la consegna delle formazioni della relativa giornata, sarebbe considerato come un qualunque altro calciatore che non ha conseguito un voto valido.

**14.** Nel caso in cui il portiere venga espulso e sostituito da un calciatore di movimento, questi, diventando portiere, ne assumerà il ruolo e gli verrà assegnato regolarmente meno un punto (-1) per ogni goal subito e più tre punti (+3) per ogni rigore parato. Situazione identica si verificherà nel caso fosse il portiere a trasformarsi in un calciatore di movimento.

#### ARTICOLO 109 (Il Modificatore di modulo)

In situazione d'emergenza - mancanza di sostituti in panchina per quel determinato ruolo - si applica il modificatore di modulo, che prevede la sostituzione con un altro calciatore, anche se di ruolo differente, con relativo cambio di modulo di gioco, sempre che previsto dal **comma 2 dell'art. 107** e sempre che il numero massimo di sostituzioni consentite (tre) non sia stato superato.

<sup>200</sup> Come la prova di un comportamento fraudolento.

## ARTICOLO 110 (Errori nella consegna)

- 1.** La formazione non consegnata o consegnata in modo erroneo, comporta l'applicazione delle sanzioni e le conseguenze previste dall'**art. 50**.
- 2.** Sono da considerare come erronea consegna:
  - a) Lo schieramento nella formazione fantacalcistica di un calciatore <sup>(201)</sup> sia tra i titolari che tra i componenti della panchina;
  - b) Lo schieramento nella formazione fantacalcistica di un calciatore che non appartiene al proprio organico.
- 3.** E' da considerare come non consegna della formazione, non solo la mancata o tardiva consegna effettiva della stessa, ma anche la consegna parziale <sup>(202)</sup> o con la consegna dei titolari con un modulo non consentito (**comma 2 dell'art. 107**) o con un numero di calciatori superiore a quello consentito <sup>(203)</sup>.
- 4.** Nell'ipotesi di cui al **comma 2 lett. a)**, il calciatore schierato sarà considerato solo tra i titolari, mentre resterebbe vacante il posto da lui occupato tra i componenti la panchina.
- 5.** Nell'ipotesi di cui al **comma 2 lett. b)**, nessun provvedimento è previsto nel caso in cui si tratti di un prestito proveniente da altra società iscritta alla propria lega – sempre che questo sia consentito <sup>(204)</sup> -. Qualora però il calciatore non provenga da un prestito <sup>(205)</sup>, la squadra sarà assoggettata alle sanzioni previste dal **comma 6**.
- 6.** Le sanzioni previste per le violazioni di cui alle **lett. a) e b)** del **comma 2** sono:
  - a) sconfitta a tavolino (3-0);
  - b) deferimento per una sanzione pecuniaria, dai 2 ai 5 euro, come previsto dal **comma 3 dell'art. 50**;
  - c) ammenda di pari valore a quella di cui alla **lett. b)** da versare alla società avversaria.
- 7.** Le sanzioni di cui al comma precedente saranno comminate solo nel caso in cui il calciatore si trovi schierato nell'undici titolare della formazione fantacalcistica - a prescindere che prenda o meno un voto valido - o, se schierato in panchina, qualora sostituisca un calciatore titolare <sup>(206)</sup>.
- 8.** L'erronea consegna della formazione può anche dipendere da colpa o dolo del ricevente, qualora cioè quest'ultimo abbia commesso errori di trascrizione di una formazione che era stata dettata senza vizi. In entrambi i casi è sempre necessaria una dichiarazione confessoria del ricevente resa dinanzi agli organi competenti.
- 9.** Se vi è stato dolo si ricade nell'ipotesi prevista dall'**art. 43**, in caso di colpa le sanzioni sono quelle previste dal **comma 6**.
- 10.** La formazione ufficiale sarà sempre e comunque quella pubblicata o resa conoscibile all'avversario, senza possibilità di ripetizione della gara, ma la squadra penalizzata avrà comunque diritto ad un risarcimento in denaro

---

<sup>201</sup> Appartenente al proprio organico.

<sup>202</sup> Ad esempio solo i titolari, solo la panchina, solo un certo numero di titolari etc..

<sup>203</sup> Ad esempio 12 titolari, oppure 8 calciatori in panchina.

<sup>204</sup> Nel caso di prestito temporaneo a mercato chiuso, l'esenzione verrebbe meno.

<sup>205</sup> Ancora nell'albo, reinserito nell'albo, ceduto ad altra società, utilizzato senza l'autorizzazione di altra società.

<sup>206</sup> In questo caso è però necessario che prenda un voto valido, altrimenti la sostituzione non si concretizzerebbe.

versato dal responsabile, sempre che ricorrano le condizioni previste dal **comma 7**.

**11.** Al fine di evitare il verificarsi di errori nella consegna della formazione, il Giudice Sportivo o chi riceve la formazione (<sup>207</sup>), deve, qualora se ne accorgesse, rendere noto al dettante l'errore. Lo stesso dettante ha la facoltà - per evitare di fare affidamento esclusivamente sull'attenzione del ricevente - di chiedere la rilettura della formazione da lui dettata.

#### ARTICOLO 111 (I risultati)

**1.** Il risultato - in termini di goal realizzati - da parte di una singola squadra fantacalcistica si ottiene in base alla tabella contenuta nell'**art. 114**, confrontando il risultato ottenuto dalla somma dei voti - comprensivi di bonus e malus - dei calciatori titolari ed eventuali subentrati riportati nel tabellino ufficiale.

**2.** I risultati delle singole gare devono essere ufficializzati dal Giudice Sportivo entro le 48 ore seguenti al fischio finale dell'ultima gara della giornata calcistica, salvo i casi di eventuali rinvii.

#### **GARE RINVIATE**

**3.** Qualora una o più partite - fino ad un massimo di quattro - della giornata calcistica, dovessero essere sospese o rinviate (<sup>208</sup>), ed i loro risultati non fossero quindi omologati, tutti i giocatori delle squadre in esame - tranne gli squalificati (<sup>209</sup>) - verrebbero giudicati con un sei politico, escludendo dal conteggio eventuali bonus o malus maturati (unica eccezione è rappresentata dai portieri per i quali valgono le regole previste dal comma 8), mentre i calciatori delle squadre che hanno regolarmente giocato seguiranno le regole ordinarie.

**4.** Se una partita sospesa o rinviata dovesse essere recuperata entro le 24 ore che precedono l'inizio della prima gara della giornata successiva di calcio, questa sarà considerata regolarmente omologata, attivando un processo di revisione dei risultati fantacalcistici che fossero stati eventualmente già ufficializzati.

**5.** Qualora le gare rinviate - ai sensi del comma 3 - fossero più di quattro ci si comporterà nei modi che seguono:

- a.** nel caso in cui il rinvio coinvolgesse tutte le gare della giornata calcistica, la giornata fantacalcistica verrebbe rinviata e recuperata nello stesso giorno in cui sarà previsto il recupero della giornata calcistica, con necessità di invio di una nuova formazione da parte del selezionatore, come se la giornata fosse stata programmata in quella data sin dall'inizio. La mancata consegna della formazione nella giornata fissata per il recupero comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50. Qualora invece la formazione non fosse stata consegnata prima del rinvio dell'intera giornata, non vi saranno sanzioni ed il selezionatore potrà consegnare una nuova formazione al momento del recupero della giornata. Potranno essere schierati anche i calciatori che non erano in organico al momento del rinvio e sarà

---

<sup>207</sup> Se la consegna non avviene a mezzo internet o sms.

<sup>208</sup> Con il risultato che non fosse dunque stato omologato entro i termini previsti.

<sup>209</sup> Che verrebbero considerati come mai schierati e quindi sostituiti con il primo nominato in panchina in quel ruolo.

anche possibile fruire di prestiti temporanei. Nel caso in cui al momento del rinvio in quella giornata fosse prevista una gara di coppa o uno spareggio, le gare previste per le suddette competizioni verrebbero recuperate nella giornata immediatamente successiva.

- b.** Nel caso in cui il rinvio coinvolgesse dalle cinque alle nove gare della giornata calcistica, le formazioni di quella giornata verrebbero 'congelate' in attesa dei recuperi. Non sarà possibile in nessun modo modificare le formazioni 'congelate'. Eventuali bonus o malus maturati durante le gare sospese e poi riprese dal minuto della sospensione, saranno presi in considerazione ai fini del gioco. Nel caso in cui al momento del rinvio in quella giornata fosse prevista una gara di coppa o uno spareggio, le gare previste per le suddette competizioni verrebbero recuperate nella giornata immediatamente successiva.
- c.** I calciatori prestati in quella giornata fantacalcistica e schierati regolarmente prima del rinvio o tra i titolari o tra le riserve, rimarranno in formazione anche nel recupero e a prescindere dall'eventuale trasferimento ad altra società fantacalcistica o cessazione del contratto con la sua società fantacalcistica di appartenenza. Viceversa, nel caso di trasferimento del calciatore dalla sua società calcistica, questi non potrà essere schierato per il recupero con la sua nuova squadra, sarà quindi sostituito nei modi previsti dal comma 5 lett. d).
- d.** Nel caso in cui un calciatore sia stato schierato (tra i titolari o in panchina) prima del rinvio quando questi giocava per una determinata squadra di calcio e, al momento del recupero, si sia nel frattempo trasferito in altra squadra di calcio, a seconda dei casi, ci si comporterà come segue:
  - Se aveva già giocato anche un solo istante di gara (valido quindi l'eventuale s.v. o n.g.) con la sua precedente squadra di calcio prima del rinvio, verranno acquisiti quei voti e quegli eventuali bonus e malus conseguiti a quel tempo e a nulla varranno eventuali bonus e malus né i voti conseguiti con la sua nuova squadra al momento del recupero;
  - Se non era stato schierato dalla sua squadra di calcio, o la sua precedente squadra faceva parte del blocco di gare rinviate, potrà usufruire dell'eventuale voto (nonché bonus e malus) conseguito con la sua nuova squadra.
  - Se era squalificato nel momento in cui era stato schierato, non potrà comunque essere utilizzato e ci si comporterà come previsto dall'art. 108 comma 1 e sarà quindi sostituito con un componente la panchina.
- e.** Nel caso in cui un calciatore sia stato schierato (tra i titolari o in panchina) prima del rinvio dalla sua squadra fantacalcistica di appartenenza e al momento del recupero si sia nel frattempo trasferito in altra squadra di fantacalcio, a seconda dei casi, ci si comporterà come segue:
  - Se la sua squadra di calcio aveva già giocato prima del rinvio, che lui fosse titolare o meno non sarà utilizzabile dal suo nuovo club;
  - Se non aveva ancora giocato perché la gara della sua squadra di calcio era stata rinviata sarà comunque utilizzato, ai fini del computo

- finale del punteggio, dalla sua precedente squadra fantacalcistica come se non fosse mai stato ceduto;
- Se non aveva ancora giocato perché il selezionatore della sua squadra di fantacalcio non lo aveva inserito né tra i titolari e né tra le riserve, sarà utilizzabile dalla sua nuova squadra di fantacalcio ai sensi del comma 5 lett. h).
  - f.** Nel caso in cui una partita venisse sospesa prima del 90', ma il giudice sportivo calcistico decidesse di omologare comunque il risultato senza far recuperare la gara, voti, bonus e malus assegnati ai calciatori verranno regolarmente utilizzati.
  - g.** Nel caso in cui una partita venisse sospesa prima del 90' e uno o entrambi i quotidiani ufficiali decidessero di assegnare comunque i voti ai calciatori, detti voti (a differenza di bonus e malus che saranno 'congelati') non verranno presi in considerazione. Si dovrà quindi attendere, per calcolare il risultato finale della partita, che le due vere squadre di Serie A giochino la partita di recupero e saranno i voti assegnati dopo il recupero ad essere utilizzati.
  - h.** In tutti i casi nei quali si rendesse necessario il "congelamento" di una giornata di campionato in attesa dei recuperi (interi o parziali che siano) non si potranno effettuare modifiche alla formazione, a meno che tra il rinvio ed il recupero della gara non siano intervenute una delle seguenti circostanze:
    - calciatore squalificato per la gara di recupero: potrà essere sostituito con il primo nominato in panchina in quello stesso ruolo; il secondo nominato in panchina diventerebbe il primo ed il posto in panchina rimasto vacante potrà essere integrato con altro calciatore in organico dello stesso ruolo;
    - calciatore non più in organico o ceduto dalla società calcistica in un club non di serie a: salvo i casi di cui alla precedente lettera e) potrà essere sostituito con il primo nominato in panchina in quello stesso ruolo; il secondo nominato in panchina diventerebbe il primo ed il posto in panchina rimasto vacante potrà essere integrato con altro calciatore in organico dello stesso ruolo.
- 6.** Nel caso in cui le gare sospese o rinviate – ai sensi del comma 5 lett. b) - fossero recuperate in giorni diversi, anche oltrepassando il limite delle 24 ore che precedono l'inizio della prima gara della giornata successiva a quella del recupero, bisognerà sempre e comunque attendere il recupero di tutte le gare prima di calcolare i risultati ufficiali, mantenendo 'congelate' le formazioni consegnate.
- 6 bis.** Nel caso in cui le gare sospese o rinviate – ai sensi del comma 5 lett. a) - fossero recuperate in giorni diversi, oltrepassando il limite delle 24 ore che precedono l'inizio della prima gara della giornata successiva a quella del recupero, bisognerà procedere ai sensi dei commi 3 e 4 nel caso in cui le prime gare recuperate <sup>(210)</sup> fossero in numero superiore a quattro, nel caso previsto dal comma 5 lett. b e seguenti nel caso in cui le prime gare recuperate fossero da una a quattro.

---

<sup>210</sup> Il blocco di gare da prendere in considerazione è quello che precede il fischio d'inizio della prima gara del turno di campionato previsto subito dopo il recupero di quelle gare.

**7.** Per assegnare un voto pari ad un 6 politico al calciatore, anche ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, è necessario che questi sia già in organico della squadra di calcio al momento del rinvio (<sup>211</sup>).

**8.** I portieri verranno valutati con un 6 politico nei casi previsti dai commi precedenti solo qualora il rinvio della gara a cui questi avrebbero dovuto prendere parte non sia già stato ufficializzato prima della consegna della formazione fantacalcistica. Viceversa, in quest'ultimo caso, il voto del portiere sarà pari a 5.

**9.** Non sono ammessi i prestiti temporanei dei calciatori qualora gli stessi appartengano a squadre di calcio il cui rinvio della gara in quella giornata sia già stato ufficializzato prima della consegna della formazione fantacalcistica.

**10.** Qualora nel corso della stagione una società calcistica dovesse ritirarsi o essere, per qualsiasi motivo, esclusa definitivamente dal campionato, i calciatori appartenenti a questa società non potranno più essere schierati. Il loro eventuale schieramento, anche in gare sospese o rinviate, comporterà la surrogazione automatica (non conteggiata come sostituzione ai sensi dell'art. 108) con il primo calciatore inserito in panchina in quello stesso ruolo.

#### ARTICOLO 112 (I Tabellini ufficiali)

**1.** Uniche fonti ufficiali per i voti dei calciatori sono i tabellini dei quotidiani la "Gazzetta dello Sport" e il "Corriere dello Sport" e, in particolare, quegli specifici riquadri in cui sono riportati anche i calciatori della panchina non utilizzati e le eventuali note di riferimento a rigori sbagliati, parati o realizzati, assist, espulsioni ed ammonizioni.

**2.** Il voto finale sarà fornito dalla media calcolata dividendo per il numero di voti validi conseguiti (<sup>212</sup>), la somma dei voti dati allo stesso calciatore dai due giornali (<sup>213</sup>). A questo risultato si sommeranno eventuali bonus e malus maturati (<sup>214</sup>).

**3.** Nel caso di discordanza tra i due quotidiani sull'assegnazione di assist, rigori sbagliati o parati prevarrà il tabellino della Gazzetta dello Sport.

**4.** Unica fonte ufficiale per l'assegnazione della paternità di un goal o di un autogol è la Lega Calcio, così come il comunicato ufficiale del giudice sportivo vale quale unica fonte nell'assegnazione di ammonizioni o espulsioni di un calciatore (<sup>215</sup>).

**4 bis.** In caso assegnazione di un gol da parte della Gazzetta dello sport (fonte ufficiale degli assist) che la Lega Calcio considera invece autogol, l'eventuale assist assegnato come bonus per quel gol non dovrà essere conteggiato. Nell'ipotesi opposta non potrà essere assegnato alcun assist.

**5.** Nel caso di discordanza tra i voti dei calciatori in diversi tabellini presenti nello stesso singolo giornale ufficiale è da considerarsi valido solo quello che

---

<sup>211</sup> Tale prescrizione può essere superata a maggioranza assoluta del Consiglio di Lega, qualora vi sia incertezza sull'effettiva presenza in organico al momento del rinvio, ma sempre previa presentazione da parte della società fantacalcistica interessata di documentazione idonea e specifica, reperita attraverso organi ufficiali.

<sup>212</sup> Solitamente per due, essendo due i giornali, ma qualora ci sia un voto valido solo su un giornale e un senza voto sull'altro (senza bonus o malus), si dividerà per uno senza considerare l'altro voto.

<sup>213</sup> Nel caso in cui fosse un solo giornale a fornire un voto valido, la media sarà calcolata dividendo quel voto per 1.

<sup>214</sup> Per comprendere che tipo di voto assegnare in caso di non voto accompagnato da bonus o malus, riferirsi alla **tabella 4**.

<sup>215</sup> Si tratta dei provvedimenti del giudice sportivo di calcio che si riporta ai referti degli ufficiali di gara, reperibili anche sul sito ufficiale della Lega Calcio di Serie A (<http://www.legaseriea.it/>).



riporta anche le ammonizioni, espulsioni, panchine e tutte le eventuali note su quella specifica partita come prescritto dal **comma 1**. Ogni altra fonte non potrà considerarsi valida a meno che non specifichi - in una nota - di riferirsi in modo inequivocabile a quello specifico tabellino o sia un'integrazione desumibile dal tabellino stesso.

**6.** Nel caso in cui in un tabellino ci siano i voti e nell'altro tutte le altre note della gara, i voti saranno comunque da considerarsi validi. In caso di discordanza all'interno dello stesso tabellino riportato nello stesso giornale in due edizioni e giorni differenti, ma in un lasso di tempo non superiore ai sette giorni, si considera ufficiale quello più recente in quanto a data di pubblicazione.

~~**7.** abrogate~~

**8.** Qualora un calciatore sbagli o pari un calcio di rigore o fornisca un assist ma su nessuno dei tabellini ufficiali tali eventi venissero segnalati, questi non verranno considerati a meno che non ci sia nel titolo, sommario od occhio dell'articolo del giornale ufficiale e relativo a quella gara specifica un riferimento che lo attesti.

**9.** Nel caso in cui il risultato di una gara di calcio, conclusa nei tempi regolamentari <sup>(216)</sup> e con tabellino ufficiale regolarmente pubblicato su almeno uno dei due giornali ufficiali, non venga poi omologato dal Giudice Sportivo, la gara dovrà ritenersi comunque valida agli effetti del fantacalcio.

#### ARTICOLO 113 (Bonus e Malus)

**1.** Ogni squadra deve aggiungere o sottrarre alla somma dei voti dei calciatori schierati dei punteggi, riportati dettagliatamente al **comma 2**. La somma totale, determina il coefficiente di squadra. A seconda del coefficiente ottenuto si determina il numero di reti realizzate, secondo quanto stabilito dalla tabella dell'**art. 114**.

**2.** I punteggi sono:

<b>a)</b>	<b>+3</b>	per ogni rete realizzata dai calciatori
<b>b)</b>	<b>+3</b>	per ogni rigore parato dai calciatori
<b>c)</b>	<b>+2</b>	per ogni rigore realizzato dai calciatori
<b>d)</b>	<b>+2</b>	per la squadra prima nominata in calendario. Vale a dire la squadra che gioca in casa.
<b>e)</b>	<b>+1</b>	per ogni assist fornito da un calciatore al marcatore
<b>f)</b>	<b>- 0.5</b>	per ogni ammonizione subita dai calciatori
<b>g)</b>	<b>-1</b>	per ogni espulsione subita dai calciatori
<b>h)</b>	<b>-1</b>	per ogni rete subita dai calciatori
<b>i)</b>	<b>- 2</b>	per ogni rigore fallito da un calciatore
<b>l)</b>	<b>- 3</b>	per ogni autogoal - cioè l'effettiva autosegnatura, quando questa venga dichiarata tale senza dubbio alcuno.

**Tabella 5**

**3.** Qualora un calciatore non abbia disputato una determinata gara, ma dal comunicato ufficiale del Giudice sportivo risulti un provvedimento riportato nei referti di gara assuntamente titolato ammonizione o espulsione, queste dovranno essere valutate alla stregua del comma precedente ai punti f) e g).

---

<sup>216</sup> Non sospesa o rinviata.

#### ARTICOLO 114 (I FantaGoal)

Una volta sommati i voti dei singoli calciatori – comprensivi di bonus e malus -, per stabilire il numero di fantagoal segnati bisogna tener conto della seguente tabella:

DA	A	RETI REALIZZATE	DA	A	RETI REALIZZATE
-∞	65,99	0	90	95,99	5
66	71,99	1	96	101,99	6
72	77,99	2	102	107,99	7
78	83,99	3	108	113,99	8
84	89,99	4	E così via, ogni 6 punti un fantagoal		

**Tabella 6**

#### ARTICOLO 115 (La verifica)

- 1.** Una società, qualora conservi interesse e dubbi concreti circa la regolarità degli stessi, può sempre chiedere al Giudice Sportivo la verifica dei risultati, secondo le modalità previste per un qualsiasi ricorso (**art. 4**).
- 2.** La società ricorrente ai sensi del **comma 1** ha l'onere di procurare tutta la documentazione idonea ed atta a consentire al Giudice Sportivo la verifica di eventuali errori.

#### ARTICOLO 116 (I Calendari)

- 1.** In ogni competizione ufficiale <sup>(217)</sup> di Lega è sempre necessario l'utilizzo di un calendario che riporti l'annotazione di tutte le giornate, le partite ed i risultati delle stesse.
- 2.** Nella redazione del calendario del campionato è indispensabile che tutte le squadre inserite all'interno dello stesso girone s'incontrino tra loro e che ogni singola squadra affronti tutte le altre lo stesso numero di volte. Inoltre, è necessario che tutte le squadre disputino lo stesso numero di gare casalinghe, in trasferta o in campo neutro <sup>(218)</sup>.
- 3.** Le squadre dovranno affrontarsi alternando il diritto di ospitare l'avversario nei vari gironi di andata e ritorno, anche se ripetuti.

<sup>217</sup> Per competizione ufficiale si intende quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alla Lega. Competizione non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

<sup>218</sup> A meno di modifiche imposte per motivi disciplinari.

**4.** La compilazione del calendario dovrà considerare la necessità di alternare, ove possibile, le partite casalinghe con quelle in trasferta nelle giornate immediatamente successive.

**5.** I calendari vanno sorteggiati e resi noti almeno un giorno prima dell'inizio della competizione e ogni eventuale modifica apportata dovrà avere l'unanime consenso del Consiglio di Lega.

**6.** Basandosi sulla tabella sottostante dovranno quindi sorteggiarsi i nomi delle squadre, che verranno associate alle lettere:

		GIORNATE					GIORNATE		
GIRONE D'ANDATA		1	11	21	GIRONE DI RITORNO		6	16	26
A	B				B	A			
C	D				D	C			
E	F				F	E			
		2	12	22			7	17	27
D	A				A	D			
B	E				E	B			
F	C				C	F			
		3	13	23			8	18	28
A	C				C	A			
B	F				F	B			
E	D				D	E			
		4	14	24			9	19	29
A	F				F	A			
C	E				E	C			
D	B				B	D			
		5	15	25			10	20	30
E	A				A	E			
B	C				C	B			
F	D				D	F			
ULTIMA FASE CON GARE DA DISPUTARE IN CAMPO NEUTRO									
		31					32		
A	B				D	A			
C	D				B	E			
E	F				F	C			
		33					34		
A	C				A	F			
B	F				C	E			
E	D				D	B			
		35							
E	A								
B	C								
F	D								

**Tabella 7**

#### ARTICOLO 117 (Le Classifiche)

**1.** I parametri per la determinazione dei piazzamenti finali nelle varie competizioni vanno singolarmente considerati.

**2.** In tutte le competizioni che prevedono una classifica, per determinare il piazzamento finale di una squadra e la sua posizione in classifica, si tiene conto della somma dei punti acquisiti nelle singole gare: la squadra che realizza più fantagoal (**art. 114**) vince e ha diritto a tre punti in classifica, chi perde non ha diritto a punti. In caso di parità le squadre otterranno un punto ciascuna in classifica.

**3.** Qualora nella stessa posizione di classifica e con gli stessi punti si ritrovino più di una squadra, è sempre necessario uno spareggio se quella posizione è utile al conseguimento di un premio <sup>(219)</sup> o alla qualificazione per altre competizioni <sup>(220)</sup>.

<sup>219</sup> Anche in moneta reale.

<sup>220</sup> In campionato, solitamente, ciò significa dal primo al quarto posto, a meno di situazioni eccezionali.

**4.** Nell'ipotesi prevista dal **comma 3**, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per determinare chi dovrà disputare lo spareggio, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti (<sup>221</sup>);
- b) del maggior numero di fantagoal segnati negli incontri diretti;
- c) del maggior numero di fantagoal segnati nell'intera competizione;
- d) della differenza fra fantagoal segnati e subiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- e) della differenza fra fantagoal segnati e subiti nell'intero nell'intera competizione;
- f) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intera competizione;
- g) del minor numero di sconfitte subite nell'intera competizione;
- h) del maggior numero di vittorie esterne nell'intera competizione;
- i) del minor numero di sconfitte interne nell'intera competizione.

**5.** Le prime due della classifica avulsa, ottenuta secondo i parametri previsti dal comma precedente, giocheranno lo spareggio, tutte le altre verranno escluse o, se ve n'è la necessità, giocheranno uno spareggio per piazzamenti subordinati.

**6.** La determinazione della classifica dei piazzamenti non soggetti a spareggio ma che prevede parità di punteggio fra due o più squadre terrà conto degli stessi parametri stabiliti dal **comma 4**.

**7.** Nel caso in cui nessuna delle ipotesi previste dal **comma 4** fosse sufficiente a determinare la classifica avulsa, sarà necessario procedere ad un sorteggio in base al quale le due squadre sorteggiate per prime disputeranno lo spareggio più importante, quelle sorteggiate successivamente disputeranno gli eventuali spareggi subordinati. Se sono previste gare di andata e ritorno, la prima gara verrà disputata in casa dalla prima sorteggiata in ordine cronologico a meno di diverso accordo tra le due società.

**8.** Nel caso in cui nessuna delle ipotesi previste dal **comma 4** fosse sufficiente a determinare la classifica dei piazzamenti non soggetti a spareggio, sarà necessario procedere ad un sorteggio in base al quale la prima squadra sorteggiata otterrà il piazzamento migliore tra quelli in contesa, le altre i piazzamenti inferiori.

#### ARTICOLO 118 (Gli spareggi)

**1.** Gli spareggi vengono disputati con gare di andata e ritorno, alternando il diritto di giocare in casa (**art. 113 comma 2 lett. d**) tra le due squadre.

**2.** Il diritto di giocare la prima gara in casa, verrà sorteggiato dal Consiglio di Lega, in assenza di accordo tra le due società (**comma 7 art. 117**).

**3.** Si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di fantagoal o, a parità di fantagoal, il maggior numero di fantagoal in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, sarà necessario ricorrere ai fantarigori nella sfida di ritorno (**art. 119**).

**4.** In mancanza di accordi, le gare di spareggio in campionato andranno disputate alla 36.a e alla 37.a giornata del campionato di calcio di serie A.

---

<sup>221</sup> Una miniclassifica che premia la squadra che ha totalizzato più punti nelle sfide in cui le pretendenti si sono incontrate direttamente.

**5.** Le gare di spareggio in coppa di Lega si disputeranno secondo le modalità previste dall'art. 121 bis comma 4.

#### ARTICOLO 119 (I Fantarigori)

**1.** Ove sia necessario decretare un vincitore, che il risultato finale non sia riuscito a determinare, verranno disputati i fantarigori. Qualora anche questi non dovessero bastare, sarà necessario un sorteggio del vincitore da parte del presidente dinanzi al Consiglio di Lega con modalità analoghe a quelle previste dal **comma 8 dell'art. 117**.

**2.** Per disputare la sfida dei fantarigori, bisogna consegnare insieme alla formazione ordinaria, quando se ne possa prevedere l'utilità <sup>(222)</sup>, tutti i calciatori che compongono la propria rosa, in modo tale che i primi undici si scelgano, nell'ordine più congeniale, dai titolari della formazione consegnata in quella giornata. Tutti gli altri 14 calciatori possono essere scelti in qualsiasi ordine, indipendentemente dal fatto che siano stati schierati in panchina o meno.

**3.** I primi cinque nominati nella lista rappresentano i rigoristi titolari, dovranno quindi battere tutti un fantacalcio di rigore, decretando vincitrice la squadra che ne avrà realizzati di più. Se permanesse la parità, si procederà ad oltranza con gli altri 20 calciatori in lista e se anche questi non bastassero a determinare un vincitore, calceranno ad oltranza anche i primi cinque nominati. Per rigori ad oltranza si intendono delle mini sfide, uno contro uno, tra i calciatori nominati in quella stessa posizione nella lista. Se nella prima minisfida ad oltranza un calciatore dovesse realizzare il fantarigore e quello avversario invece dovesse fallire, la vittoria verrebbe immediatamente assegnata, senza che gli altri fantarigoristi ad oltranza debbano calciare. In caso contrario si procede con le altre minisfide, sfruttando anche i primi cinque, quando tutti gli altri "oltranzisti" non siano risultati sufficienti a decretare un vincitore.

**4.** Per determinare la realizzazione di un fantarigore bisogna che il rigorista segni almeno uno o più goal, anche su calcio di rigore, e/o pari uno o più rigori nella realtà con la propria squadra di calcio. Invero il fantarigore si considera fallito.

**5.** Ogni calciatore può realizzare un solo fantarigore <sup>(223)</sup>.

**6.** Le reti subite dai portieri, gli autogoal o i rigori sbagliati nella realtà, sono ininfluenti.

**7.** Nel caso in cui una società dimentichi o non consegni la lista dei rigoristi, questa verrà compilata automaticamente, scegliendo i primi undici tra i titolari - dall'undicesimo nominato (l'attaccante) fino a risalire al portiere - e gli altri sette <sup>(224)</sup> dalla panchina - anche in questo caso partendo dall'ultimo nominato (presumibilmente un attaccante) sino a risalire al primo (presumibilmente il portiere), preferendo in ogni ruolo il primo nominato, al secondo; il secondo al terzo e così via.

---

<sup>222</sup> Nelle gare di ritorno di semifinali, spareggi o gare ad eliminazione diretta o nelle sfide in gara unica e ad eliminazione diretta.

<sup>223</sup> Ovvio quindi che se segnasse anche sei reti e parasse tre rigori, avrà realizzato sempre e comunque un solo fantarigore.

<sup>224</sup> Si perderebbe cioè la possibilità di sfruttare i calciatori che non figurano in panchina.



## LIBRO XI

### COPPE E ALTRE COMPETIZIONI

#### ARTICOLO 120 (La Coppa di Lega)

- ~~1.~~ La coppa di lega è una competizione si svolge contemporaneamente al campionato ma si articola in modo diverso.
- ~~2.~~ Tutte le squadre iscritte al campionato hanno diritto a partecipare alla competizione, senza che questo comporti il versamento di ulteriori quote.
- ~~3.~~ Le squadre saranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno.
- ~~4.~~ E' consentito consegnare per le gare di coppa di lega una formazione differente rispetto a quella consegnata in campionato, ma nel caso in cui se ne consegna una sola, questa varrebbe per entrambe le competizioni.
- ~~5.~~ Nella gare di ritorno di spareggi, quarti di finale e semifinali e nella finale unica bisogna consegnare anche la lista dei rigoristi. La mancata consegna segue le direttive stabilite dall'**art. 119 comma 7.**

[ABROGATO]

#### ARTICOLO 120 BIS (La Coppa di Lega Gran Premio)

- 1.** La coppa di lega è una competizione si svolge contemporaneamente al campionato ma si articola in modo diverso.
- 2.** Tutte le squadre iscritte al campionato hanno diritto a partecipare alla competizione, senza che questo comporti il versamento di ulteriori quote.
- 3.** Le squadre saranno inserite tutte in un unico girone da sei squadre, ma non vi saranno confronti diretti.
- 4.** E' consentito consegnare per le gare di coppa di lega una formazione differente rispetto a quella consegnata in campionato, ma nel caso in cui se ne consegna una sola, questa vale per entrambe le competizioni.
- 5.** Nella gare di ritorno di eventuali spareggi e semifinali, nonché nei quarti di finale in gara e nella finale in gara unica bisognerà consegnare anche la lista dei rigoristi. La mancata consegna segue le direttive stabilite dall'**art. 119 comma 7.**

#### ARTICOLO 121 (Il sorteggio)

- ~~1.~~ Il Consiglio di Lega provvede, nella persona del Presidente di Lega, al sorteggio delle squadre che comporranno i due gironi. Uniche teste di serie sono le squadre che hanno ottenuto il primo ed il secondo posto (<sup>225</sup>) nel fantacampionato di Lega nella stagione precedente, e non potranno essere inserite nello stesso girone.
- ~~2.~~ Per le teste di serie bisogna sorteggiare il girone a cui accoppiarle, per tutte le altre il sorteggio avverrà in modo alterno nei due gironi (<sup>226</sup>).
- ~~3.~~ Questo il calendario da seguire:

<b>———— GIRONE A</b> SQUADRA 1 — SQUADRA 2 Riposa SQUADRA 3	<b>———— GIRONE B</b> SQUADRA 4 — SQUADRA 5 Riposa SQUADRA 6
---	---

<sup>225</sup> Qualora una di queste squadre venga meno, sarà sostituita da quella piazzata immediata dopo in classifica e così via.

<sup>226</sup> Es.: viene sorteggiata la squadra 3 che viene inserita nel girone A, poi la squadra 4 che viene inserita nel girone B, quindi la squadra 5 nel girone A e la squadra 6 nel girone B.

SQUADRA 2—SQUADRA 3 Riposa-SQUADRA 1	SQUADRA 5—SQUADRA 6 Riposa-SQUADRA 4
SQUADRA 3—SQUADRA 1 Riposa-SQUADRA 2	SQUADRA 6—SQUADRA 4 Riposa-SQUADRA 5
SQUADRA 2—SQUADRA 1 Riposa-SQUADRA 3	SQUADRA 5—SQUADRA 4 Riposa-SQUADRA 6
SQUADRA 3—SQUADRA 2 Riposa-SQUADRA 1	SQUADRA 6—SQUADRA 5 Riposa-SQUADRA 4
SQUADRA 1—SQUADRA 3 Riposa-SQUADRA 2	SQUADRA 4—SQUADRA 6 Riposa-SQUADRA 5

**Tabella 8**

**4.** Per la determinazione della classifica dei singoli gironi si seguono i criteri prescritti dall'**art. 117**, assoggettando a spareggio solo il primo posto e considerando non necessario quello per il secondo e per il terzo.

**5.** La prima di ogni girone accede direttamente alle semifinali. La seconda e la terza di ogni girone si incontreranno invece tra di loro nei quarti di finale <sup>(227)</sup>.

**6.** Sia nei quarti che nelle semifinali, le squadre meglio piazzate nella classifica dei gironi hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa.

**7.** Questo lo schema delle gare successive ai gironi:



**Tabella 9**

[ABROGATO]

#### ARTICOLO 121 bis (La formula)

**1.** Il girone unico prevede sei turni di gare in cui tutte le squadre concorrono ad ottenere la somma dei punti coefficiente più alta. Non si conteggiano i gol segnati ma solo il punteggio conseguito con la formazione consegnata. Per l'assegnazione di bonus/malus, sostituzioni e quant'altro si seguono le medesime regole applicate nelle gare di campionato.

**2.** Al termine di ogni singola giornata la squadra che avrà conseguito il punteggio di giornata più alto riceverà 10 punti bonus, la seconda 8, la terza 6, la quarta 4, la quinta 2 e la sesta 1. I punti bonus sommati tra di loro andranno ad aggiungersi al punteggio coefficiente finale solo nel caso in cui vi fosse eguaglianza di punteggio tra una o più squadre in classifica.

**2bis.** Al termine di ogni singola giornata in caso di parità di punteggio (inteso come punti coefficiente) tra due o più squadre, per determinare i punti bonus da assegnare si dovranno sommare i punti bonus previsti per le singole posizioni da assegnare e poi dividere il risultato per il numero di

<sup>227</sup> La seconda del girone A incontrerà la terza del girone B, mentre la seconda del girone B incontrerà la terza del girone A.

squadre coinvolte<sup>(228)</sup>. Il risultato finale corrisponderà ai punti bonus da assegnare alle singole società coinvolte.

~~3.~~ Esaurite le sei giornate di gara e sommati i punti coefficiente di ogni singola giornata verrà stilata la classifica finale: le quattro squadre che avranno conseguito il punteggio più alto andranno a disputare le semifinali, mentre la quinta e la sesta classificata saranno eliminate dalla competizione.

**3bis.** Esaurite le sei giornate di gara e sommati i punti coefficiente di ogni singola giornata verrà stilata la classifica finale: le prime due squadre che avranno conseguito il punteggio più alto andranno inserite direttamente nel turno delle semifinali come teste di serie, mentre la terza, la quarta, la quinta e la sesta classificata disputeranno i quarti di finale in gara unica, con la terza e la quarta classificata che avranno il diritto di giocare in casa rispettivamente contro la sesta e la quinta classificata.

**4.** In caso di parità di punteggio in classifica GP tra due o più squadre si applicheranno le regole dei punti bonus già esplicate al comma precedente ed in caso di ulteriore parità si disputerà uno spareggio: se le squadre in lizza per lo spareggio in quella determinata posizione sono soltanto due lo spareggio si giocherà secondo le regole esplicate all'art. 118 <sup>(229)</sup>. Se nella stessa posizione si ritroveranno tre o quattro squadre si disputerà un minigirone con gare di sola andata ed in campo neutro, con calci di rigore al termine di ogni partita. Si assegneranno tre punti in caso di vittoria ai regolamentari, due in caso di vittoria ai rigori ed un punto alla squadra sconfitta dopo i calci di rigore. Se al termine del girone permanesse ancora la parità, prevarrà la squadra o le squadre che avranno realizzato più gol negli scontri diretti, ed ancora quella che ha segnato più gol in generale e se ancora non bastasse si procederà a sorteggio <sup>(230)</sup>.

**5.** Sono necessari gli spareggi anche per la determinazione del piazzamento in classifica di squadre comunque qualificate.

**6.** Questo lo schema delle sfide in caso di girone spareggio a tre squadre:

SQUADRA 3 – SQUADRA 1 Riposa SQUADRA 2
SQUADRA 2 – SQUADRA 1 Riposa SQUADRA 3
SQUADRA 3 – SQUADRA 2 Riposa SQUADRA 1

**Tabella 10**

**7.** Questo lo schema delle sfide in caso di girone spareggio a quattro squadre:

SQUADRA 1 – SQUADRA 2 SQUADRA 3 – SQUADRA 4
--

<sup>228</sup> Se ad esempio le squadre B e C ottenessero lo stesso punteggio che darebbe diritto ai punti bonus per il secondo posto, otterrebbero entrambe 7 punti, ovvero il risultato della somma (14) tra 8 (punti bonus per il secondo posto) e 6 (punti bonus per il terzo posto) diviso per 2 (il numero delle squadre coinvolte), ovvero 7.

<sup>229</sup> Se al primo posto si ritrovano Squadra Blu e Squadra Verde con 468,5 punti coefficiente e 50 punti bonus e nella medesima condizione di parità ma con punteggi differenti Squadra Rossa e Squadra Bianca si contendono il quarto posto si disputeranno due gare di andata e ritorno. Le due vincenti andranno ad occupare il primo ed il quarto posto, le due sconfitte il secondo ed il quinto.

<sup>230</sup> Es.: tre squadre sono in lizza per il terzo, quarto e quinto posto. In caso di ulteriore parità dopo i gironi tra seconda e terza, la prima avrà vinto il girone, mentre le altre due si contenderanno l'ultimo posto utile attraverso il sorteggio.



<p>SQUADRA 1 – SQUADRA 3 SQUADRA 2 – SQUADRA 4</p> <p>SQUADRA 4 – SQUADRA 1 SQUADRA 2 – SQUADRA 3</p>
---

Tabella 11

8. Questo lo schema delle gare successive ai gironi:




Tabella 12

#### ARTICOLO 122 (Quando si gioca)

~~1.~~ La coppa di Lega prevede che le gare dei gironi si giochino alla ~~3<sup>A</sup>, 6<sup>A</sup>, 9<sup>A</sup>, 12<sup>A</sup>, 15<sup>A</sup> e 18<sup>A</sup>~~ giornata del campionato di calcio di serie A, con eventuali spareggi con modalità analoghe a quelle previste dall'~~art. 118~~ per il primo posto nel girone alla ~~23<sup>A</sup> e 24<sup>A</sup>~~ giornata.

~~2.~~ Le gare dei quarti di finale si disputano in gare di andata e ritorno, alla ~~26<sup>A</sup> e alla 27<sup>A</sup>~~ giornata.

~~3.~~ La vincente del quarto di finale che comprende la seconda del girone A e la terza del girone B affronterà in semifinale la prima del girone B, mentre la vincente dell'altro quarto affronterà la prima del girone A. Anche le semifinali si disputano in gare di andata e ritorno che si svolgeranno alla ~~33<sup>A</sup> e alla 36<sup>A</sup>~~ giornata.

~~4.~~ La finale è una gara unica, giocata in un campo neutro (<sup>231</sup>) alla ~~37<sup>A</sup>~~ giornata. Nel caso in cui neanche i fantarigori fossero sufficienti a decretare un vincitore, la coppa si assegnerà a sorteggio, dividendo la posta in palio (<sup>232</sup>) tra i finalisti.

[ABROGATO]

#### ARTICOLO 122 bis (Quando si gioca)

**1.** La coppa di Lega GP prevede che le gare del girone si giochino alla **3<sup>A</sup>, 6<sup>A</sup>, 9<sup>A</sup>, 12<sup>A</sup>, 15<sup>A</sup> e 18<sup>A</sup>** giornata del campionato di calcio di serie A, con eventuali spareggi da disputare alla **19<sup>A</sup> e 20<sup>A</sup>** giornata in caso di due squadre, **19<sup>A</sup>, 20<sup>A</sup> e 27<sup>A</sup>** in caso di tre squadre, **19<sup>A</sup>, 20<sup>A</sup>, 27<sup>A</sup> e 28<sup>A</sup>** in caso di quattro squadre.

**2.** Una volta stilata la classifica, anche a seguito degli eventuali spareggi, si disputeranno i quarti di finale alla **30<sup>A</sup>** giornata: La terza classificata del girone unico GP giocherà in casa in gara unica contro la sesta classificata, mentre la quarta classificata del girone unico GP giocherà in casa in gara

<sup>231</sup> Nessuna delle due squadre gioca in casa e ha diritto ai punti coefficiente previsti dall'~~art. 113 comma 2 lett. d.~~

<sup>232</sup> Tanto i premi in valuta reale che ogni altro vantaggio ~~fm o punti coefficiente~~ previsto dalla vittoria della competizione.

unica contro la quinta classificata. In caso di parità fantarigori. In seguito avranno luogo le semifinali: la vincente del girone unico affronterà in semifinale la vincente dei quarti tra quarta e quinta classificata, mentre la seconda classificata affronterà la vincente dei quarti tra terza e sesta classificata. Le semifinali di disputano in gare di andata e ritorno che si svolgeranno alla **33<sup>A</sup>** e alla **36<sup>A</sup>** giornata, con il diritto di disputare la gara di ritorno in casa per la prima e seconda classificata. In caso di parità al termine delle semifinali si vedano le regole per gli spareggi agli artt. 118 e 119.

**3.** La finale è una gara unica, giocata in un campo neutro (<sup>233</sup>) alla **37<sup>A</sup>** giornata. Nel caso in cui neanche i fantarigori fossero sufficienti a decretare un vincitore, la coppa si assegnerà a sorteggio, dividendo la posta in palio (<sup>234</sup>) tra i finalisti.

#### ARTICOLO 123 (La SuperCoppa di Lega)

**1.** La vincitrice del campionato e la vincitrice della coppa di lega si contendono in una gara unica, nella **38<sup>A</sup>** giornata del campionato di calcio di serie A.

**2.** Qualora la vincitrice del campionato fosse anche la vincitrice della coppa di Lega, la partecipazione spetta alla finalista sconfitta di coppa, in qualità di squadra ospitata.

**3.** La gara viene disputata in campo neutro, senza cioè la possibilità di godere del diritto ai punti coefficiente previsti dall'**art. 113 comma 2 lett. d.**

**4.** La consegna della formazione segue le regole stabilite per la coppa di Lega e si aggiudica il trofeo la squadra che realizza un maggior numero di fantagoal.

**5.** In caso di parità di fantagoal sarà necessario ricorrere ai fantarigori (**art. 119**) e, qualora anche questi si rivelassero insufficienti, la coppa verrà assegnata a sorteggio, con suddivisione del premio in valuta reale e di ogni altro vantaggio – fm o punti coefficiente – previsto dalla vittoria della competizione.

#### ARTICOLO 124 (Le Competizioni interlega)

**[1.** *Hanno diritto a prendere parte alla U.R.FA. Champions League le prime tre squadre piazzate nella classifica finale del campionato LIF, mentre la quarta classificata e la vincente della Coppa di Lega partecipano alla Coppa U.R.FA..*

**2.** *Devono essere assegnati tramite spareggio, in caso di parità in classifica, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni U.R.FA.: Champions League e Coppa URFA. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato di Lega, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio.*

**3.** *Qualora la vincente della Coppa di Lega goda già del diritto di partecipare alla Champions League, verrebbe ripescata l'altra finalista della Coppa di*

---

<sup>233</sup> Nessuna delle due squadre gioca in casa e ha diritto ai punti coefficiente previsti dall'**art. 113 comma 2 lett. d.**

<sup>234</sup> Tanto i premi in valuta reale che ogni altro vantaggio – fm o punti coefficiente – previsto dalla vittoria della competizione.

*Lega o, qualora anche questa fosse già nella lista delle squadre iscritte in Champions, la quinta classificata in campionato.*

**4.** *Qualora una squadra decida di rinunciare ad una delle due competizioni interlega, non potrà iscriversi all'altra.*

**5.** *Nel caso in cui una squadra affiliata LIF vinca la Champions League ma, nella stessa stagione, non si classifichi tra le prime tre del campionato, le squadre da iscrivere nelle liste Champions diventerebbero quattro, mentre quelle della Coppa U.R.FA. rimarrebbero due. Non sarà necessario alcun turno preliminare per le squadre in esubero.*

**6.** *Nel caso in cui una squadra affiliata LIF vinca la Coppa U.R.FA. e, nella stessa stagione, si classifichi tra le prime tre del campionato, potrà partecipare solo alla Champions League, senza liberare alcun posto.*

**7.** *Nel caso in cui una squadra affiliata LIF vinca la Coppa U.R.FA. e, nella stessa stagione, si qualifichi per la stessa competizione, potrà partecipare solo a questa competizione senza liberare nuovi posti.*

**8.** *Nel caso in cui una squadra affiliata LIF vinca la Coppa U.R.FA. ma, nella stessa stagione, non si qualifichi per nessuna competizione interlega, potrà partecipare di diritto alla Coppa U.R.FA., in quanto vincitrice, ma come squadra in esubero e senza dover disputare alcun preliminare.*

~~**9.** *In base ai risultati sportivi conseguiti nel corso della stagione fantacalcistica, si ottengono dei punti coefficiente utilizzati per la compilazione di una graduatoria denominata **Ranking U.R.FA.**, stilata dalla Urfa secondo i parametri stabiliti nello **Statuto Urfa.**]* ABROGATO.~~

**10.** Fare riferimento al Regolamento URFA.



## LIBRO XII

### QUOTE E PREMI

ARTICOLO 125 (Il patrimonio di cassa)

**1.** La Cassa Centrale è il luogo in cui il cassiere (**art. 28**) custodisce il patrimonio di cassa.

**2.** Il patrimonio di cassa è finanziato da:

- a) quote partecipative;
- b) quote d'iscrizione.

Si articola in tre distinte voci:

- I. fondo comune;
- II. fondo di fiducia;
- III. fondo di gestione.

**3.** Le quote partecipative sono una forma d'imposta che le società versano in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 gennaio <sup>(235)</sup>. La quota potrà essere pagata anche prima di tale data, ma non saranno ammessi pagamenti parziali o proroghe al termine finale. Tali quote costituiscono il fondo comune per il 95% ed il fondo di gestione per la parte restante.

**4.** La quota d'iscrizione costituisce il fondo di fiducia. Si tratta di una quota che le società versano, entro la data fissata per il mercato iniziale (**art. 85**), e che serve al pagamento di eventuali sanzioni.

**6.** Qualora le ammende comminate ad una singola società superassero la quota d'iscrizione versata, le ammende successive dovranno essere pagate di volta in volta, con il versamento di quote aggiuntive.

**7.** Se le società non commettono infrazioni e non subiscono ammende, il 100% della quota di fiducia versata sarà restituito alla fine della stagione fantacalcistica.

**8.** Il fondo comune serve al finanziamento dei premi; Il fondo di gestione serve al finanziamento dell'indennizzo che viene versato al Presidente di Lega per le spese sostenute <sup>(236)</sup> nella gestione del fantacalcio. Il fondo di fiducia è invece destinato al prelievo delle ammende.

---

<sup>235</sup> Il termine scade all'orario serale stabilito e comunicato dagli uffici del cassiere, ma è consentito concordare anche il pagamento nel giorno del mercato intermedio, previa presentazione di richiesta comunicata per conoscenza al Presidente di Lega.

<sup>236</sup> Per spese sostenute si intende anche il lavoro prestato nell'amministrazione del fantacalcio.

#### ARTICOLO 126 (La suddivisione)

1. Ecco il totale stimato <sup>(237)</sup> del patrimonio di cassa:

<b>FONDO COMUNE:</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>FONDO DI FIDUCIA:</b>	<b>€ 60,00</b>
<b>FONDO DI GESTIONE:</b>	<b>€ 40,00</b>
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 600,00</b>

Tabella 10

2. Le quote delle società sono invece:

<b>QUOTE PARTECIPATIVE:</b>	<b>€ 90,00</b>
<b>QUOTE DI FIDUCIA:</b>	<b>€ 10,00</b>

Tabella 11

#### ARTICOLO 127 (Il fondo eccezionale)

1. Le ammende devono essere prelevate dalla quota di ogni singola società versata nel fondo di fiducia e l'entità di ogni singola ammenda viene decisa dal Giudice Sportivo in proporzione alla gravità dell'infrazione.

2. Qualora una società sia costretta a versare multe per un valore monetario superiore a quello della metà della quota di fiducia versata, dovrà versare di volta in volta delle quote aggiuntive.

3. I proventi derivanti dalle ammende costituiscono il fondo eccezionale, che viene versato al vincitore del campionato LIF, nella stagione in cui sono state commesse le infrazioni.

4. Qualora nel fondo eccezionale rientrino dei proventi derivanti dalle ammende versate dallo stesso vincitore del campionato, questi verrebbero detratti dal fondo e distribuiti al secondo classificato.

5. Se nel fondo eccezionale rientrano dei proventi derivanti dalle ammende versate sia dallo stesso vincitore del campionato che dal secondo classificato, questi verrebbero detratti dal fondo e distribuiti al terzo classificato, senza versare nulla al secondo classificato.

6. Se nel fondo eccezionale rientrano dei proventi derivanti dalle ammende versate sia dallo stesso vincitore del campionato che dal secondo e dal terzo classificato, questi verrebbero detratti dal fondo e distribuiti al quarto classificato, senza versare nulla né al secondo e né al terzo classificato.

7. Le ipotesi di cui ai **commi 5 e 6** valgono anche per le successive posizioni.

8. Qualora tutte le società abbiano versato ammende, quelle versate dal primo classificato verrebbero distribuite in modo proporzionale alle altre società della Lega.

#### ARTICOLO 128 (I premi)

1. Al termine delle competizioni di Lega, hanno diritto a ricevere dei premi in denaro per i risultati ottenuti le prime tre classificate del campionato, le due finaliste della Coppa di Lega e la vincitrice della SuperCoppa di Lega.

2. Tali premi costituiscono la suddivisione dell'intero patrimonio del fondo comune, proporzionalmente suddiviso in relazione all'importanza della competizione.

---

<sup>237</sup> Con apposito atto deliberativo il Consiglio di Lega ha sempre la possibilità di modificarlo.

**3.** La consegna dei premi avviene alla fine della stagione fantacalcistica alla presenza del Presidente di Lega, del cassiere e dei tesoriери delle società che hanno diritto a riceverli.

**4.** Ecco la suddivisione dei premi in denaro (da cui è esclusa una cifra vicina all'8% che serve a finanziare il fondo di gestione):

37%	€ <b>200,00</b>	alla vincitrice del campionato;
18%	€ <b>100,00</b>	alla seconda classificata del campionato;
9%	€ <b>50,00</b>	alla terza classificata del campionato;
18%	€ <b>100,00</b>	alla vincitrice della Coppa di Lega;
6%	€ <b>35,00</b>	alla finalista sconfitta della Coppa di Lega;
3%	€ <b>15,00</b>	alla vincitrice della SuperCoppa di Lega.

Le percentuali sono orientative e le cifre vengono arrotondate per facilitare la suddivisione.

**Tabella 12**

**5.** Oltre ai premi in valuta reale le società hanno diritto a ricevere dei premi in FantaMilioni, che saranno percepiti solo prima dell'inizio della stagione successiva.

**6.** Ecco la suddivisione dei premi in fantamilioni:

<b>CAMPIONATO</b>	
<b>1° classificato</b>	<b>40 F.M.</b>
<b>2° classificato</b>	<b>30 F.M.</b>
<b>3° classificato</b>	<b>20 F.M.</b>
<b>4° classificato</b>	<b>10 F.M.</b>
<b>5° classificato</b>	<b>5 F.M.</b>
<b>COPPA DI LEGA</b>	
<b>1° classificato</b>	<b>30 F.M.</b>
<b>2° classificato</b>	<b>5 F.M.</b>
<b>SUPERCOPPA DI LEGA</b>	
<b>1° classificato</b>	<b>5 F.M.</b>

**Tabella 13**

~~[7. Il vincitore del campionato avrà un ulteriore bonus, cioè la possibilità di confermare 15 e non 14 calciatori nella stagione successiva.]~~ ABROGATO



## LIBRO XIII

### STADIO DI PROPRIETA'

#### ARTICOLO 129 (Lo stadio)

- 1.** Ogni società, all'atto della sua costituzione, dispone di uno stadio di proprietà privo di una capienza idonea a garantire incassi (in FM).
- 2.** Ad ogni società è fatto obbligo di comunicare il nome del proprio stadio.
- 3.** Esistono 23 livelli strutturali cui fare riferimento e ad ognuno di loro corrisponde una data capienza.
- 4.** Il passaggio da un livello ad un altro dovrà essere pagato (in FM) dalla società e potrà essere predisposto solo all'inizio della stagione – comunicato cioè nella data del mercato iniziale e prima di cominciare l'asta – avendo effetto immediato.
- 5.** In base alla capienza ed all'importanza della gara confluiranno nelle casse della società degli introiti (in FM) utilizzabili nel mercato, ma conteggiati solo al termine della stagione.
- 6.** Il passaggio da un livello all'altro non potrà essere finanziato con mutui sottoscritti con la Banca centrale.
- 7.** Non potranno essere apportate modifiche allo stadio che comportino un aumento della capienza superiore ai cinque livelli a stagione.
- 8.** Non è consentito regredire ad un livello precedente.

#### ARTICOLO 130 (I livelli strutturali)

- 1.** Il primo livello comporta una capienza pari a 5mila posti a sedere e l'ingresso sarà necessariamente gratuito.
- 2.** I livelli successivi avranno la seguente capienza:
  - 2° livello: 10mila posti a sedere;
  - 3° livello: 15mila posti a sedere;
  - 4° livello: 20mila posti a sedere;
  - 5° livello: 25mila posti a sedere;
  - 6° livello: 30mila posti a sedere;
  - 7° livello: 35mila posti a sedere;
  - 8° livello: 40mila posti a sedere;
  - 9° livello: 45mila posti a sedere;
  - 10° livello: 50mila posti a sedere;
  - 11° livello: 55mila posti a sedere;
  - 12° livello: 60mila posti a sedere;
  - 13° livello: 65mila posti a sedere;
  - 14° livello: 70mila posti a sedere;
  - 15° livello: 75mila posti a sedere;
  - 16° livello: 80mila posti a sedere;
  - 17° livello: 85mila posti a sedere;
  - 18° livello: 90mila posti a sedere;
  - 19° livello: 95mila posti a sedere;
  - 20° livello: 100mila posti a sedere;

- 21° livello: 105mila posti a sedere;
- 22° livello: 110mila posti a sedere;
- 23° livello: 120mila posti a sedere.

**3.** Ogni posto a sedere avrà un costo pari a 0,01 Fm fino al livello 15, il passaggio da quest'ultimo al livello 16 avrà un costo di 0,02 Fm e così fino al livello 20, il passaggio dal livello 20 al 21 e fino al 23 avrà un costo di 0,03 Fm.

**4.** Nel passaggio da un livello all'altro dovranno essere pagati solo i posti a sedere in più che andranno a comporre gli spalti. Ad esempio il passaggio dal livello 4 (20mila posti) a livello 6 (30mila) avrà un costo pari a 100 Fm. Vale a dire 0,01 Fm \* 10.000 posti.

#### ARTICOLO 131 (Gli incassi)

**1.** Ogni qualvolta una società gioca in casa riceve l'incasso della partita, a meno che lo stadio non sia fermo al livello 1 che è l'unico a non fornire incassi.

**2.** Un biglietto ha il costo medio di 0,0005 Fm. Cifra che dovrà essere moltiplicata per il numero di spettatori presenti allo stadio. Tale cifra sarà quindi sommata con quella introitata nelle altre gare casalinghe e conteggiata al termine della stagione, con arrotondamento per eccesso o per difetto.

**3.** Il numero di spettatori presenti sarà calcolato in base ai tre livelli di importanza della gara:

- Livello Basso: 30% della capienza;
- Livello Medio: 50% della capienza;
- Livello Alto: 80% della capienza;
- Livello tutto esaurito: 100% della capienza.

**4.** Nelle prime 10 giornate di campionato il livello sarà medio per tutte, dalla 11esima giornata in poi il livello sarà alto nel caso in cui la squadra occupi una delle prime due posizioni in classifica, medio in caso di terza o quarta posizione, basso nelle altre posizioni. A partire dalla 21esima giornata e fino alla 30esima, le squadre che occupano le prime due posizioni in classifica avranno la capienza del tutto esaurito.

**5.** In caso di gare in campo neutro non ci saranno incassi.

**6.** Nelle gare di Coppa di Lega, gli incassi saranno validi solo a partire di quarti di finale e nelle semifinali, o comunque negli spareggi a due squadre. In quest'ultimo caso e nei quarti saranno di livello alto, nelle semifinali di livello tutto esaurito (<sup>238</sup>). La finale si disputa in campo neutro.

[**7.** *In supercoppa di Lega, livello tutto esaurito* (<sup>239</sup>).] ABROGATO

**8.** Nelle competizioni interlega la quantificazione degli incassi è delegata al regolamento U.R.Fa.

---

<sup>238</sup> Solo se il regolamento prevede gare di andata e ritorno. In caso di gare in campo neutro nessun incasso è dovuto.

<sup>239</sup> Solo per la squadra che gioca in casa.





## IL REGOLAMENTO IN PILLOLE

Tutto quello che c'è da sapere

**1.** L'iscrizione prevede il versamento di una quota iniziale di euro 10, da versare il giorno della prima asta stagionale. Altre 90 euro dovranno invece essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro il mercato intermedio di febbraio se concordato con il cassiere.

**2.** Il mercato iniziale prevede che le società abbiano a disposizione 500 fm se iscritte per la prima volta, oppure 200 fm se iscritte già da almeno una stagione. A questi crediti verranno aggiunti i crediti residui della stagione precedente e quelli conseguiti in virtù dei risultati conseguiti nel corso della stagione precedente.

**3.** Sono previsti ulteriori sei mercati di riparazione senza crediti aggiunti e uno, nel mese di febbraio, al termine della sessione del calciomercato invernale, per il quale saranno versati ulteriori 100 fm. Nel corso di quest'ultimo sarà anche possibile opzionare un calciatore dalla serie B, per la stagione successiva.

**4.** Spendere più del proprio budget significa perdere il calciatore in organico più pagato, recuperando la metà dei crediti spesi per acquistarlo, ma senza la possibilità di poterlo riavere in organico in quella stessa asta.

**5.** Prima del mercato iniziale è possibile confermare fino ad un massimo di 13 calciatori del proprio organico, pagando non gli stessi crediti versati per acquistarlo, bensì una cifra inferiore calcolata in base ad una tabella.

**6.** La durata del contratto dei calciatori è di 4 anni, ma se il calciatore è un under 21 è possibile rinnovare per ulteriori due anni seppur non alla stessa cifra.

**7.** I calciatori acquistati in un ruolo rimangono in quel ruolo per tutta la stagione, ma se la lista ufficiale nella stagione successiva gli cambia il ruolo questo dovrà essere adeguato, versando o ricevendo dei crediti per la svalorizzazione o valorizzazione del ruolo.

**8.** In caso d'infortunio di un calciatore che lo tenesse lontano dai campi di giuoco per un periodo di almeno 120 giorni, la società fantacalcistica, che lo abbia tenuto in organico per questo periodo nonostante il suo infortunio, riceverà un indennizzo pari al 15% del prezzo con cui il calciatore era stato pagato.

**9.** Si possono chiedere e concedere prestiti fino ad un massimo di tre per giornata. Il mercato degli scambi è sempre aperto. Non è consentita alcuna operazione di mercato oltre la 30.a giornata.

**10.** E' sempre possibile richiedere un prestito alla Banca, ma non il giorno stesso del mercato. Minimo 10 fm e massimo 100 fm., versando però un interesse calcolato in base ad una tabella. Si possono anche fare depositi a certe condizioni.

**11.** La formazione deve essere consegnata un minuto prima del fischio d'inizio della prima gara della giornata calcistica attraverso un form presente su un sito web indicato dal Presidente via e-mail.

**12.** I moduli consentiti sono quelli previsti dall'art. 107, ma c'è la possibilità di utilizzare il modificatore di modulo in caso di esaurimento delle sostituzioni in un determinato ruolo. La consegna della panchina è obbligatoria, ma il numero di giocatori per ruoli è assolutamente libero eccezion fatta per il portiere che deve essere almeno uno. Le sostituzioni massime consentite sono 3.

**13.** Per la realizzazione di un fantagoal esiste una tabella che prevede il primo goal al raggiungimento di 66 punti coefficiente e poi le successive reti ogni 6 punti coefficiente in più. Nelle gare ad eliminazione diretta in gara unica, o nelle gare di ritorno, bisogna consegnare anche una lista di rigoristi. Se questi mancano la compilazione è automatica. La consegna di una sola formazione vale per tutte le competizioni. Non consegnare la formazione significa perdere a tavolino ed essere soggetti a sanzioni.

**14.** I punti bonus e malus sono esposti all'**art. 113**, per i rigore esiste un +2 alla realizzazione e un -2 per l'errore. I voti sono calcolati con la media tra Gazzetta dello sport e Corriere dello sport. Per gol, autogol, ammonizioni ed espulsioni la fonte ufficiale è la lega calcio, per gli assist la Gazzetta dello sport.

**15.** I premi sono riportati nell'**art. 128**. Se non subiscono sanzioni, le squadre hanno diritto a riavere 10 euro al termine della stagione.

**16.** Ogni società può ampliare la capienza del proprio stadio comunicandolo all'inizio della stagione e potendo così aumentare i propri introiti grazie agli incassi, così come previsto dagli **artt. 129 ss..**

**CONCLUSIONI**

Le norme del presente Statuto, sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate da una Commissione di garanzia appositamente formata dal Consiglio di Lega.

## INDICE ANALITICO

---

**A**

affiliazione in esubero · 11  
 aggirare il regolamento · 6  
*alteri stipulari nemo potest* · 76  
 ammonizioni · 38; 86; 87  
 annullabilità · 66; 76; 77  
 anticresi · 21  
 antinomia · 7  
 approvazione · 7; 9; 14; 15; 24; 51; 52; 53; 55; 78  
Attività consultive · 12  
 autocertificazione · 11; 78

---

**B**

bilanci delle società · 12  
 bonus · 82; 85; 86; 88; 99; 103

---

**C**

candidature · 25  
 casi analoghi · 7  
*chief operating officer* · 56  
*chief operations officer* · 56  
 classifica avulsa · 90  
 collaborazione · 40  
**collegio sindacale** · 14; 15; 16; 17; 18; 58; 59  
 Commissione di garanzia · 104  
 comunicati ufficiali · 12; 27; 28; 57  
 conclusione naturale dei contratti · 9  
 conteggio di tre battute · 62  
 contraente cedente · 68  
 coordinatore di mercato · 62; 63  
 corretta gestione · 12  
 crassa ignoranza · 10  
 creditori chirografari · 20

---

**D**

delegato supplente · 24; 64  
 deleghe al voto · 9  
*dies a quo* · 66  
 dimissioni · 25; 26; 43

---

**E**

efficienza · 27; 104  
 elasticità · 6  
 espulsioni · 86; 87

---

**F**

fallimento · 11; 19; 20; 53  
 fantallenatore · 57  
 FantaMilioni · 43; 61; 99  
 fidejussione · 11  
 fondo comune · 97; 98  
 fondo di fiducia · 97; 98  
 fondo di gestione · 24; 97  
 funzionalità · 104

---

**G**

gare rinviate · 85  
 gestione commissariale · 19; 28; 48  
 giornale ufficiale · 87

---

**I**

incontri diretti · 90  
 inter absentes · 75  
 inter praesentes · 75  
 internet · 28; 81  
 ipoteche · 20; 78; 79

---

**L**

legale rappresentante · 11; 14; 15; 16; 17; 18;  
 24  
 libretto di risparmio · 45  
 licenza all'iscrizione · 12

---

**M**

malus · 82; 85; 86; 88; 103  
 manager · 56  
 modalità di voto · 9  
 modi d'acquisto · 62  
 moduli disponibili · 82  
*modus acquirendi* · 76  
 mozione di sfiducia · 26

---

**N**

Norme in contrasto · 7  
 nullità · 64; 72; 76; 77

---

**O**

offerta al pubblico · 75  
omologato · 85; 87

---

**P**

panchina · 72; 82; 85; 86; 91  
patrimonio di cassa · 24; 26; 28; 97; 98; 100;  
101  
pausa di riflessione · 62  
pegni · 20  
pignoleria · 6  
prassi consolidata · 7  
prelazione · 20  
prescrizione · 34; 68; 76; 86  
**Principi Generali** · 6; 11; 22; 31; 37; 43; 49; 61;  
75; 81; 92; 97; 100; 102  
privilegi · 20  
*pro-rata temporis* · 14  
punizione · 8; 37; 39

---

**Q**

qualifica sociale · 24; 32  
quote d'iscrizione · 97  
quote partecipative · 54; 97

---

**R**

*ratio* · 6  
relazione sulla gestione · 14; 15; 55  
rescissione · 77  
retroattivo · 8  
**revisione contabile** · 59

ricorsi · 7  
rilancio · 62  
ripartizione dei crediti · 20  
risoluzione · 54; 70; 71; 77; 78  
risultati · 27; 28; 31; 57; 85; 88; 91; 96; 98; 102  
ritenute Irpef · 16

---

**S**

secondo mercato · 45  
senior management · 56  
sinallagma · 8  
**soggetto responsabile del controllo contabile** · 14; 15; 16; 17; 18; 58; 59  
solidalmente · 52  
sospensione cautelare · 63  
status quo ante · 69  
Statuto societario · 14; 15; 16; 17; 18; 49; 50;  
51; 52; 54; 55; 57; 58  
subjudice · 64  
svincolati · 19; 65  
switch · 47; 78

---

**T**

tabellino ufficiale · 82; 85; 87  
tasso predeterminato · 45  
tattica · 56; 57  
terzi in buona fede · 76  
*titulus adquirendi* · 76  
turno di proposta · 62

---

**V**

voti · 9; 22; 31; 50; 54; 85; 86; 87; 88; 103

INDICE DELLE TABELLE

<b>Tabella 1</b> .....	45
<b>Tabella 2</b> .....	46
<b>Tabella 3</b> .....	80
<b>Tabella 4</b> .....	83
<b>Tabella 5</b> .....	89
<b>Tabella 6</b> .....	90
<b>Tabella 7</b> .....	91
<b>Tabella 8</b> .....	95
<b>Tabella 9</b> .....	95
<b>Tabella 10</b> .....	101
<b>Tabella 11</b> .....	101
<b>Tabella 12</b> .....	102
<b>Tabella 13</b> .....	102